Spedizione in abbonamento postale Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia In caso di mancato recapito inviare al detentore del conto, per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tariffa



I Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale n. 34 del 20 agosto 2003

S.S. N. 10

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 21 agosto 2003

€ 1,50

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2003, n. 13.

Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori.

pag. 9616

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2003, n. 14.

Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

pag. 9627

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2003, n. 15.

Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, l'alienazione di beni regionali e il personale regionale.

pag. 9675

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2003, n. 13.

Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Modifiche di disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale

Art. 1

(Riferimenti normativi)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 dello Statuto speciale di autonomia, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), e dall'articolo 5, comma 2, della legge costituzionale medesima, ogni qualvolta nelle leggi e nei regolamenti regionali ricorrono i termini «assessore effettivo» o «assessore supplente» essi devono intendersi come «assessore».

Art. 2

(Modifica all'articolo 21 della legge regionale 7/1988)

1. Il comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), è sostituito dal seguente: «4. Agli Assessori sono attribuite le materie di competenza degli Uffici cui sono preposti.».

CAPO II

Determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori regionali

Art. 3

(Indennità di carica)

- 1. Nelle more della revisione dello Statuto regionale di autonomia, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione è attribuita mensilmente una indennità di carica pari al 50 per cento dell'indennità mensile di presenza fissata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri) e successive modifiche.
- 2. All'assessore designato a sostituire il Presidente della Regione ed agli altri assessori è attribuita mensilmente una indennità di carica pari, per il primo, all'80 per cento e, per gli altri, al 60 per cento di quella spettante al Presidente.

Art. 4

(Adeguamento al trattamento indennitario dei componenti del Consiglio regionale)

- 1. Agli assessori è altresì attribuita, per tutta la durata della loro carica, una indennità mensile, aggiuntiva a quella dell'articolo 3, pari a quella fissata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 2/1964.
- 2. Sull'indennità di cui al comma 1 sono disposte le trattenute obbligatorie previste a carico dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali dall'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), nelle misure ivi indicate.

Art. 5

(Rimborso forfetario)

1. Agli assessori compete un rimborso forfetario delle spese di vitto nella stessa misura spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche ed integrazio-

ni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni) e successive modifiche.

2. Il rimborso viene ridotto di un diciottesimo per ogni giornata di trasferta fuori dal territorio regionale con diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il pasto ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6 (Trattamento economico di missione per il Presidente della Giunta regionale e per gli Assessori) e successive modifiche.

Art. 6

(Indennità di fine carica)

- 1. Alla cessazione dalla carica, agli assessori spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, un'indennità di fine carica.
- 2. In caso di morte durante l'esercizio della carica l'indennità spetta agli eredi dell'assessore.
- 3. L'indennità di fine carica è pari all'ultima mensilità dell'indennità di cui all'articolo 4 percepita dall'assessore cessato, moltiplicata per ogni anno di esercizio della carica; la frazione di anno va computata in dodicesimi, calcolandosi come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.

Art. 7

(Assegno vitalizio)

- 1. Agli assessori cessati dalla carica, che abbiano compiuto i sessanta anni di età e che abbiano corrisposto i contributi di cui all'articolo 4 per un periodo di almeno cinque anni, spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, un assegno vitalizio.
- 2. Per la determinazione della misura dell'assegno vitalizio, si applicano, con riferimento all'indennità di cui all'articolo 4, le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 38/1995.
- 3. Ai fini del computo del periodo di mandato eccedente il quinquennio minimo di contribuzione, la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.
- 4. La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, per un massimo di cinque anni, su richiesta dell'assessore che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno dieci anni. In tal caso l'assegno è ridotto proporzionalmente nella misura del cinque per cento del suo ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età.
- 5. Qualora durante la permanenza in carica l'assessore divenga inabile al lavoro in modo permanente e totale trovano applicazione, con riferimento all'indennità di cui all'articolo 4 ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 38/1995. Il Presidente della Regione è autorizzato a sti-

pulare la polizza di cui all'articolo 7 della legge regionale 21/1981 per gli assessori.

- 6. All'assessore che abbia versato i contributi di cui all'articolo 4 per un periodo inferiore a cinque anni ma superiore a trenta mesi si applicano, con riferimento all'indennità di cui all'articolo 4 ed in quanto compatibili, le norme contenute nell'articolo 11 della legge regionale 38/1995, come da ultimo modificato dall'articolo 20 della presente legge.
- 7. L'assessore che sia cessato dalla carica prima della fine della legislatura può esercitare, con riferimento all'indennità di cui all'articolo 4 e secondo le modalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 38/1995, la facoltà ivi prevista per i consiglieri regionali; la domanda va presentata al Presidente della Regione.
- 8. Per la decorrenza dell'assegno vitalizio trovano applicazione le norme di cui all'articolo 13 della legge regionale 38/1995.

Art. 8

(Sospensione dell'assegno vitalizio)

- 1. Qualora l'assessore cessato dalla carica venga nuovamente nominato componente della Giunta regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio, di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata della carica. Alla cessazione della stessa, l'assegno viene ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione, fermo restando il limite massimo di cui all'articolo 8 della legge regionale 38/1995.
- 2. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dello stesso venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad un Consiglio regionale o venga nominato assessore di un'altra Regione; l'assegno è ripristinato dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione da tali mandati o della nuova carica.
- 3. E' obbligo del titolare dell'assegno comunicare alla Giunta regionale l'avvenuta elezione o nomina di cui al comma 2.
- 4. L'erogazione dell'assegno vitalizio all'ex consigliere regionale è analogamente sospesa in caso di nomina del titolare ad assessore regionale.

Art. 9

(Cumulo di assegni vitalizi)

1. Qualora l'assessore maturi il diritto all'assegno vitalizio, sia in relazione a tale carica che in relazione al mandato di consigliere regionale, la somma dei due assegni non può eccedere il limite massimo di cui all'articolo 8 della legge regionale 38/1995.

2. In tal caso la somma complessivamente dovuta fa carico al Consiglio regionale e alla Giunta regionale in parti direttamente proporzionali alla durata del mandato e della carica.

Art. 10

(Adeguamento dell'assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio viene adeguato periodicamente secondo le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 38/1995. L'ammontare della variazione è accertato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11

(Quota dell'assegno vitalizio)

1. In caso di morte dell'assessore trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge regionale 38/1995.

Art. 12

(Collocamento in aspettativa)

- 1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni nominati assessori regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata della carica.
- 2. Il collocamento in aspettativa decorre dalla data di nomina ad assessore regionale. La Segreteria generale della Presidenza della Regione ne dà immediata comunicazione alle amministrazioni di appartenenza, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di nomina ad assessore e perdono effetto dalla data in cui l'assessore cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.
- 3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza.

Art. 13

(Opzione sul trattamento economico)

- 1. Gli assessori in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 possono optare, in alternativa alle indennità di cui agli articoli 3 e 4, per una indennità equivalente al trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
- 2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede a corrispondere all'assessore, in luogo delle indennità di cui agli articoli 3 e 4, una indennità di importo complessivamente equivalente a quello del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

- 3. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento e viene comunicata al Presidente della Regione. L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente della Regione. Se è avvenuta all'atto della nomina, l'opzione ha effetto dalla data medesima. Si applicano le stesse formalità in caso di revoca dell'opzione.
- 4. Le trattenute obbligatorie di cui all'articolo 4 sono operate solo sulla quota di indennità equivalente a quella ivi stabilita.

Art. 14

(Iniziative formative)

- 1. Per finalità di aggiornamento, previa autorizzazione della Giunta regionale, gli assessori possono partecipare, con oneri a carico dell'Amministrazione regionale, a convegni, seminari ed altre iniziative di approfondimento di tematiche di propria competenza, in Italia ed all'estero, nonché iscriversi a specifici corsi in materia informatica o destinati all'apprendimento o all'approfondimento di lingue dell'Unione europea o della Comunità di Alpe Adria.
- 2. Il limite massimo individuale degli oneri di cui al comma 1 è stabilito con regolamento in misura non superiore a quella prevista, per analoghe finalità formative dei consiglieri regionali, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
- 3. Con il medesimo regolamento sono definiti, altresì, le modalità di formulazione e di inoltro delle richieste di partecipazione alle suddette iniziative, nonché i criteri e le modalità di rimborso degli oneri sostenuti.

Art. 15

(Disposizione per la pubblicità della situazione patrimoniale degli assessori)

- 1. Agli assessori si applicano, ai fini della pubblicità della loro situazione patrimoniale, le disposizioni di cui alla legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia) e successive modifiche.
- 2. Per gli assessori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 41/1983 è fissato in trenta giorni da tale data.
- 3. Le competenze rispettivamente attribuite dalla legge regionale 41/1983 all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed al Consiglio regionale sono esercitate, con riguardo agli assessori, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge regionale 41/1983, si applicano anche agli assessori che, eletti consiglieri regionali, si siano dimessi da tale carica per assumere quella di assessore. Le dichiarazioni devono essere indirizzate al Presidente della Regione che le inoltra al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti.

Art. 16

(Divieto di cumulo)

1. Il trattamento indennitario degli assessori non è cumulabile con le indennità connesse con la carica di consigliere regionale.

CAPO III

Modifiche di disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione del Consiglio regionale

Art. 17

(Dotazione e supporti ai gruppi consiliari e ai loro appartenenti nonché ai Presidenti delle Commissioni consiliari)

1. L'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari), è sostituito dal seguente:

«Art. 3

- 1. Ai gruppi consiliari vengono corrisposti, per l'esercizio delle loro funzioni, contributi a carico del bilancio del Consiglio, calcolati mensilmente sulla base del numero dei componenti del gruppo stesso.
- 2. Le competenze di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, moltiplicando il numero degli appartenenti a ogni gruppo consiliare al 70 per cento della quota mensile a disposizione dei deputati per le spese telefoniche, addizionata al 70 per cento della quota mensile erogata ai deputati dalla Camera, anche attraverso il gruppo di appartenenza, quale rimborso forfetario per le spese sostenute per retribuire i propri collaboratori e per quelle necessarie a svolgere, anche nel collegio, il proprio mandato.
- 3. Per ogni consigliere di sesso femminile è assegnata al gruppo di appartenenza una ulteriore dotazione finanziaria calcolata nel 10 per cento dell'importo pro capite di cui al comma 2.
- 4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.».

- 2. All'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), come modificato dall'articolo 9, comma 72, della legge regionale 3/2002, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al termine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: «Ai gruppi è altresì concesso un ufficio di rappresentanza all'interno dei locali della Regione nelle circoscrizioni in cui sono rappresentati, di dimensione commisurata all'entità della rappresentanza stessa.»;
- b) al sesto comma, dopo le parole «attività istituzionale» sono aggiunte le parole «o al rapporto fra eletto ed elettori».
- 3. All'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 52/1980, la parola «quindici» è sostituita dalla parola «quattro» in tutte le ricorrenze.
- 4. All'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), come da ultimo modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio, nonché dei Presidenti delle Commissioni»;
 - b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
- «2 bis. I Presidenti delle Commissioni consiliari si avvalgono, ciascuno, dell'opera di un addetto di segreteria di categoria non superiore a D o equiparata. Il personale assegnato ai gruppi di appartenenza dei Presidenti delle Commissioni è ridotto complessivamente di una unità di categoria C o equiparata.»;
- c) al comma 3, le parole «1 e 2» sono sostituite dalle parole «1, 2 e 2 bis»;
- d) al comma 4 bis, dopo le parole «dei Vicepresidenti del Consiglio regionale», sono aggiunte le parole «e dei Presidenti delle Commissioni».

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18

(Decorrenza di norme)

- 1. Per i componenti della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina di cui al Capo II trova applicazione a decorrere dai provvedimenti di proclamazione, nomina o elezione.
- 2. Le indennità aggiuntive di cui all'articolo 3 della legge regionale 21/1981 vengono adeguate, nei termini percentuali ivi previsti, alle indennità di carica di cui alla presente legge a decorrere dall'1 luglio 2003.

3. Le modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 17 hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2004.

Art. 19

(Abrogazioni)

- 1. Sono abrogati in particolare:
- a) gli articoli 22 e 25, comma 2, della legge regionale 7/1988 e successive modifiche;
- b) l'articolo 1 della legge regionale 2/1964;
- c) il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 38/1995.

Art. 20

(Modifiche alla legge regionale 38/1995)

- 1. All'articolo 11 della legge regionale 38/1995, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 12/2003, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Il consigliere che abbia versato i contributi di cui all'articolo 3 per un periodo inferiore a cinque anni ma superiore a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio commisurato a cinque anni di contribuzione.»;
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
- «5. Analogo diritto compete nel caso di versamenti dei contributi per un periodo inferiore a trenta mesi e nei casi in cui il consigliere sia stato dichiarato ineleggibile o decaduto.».

Art. 21

(Norme finanziarie)

- 1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 1, relativamente all'indennità di carica del Presidente del Consiglio regionale, fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 2. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1 relativamente all'indennità di carica del Presidente della Regione e comma 2, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 13, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 2.689.600 euro, suddivisa in ragione di 537.920 euro per l'anno 2003 e di 1.075.840 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previ-

- sione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 101 (1.1.110.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 Servizio Affari generali spese correnti con la denominazione «Indennità di carica al Presidente della Regione ed agli assessori regionali» e con lo stanziamento complessivo di 2.689.600 euro, suddiviso in ragione di 537.920 euro per l'anno 2003 e di 1.075.840 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
- 3. In relazione al disposto di cui all'articolo 4, comma 2, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, è previsto lo stanziamento di complessivi 755.000 euro, suddiviso in ragione di 151.000 euro per l'anno 2003 e di 302.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 3.7.2003 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, al Titolo III -Categoria 3.7 - rubrica n. 1 - con la denominazione «Entrate diverse connesse all'esercizio del mandato degli assessori regionali» con riferimento al capitolo 726 (3.7.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 - Servizio Affari generali - con la denominazione «Entrate derivanti dalla contribuzione obbligatoria sull'indennità aggiuntiva degli assessori regionali» e con lo stanziamento complessivo di 755.000 euro, suddiviso in ragione di 151.000 euro per l'anno 2003 e di 302.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
- 4. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 147.000 euro, suddivisa in ragione di 29.000 euro per l'anno 2003 e di 59.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 98 (1.1.141.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 Servizio Affari generali spese correnti con la denominazione «Rimborso forfetario delle spese di vitto spettante agli assessori regionali» e con lo stanziamento complessivo di 147.000 euro, suddiviso in ragione di 29.000 euro per l'anno 2003 e di 59.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
- 5. Per le finalità previste dall'articolo 6, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per 1'anno 2003, con riferimento al capitolo 102 (1.1.141.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 Servizio Affari generali spese correnti con la denomina-

zione «Indennità di fine carica agli assessori regionali o agli aventi diritto in caso di morte» e con lo stanziamento complessivo di 30.000 euro, suddiviso in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005.

- 6. Per le finalità previste dall'articolo 7, commi da 1 a 4 e comma 5, primo periodo, dall'articolo 10 e dall'articolo 11, nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, è istituito «per memoria» il capitolo 104 (1.1.110.1.01.01) alla rubrica n. 1 Servizio Affari generali spese correnti con la denominazione «Assegno vitalizio agli assessori regionali o agli aventi diritto in caso di morte».
- 7. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 5, secondo periodo, è autorizzata la spesa ripartita di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2007, con l'onere di 30.000 euro relativo alle quote autorizzate dal 2003 al 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 105 (1.1.141.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 - Servizio Affari generali - spese correnti - con la denominazione «Spese per la copertura assicurativa contro i rischi da infortunio degli assessori regionali sofferti nel periodo di esercizio del mandato» e con l'onere relativo alle quote autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
- 8. In relazione al disposto di cui all'articolo 7, comma 5, secondo periodo, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio 2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.7.2003, è istituito «per memoria» il capitolo 727 (3.7.2) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 Servizio Affari generali con la denominazione «Rientri delle quote dei premi per la copertura assicurativa dei rischi da infortunio derivanti da attività privata degli assessori regionali durante l'esercizio del mandato».
- 9. In relazione al disposto di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.7.2003, è istituito «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 1 Servizio Affari generali il capitolo 728 (3.7.2) con la denominazione «Entrate derivanti dalla contribuzione volontaria degli assessori regionali cessati dalla carica e/o dalla ricongiunzione di periodi afferenti mandati

già svolti ai fini del conseguimento dell'assegno vitalizio».

- 10. In relazione al combinato disposto di cui all'articolo 7, comma 6, della presente legge e all'articolo 11 della legge regionale 38/1995, nell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, è istituito «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il capitolo 106 (1.1.141.1.01.01), alla rubrica n. 1 Servizio Affari generali spese correnti con la denominazione «Restituzione di contributi agli assessori regionali che non si sono avvalsi della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38».
- 11. Per le finalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), è autorizzata la spesa complessiva di 1.638.250 euro, suddivisa in ragione di 301.250 euro per l'anno 2003 e di 668.500 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 103 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è incrementato di pari importo.
- 12. Per gli oneri relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, derivanti dall'applicazione della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di 363.600 euro suddivisa in ragione di 72.720 euro per l'anno 2003 e di 145.440 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 52.5.8.1.687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è incrementato di pari importo.
- 13. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 25.000 euro, suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2003 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 110 (1.1.110.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 1 Servizio affari generali spese correnti con la denominazione «Spese per la partecipazione degli assessori della Giunta regionale a conve-

gni seminari ed altre iniziative di approfondimento di tematiche di propria competenza in Italia e all'estero nonché per la iscrizione a corsi» e con lo stanziamento complessivo di 25.000 euro, suddiviso in ragione di 5.000 euro per l'anno 2003 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

- 14. Ai sensi del disposto di cui all'articolo 10, comma 6 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, i capitoli di nuova istituzione di cui ai commi 2, 4, 5, 6, 7 e 10 sono inseriti rispettivamente nell'elenco delle spese obbligatorie e nell'elenco delle spese di funzionamento annessi al documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ed al bilancio per l'anno 2003.
- 15. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa prevista dai commi 2, 4, 5, 7, 11, 12 e 13 pari a complessivi 4.943.450 euro, suddivisi in ragione di 965.890 euro per l'anno 2003, di 1.978.780 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si fa fronte come di seguito indicato:
- a) per complessivi 755.000 euro, suddivisi in ragione di 151.000 euro per l'anno 2003, e di 302.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con le entrate di pari importo previste al comma 3;
- b) per complessivi 820.000 euro, suddivisi in ragione di 150.000 euro per l'anno 2003 e di 335.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 100 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;
- c) per complessivi 3.368.450 euro, suddivisi in ragione di 664.890 euro per l'anno 2003, di 1.341.780 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, relativamente alle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni dal 2003 al 2005; le somme autorizzate per gli anni 2006 e 2007 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
- 16. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 possono essere autorizzate aperture di credito a favore di un funzionario delegato.

- 17. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 54/1973, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, fanno carico, a decorrere dall'anno 2004, all'unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.
- 18. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 8/2000, come aggiunto dall'articolo 17, comma 4, lettera b), fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
- a) U.P.B. 52.2.4.1.1 capitolo 550;
- b) U.P.B. 52.2.8.1.659 capitoli 9630 e 9631;
- c) U.P.B. 52.5.8.1.687 capitolo 9650.

Art. 22

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 agosto 2003

per il Presidente
IL VICE PRESIDENTE:
MORETTON

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinyio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 34 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 («Statuto Speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»), come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera n), della legge costituzionale 2/2001, è il seguente:

Art. 34

La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

- Il testo dell'articolo 5, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 è il seguente:

Art. 5

(Modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.)

(omissis)

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

(omissis)

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21

- 1. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla designazione dell'Assessore effettivo che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento e che assume la denominazione di Vice Presidente della Giunta regionale.
- 2. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla assegnazione degli Assessori ai singoli Assessorati o ad altri incarichi, determinando contestualmente la loro denominazione in relazione agli Assessorati cui sono assegnati, nonché alla sostituzione degli Assessori effettivi, in caso di assenza o impedimento, con Assessori supplenti.
- 3. Per Assessorato intendesi il complesso degli Uffici ai quali è preposto lo stesso Assessore effettivo.
- 4. Agli Assessori sono attribuite le materie di competenza degli Uffici cui sono preposti.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2, come da ultimo modificato dall'articolo 2, commi 2 e 3, della legge regionale 38/1995, è il seguente:

Art. 2

La misura dell'indennità di presenza di cui all'articolo 19, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione è fissata, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in un importo che non superi il 5% delle competenze mensili lorde spettanti ai componenti della Camera dei Deputati in base agli articoli 1 e 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. In ogni caso l'importo complessivo mensile lordo non potrà superare il 70% di dette competenze.

L'ammontare mensile dell'indennità di presenza può, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, essere stabilito, anche in misura forfettaria costante entro il limite massimo del 70% delle competenze mensili lorde di cui al comma precedente, spettanti ai componenti della Camera dei Deputati.

Le variazioni delle competenze spettanti ai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità dei

consiglieri regionali con la medesima decorrenza.

L'ammontare della variazione è accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Per ogni giornata di assenza ingiustificata dalle sedute del Consiglio o delle Commissioni permanenti verrà operata, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, una trattenuta pari ad un trentesimo della predetta indennità mensile forfettizzata.

Per la corresponsione dell'assegno di cui all'articolo 15, comma 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e sostituito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, la percentuale di riduzione dell'indennità di cui al primo comma è fissata nella misura del 36 per cento.

Al consigliere che sia stato sospeso è corrisposto, in caso di provvedimento di proscioglimento, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del quarto comma e l'indennità ad esso spettante.

Note all'articolo 4

- Per il testo dell'articolo 2 della legge regionale 2/1964 vedi nota all'aricolo 3.
- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, è il seguente:

Art. 3

(Trattenute sulla indennità di presenza)

1. Sulla indennità di presenza di cui all'articolo 1 lett. a) sono disposte le trattenute obbligatorie nella misura del cinque per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato, del diciassette per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio, nonché del due per cento per la quota dell'assegno di cui all'articolo 16.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 16/1995, è il seguente:

Art. 4

- 1. Ai consiglieri regionali, senza distinzione di carica, viene corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese di vitto e di esercizio automezzo sulla base di diciotto giorni di accesso alle sedi in cui operano i vari organi, enti ed uffici regionali.
- 2. Il rimborso delle spese di vitto è determinato in misura corrispondente a quella prevista per un pasto giornaliero per i dipendenti regionali inviati in missione fuori dal territorio regionale ai sensi dell'art. 119 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modifiche e integrazioni.
- 3. Il rimborso per l'esercizio automezzo viene stabilito annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio con riferimento alle tabelle aggiornate dall'Automobile Club Italiano relative ai costi di esercizio auto per chilometro, riferiti a una percorrenza media annua di trentamila chilometri.
- 4. Ai predetti fini le percorrenze per ogni singolo viaggio di andata e ritorno vengono stabilite nel seguente chilometraggio: per i consiglieri della Circoscrizione di Trieste, chilometri cinquanta; per i consiglieri della Circoscrizione di Gorizia, chilometri centoquaranta; per i consiglieri della Circoscrizione di Udine, chilometri duecento; per i consiglieri delle Circoscrizioni di Pordenone e di Tolmezzo, chilometri trecento.
- 5. Per ogni giornata di assenza dalle sedute di Consiglio o di Commissioni permanenti con presenza obbligatoria ed indipendentemente dalla causa, viene trattenuto un diciottesimo del rimborso forfettario di cui al comma
- 6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano, ad eccezione del rimborso delle spese di vitto, nei confronti dei consiglieri regionali che hanno a propria disposizione, per lo svolgimento del loro mandato, una autovettura di servizio o di rappresentanza.
- 7. Nel caso di residenza in un Comune appartenente ad una Circoscrizione diversa da quella di elezione, i consiglieri regionali possono optare, come sede di riferimento chilometrico, per la Circoscrizione nella quale risiedono all'atto dell'accettazione della candidatura.
- 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consiglieri regionali sospesi ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 mar-

zo 1990, n. 55, come inserito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16

- Il testo dell'articolo 2 bis della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6, come modificato dall'articolo 37, secondo comma, della legge regionale 81/1982, è il seguente:

Art. 2 bis

Qualora venga chiesto il rimborso delle spese di alloggio o vitto, effettivamente sostenute e debitamente documentate, l'indennità di trasferta è ridotta rispettivamente di 1/3 e di 1/6 per pasto.

I rimborsi di cui al precedente comma sono dovuti anche quando non si consegue il diritto all'indennità di trasferta.

Note all'articolo 7

- I testi degli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 38/1995, sono i seguenti:

Art. 8

(Misura dell'assegno vitalizio)

- 1. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in misura percentuale sull'importo lordo della indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, riferita al mese da cui decorre l'assegno stesso.
- 2. La misura massima dell'assegno è fissata al cinquantacinque per cento della predetta indennità e spetta dopo almeno venti anni di contribuzione.
- 3. La misura dell'assegno varia in relazione al numero di anni di contribuzione secondo l'allegata Tabella A.

Art. 9

(Diritto all'assegno vitalizio in caso di inabilità del consigliere regionale)

- 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, l'assegno vitalizio compete altresì ai consiglieri che durante l'esercizio del mandato siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente e totale, sempre che cessino dal mandato e qualunque sia l'età, purché siano stati corrisposti i contributi per più di trenta mesi. In tal caso la quota dell'assegno è commisurata agli anni effettivi di contribuzione; la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.
- 2. L'assegno spetta anche se l'inabilità, dovuta a cause verificatesi nel corso del mandato, insorga e sia provata dopo la cessazione del mandato stesso, ma entro il termine di cinque anni dalla sua cessazione.
- 3. Se, nonostante la dichiarazione di inabilità, il consigliere svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente o autonomo, l'assegno vitalizio non spetta e, se già concesso, è sospeso. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio può far eseguire in merito ogni accertamento ritenuto opportuno e richiedere all'interessato eventuali documentazioni giustificative.
- 4. La corresponsione dell'assegno può essere subordinata a verifiche sul permanere delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.

Art. 10

(Accertamento dell'inabilità)

- 1. L'accertamento dell'inabilità è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati di volta in volta dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e uno indicato dall'interessato.
- 2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.
- 3. Costituiscono, in ogni caso, permanente inabilità a proficuo lavoro le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della tabella A annessa al DPR 30 dicembre 1981, n. 834, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.
- 4. Qualora sia dichiarata l'inabilità, l'assegno vitalizio compete dal giorno in cui è stata presentata la relativa domanda.
 - Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 21/1981, è il seguente:

Art. 7

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura contro i rischi derivanti ai consiglieri da infortuni sofferti nel periodo di esercizio del mandato, ponendo a totale carico dei consiglieri stessi la quota del premio relativa alla copertura dei rischi da attività privata.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 38/1995, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 12/2003, e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 11

(Contributi volontari)

- 1. Il consigliere che abbia versato i contributi di cui all'articolo 3 per un periodo inferiore a cinque anni ma superiore a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio commisurato a cinque anni di contribuzione.
- 2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di cessazione del mandato. Il versamento deve avvenire in unica soluzione entro centottanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza, a pena di decadenza. L'ammontare è determinato con riferimento all'indennità di presenza vigente alla data del versamento.
- 3. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere dichiarato ineleggibile con provvedimento definitivo o dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 15, comma 4 quinquies della legge 19 maggio 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
- 4. Il consigliere che non si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del cento per cento, senza rivalutazione monetaria nè corresponsione di interessi.
- 5. Analogo diritto compete nel caso di versamenti dei contributi per un periodo inferiore a trenta mesi e nei casi in cui il consigliere sia stato dichiarato ineleggibile o decaduto.
- 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti dei consiglieri già cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge.
- I testi degli articoli 12 e 13 della legge regionale 38/1995, sono i seguenti:

Art. 12

(Ricongiunzione)

- 1. Il consigliere che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione dei contributi ai sensi dell'articolo 11, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto, su domanda, a versare nuovamente i contributi, per il periodo di mandato svolto, nella misura corrispondente a quella vigente alla data del nuovo versamento.
- 2. La domanda va presentata al Presidente del Consiglio regionale nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di inizio di corresponsione della indennità di presenza; il versamento dei contributi pregressi va fatto entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda, pena la decadenza.

Art. 13

(Decorrenza dell'assegno)

- 1. L'assegno vitalizio spetta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere, cessato dal mandato, ha maturato il diritto all'assegno medesimo.
 - 2. L'assegno vitalizio viene corrisposto in mensilità posticipate.
- 3. L'assegno vitalizio e la quota di assegno di cui all'articolo 16 vengono liquidati d'ufficio.

Nota all'articolo 8

- Per il testo dell'articolo 8 della legge regionale 38/1995 vedi nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 9

- Per il testo dell'articolo 8 della legge regionale 38/1995 vedi nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 38/1995 è il seguente:

Art. 15

(Adeguamento dell'assegno vitalizio)

- 1. Le variazioni dell'ammontare della indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 determinano, con la medesima decorrenza e sulla base delle percentuali previste dalla tabella A allegata alla presente legge, la variazione dell'ammontare dell'assegno vitalizio.
- 2. L'ammontare di detta variazione è accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Note all'articolo 11

- I testi degli articoli 16 e 17 della legge regionale 38/1995 sono i seguenti:

Art. 16

(Quota dell'assegno vitalizio)

- 1. Dopo la morte del consigliere, hanno diritto a conseguire una quota dell'assegno vitalizio, secondo quanto previsto dall'articolo 17:
- a) il coniuge o il convivente «more uxorio» che abbia i requisiti di impegno e di stabilità indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale:
- b) i figli fino al diciottesimo anno di età;
- c) i figli fino al ventiseiesimo anno di età se studenti o titolari di reddito inferiore a quello previsto per le persone fiscalmente a carico;
- d) i figli inabili a proficuo lavoro in modo permanente ed assoluto.
- 2. Condizione indispensabile per il conseguimento della quota dell'assegno vitalizio è che il consigliere, al momento del decesso, abbia maturato il requisito di contribuzione prescritto per il diritto all'assegno, salvo quanto disposto dal comma 3.
- 3. Se il consigliere decede nel corso della legislatura, la quota dell'assegno spetta agli aventi causa purché il consigliere abbia versato contributi per più di trenta mesi. In tal caso la quota dell'assegno è commisurata agli anni effettivi di contribuzione; la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.

Art. 17

(Misura della quota dell'assegno)

- 1. La quota riferita all'assegno che sarebbe spettato al consigliere deceduto è attribuita ai soggetti di cui all'articolo 16, nella misura complessiva del sessanta per cento.
- 2. In caso di mancanza o di morte successiva del coniuge o del convivente «more uxorio» la quota dell'assegno è suddivisa tra i figli in parti uguali. Se uno di essi decede, o perde altrimenti il diritto, la quota dell'assegno viene ridistribuita tra gli altri figli.
- 3. Qualora uno dei beneficiari della quota entri a far parte del Consiglio regionale, del Parlamento nazionale, di quello europeo o di altro Consiglio regionale, il pagamento resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo. Si applica il disposto del comma 3 dell'articolo 14.
- 4. La quota dell'assegno vitalizio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere.

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 33/1992, è il seguente:

Art. 1

I Consiglieri regionali, entro sessanta giorni dalla proclamazione, sono tenuti a presentare presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2 punti 1, 2 e 3 della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Unitamente alle dichiarazioni di cui al precedente comma, i Consiglieri regionali sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge 5 luglio 1982, n. 441, concernenti la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

Gli stessi Consiglieri sono tenuti, altresì, a presentare nei termini previsti le variazioni delle rispettive situazioni patrimoniali, ai sensi degli articoli 3 e 4 della citata legge 5 luglio 1982, n. 441.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 41/1983, è il seguente:

Art. 4

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio regionale hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui all'articolo 1.

A tal fine, il Bollettino Ufficiale della Regione, nel quale sono pubblicate le dichiarazioni suindicate, è reso disponibile per la consultazione da parte dei soggetti predetti.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio regionale hanno, altresì, diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio regionale, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Note all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come modificato dall'articolo 9, comma 72, della legge regionale 3/2002 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 2

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assegna a ciascun gruppo consiliare una sede adeguata anche in relazione alla sua consistenza numerica. Ai gruppi è altresì concesso un ufficio di rappresentanza all'interno dei locali della Regione nelle circoscrizioni in cui sono rappresentati, di dimensione commisurata all'entità della rappresentanza stessa.

L'Ufficio di Presidenza provvede, con spese a carico dei fondi a disposizione del Consiglio, all'allestimento, all'arredamento ed alla attrezzatura di dette sedi.

Sono altresì poste in carico dei fondi del Consiglio regionale le spese per l'allacciamento degli apparecchi telefonici, nonché quelle di cancelleria, per canoni, conversazioni, o servizi telefonici di ogni singolo gruppo.

I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.

In caso di cambiamento del Presidente del gruppo, il Presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico all'Economo del Consiglio regionale, il quale li dà in carico al Presidente subentrante.

L'utilizzazione, da parte dei gruppi consiliari, di locali di proprietà regionale diversi da quelli di cui al primo comma, anche esterni alla sede del Consiglio regionale, per l'assolvimento di esigenze temporanee connesse all'attività istituzionale *o al rapporto fra eletto ed elettori*, non comporta alcun onere a loro carico.

- Il testo dell'articolo 4, comma 1, lett. b), della legge regionale 52/1980, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 12/2003 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 4

- 1. Alle segreterie di ciascun gruppo consiliare è assegnato il personale entro i seguenti limiti:
- a) una unità di categoria D o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui si applicano l'indennità e le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari;
- b) due unità di categoria D o equiparata per i gruppi fino a *quattro* consiglieri o tre unità con la medesima categoria per i gruppi con più di *quattro* consiglieri;
- c) una unità di categoria C o equiparata ogni due consiglieri privi di incarichi di Giunta iscritti al gruppo;
- d) una unità di categoria C o equiparata ogni tre consiglieri con incarichi di Giunta iscritti al gruppo;
- una ulteriore unità di categoria C o equiparata qualora le eccedenze di consiglieri considerate «resti» nel riparto di cui alle lettere c) e d) siano equivalenti complessivamente a tre.
- 2. Qualora al gruppo misto appartengano meno di tre consiglieri non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d); qualora al gruppo

misto appartenga un solo componente non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d), ed è assegnata una sola unità di cui al comma 1, lettera b).

- 3. Al personale delle segreterie dei gruppi consiliari di cui al comma 1, lettere b) e c), spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari.
- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8, come da ultimo modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 10/2002 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 9

(Segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio, nonché dei Presidenti delle Commissioni)

- 1. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale di un ufficio di segreteria composto da un dipendente con qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario, che ne è responsabile, da due dipendenti con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere, nonché da un autista di rappresentanza.
- 2. I Vice Presidenti del Consiglio regionale si avvalgono, ciascuno, dell'opera di un addetto di segreteria, con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere.
- 2 bis. I Presidenti delle Commissioni consiliari si avvalgono, ciascuno, dell'opera di un addetto di segreteria di categoria non superiore a D o equiparata. Il personale assegnato ai gruppi di appartenenza dei Presidenti delle Commissioni è ridotto complessivamente di una unità di categoria C o equiparata.
- 3. Il personale di cui ai commi 1, 2 e 2 bis può essere scelto tra dipendenti di ruolo, con qualifica equiparabile, di altre pubbliche Amministrazioni in posizione di comando. Il comando è disposto dall'Amministrazione di provenienza su richiesta di quella regionale.
- 4. Il personale in posizione di comando, di cui al comma 3, è collocato in soprannumero all'organico dell'Amministrazione regionale limitatamente alla durata dell'incarico.
- 4 bis. Il segretario particolare del Presidente del Consiglio regionale e gli addetti di segreteria dei Vicepresidenti del Consiglio regionale e dei *Presidenti delle Commissioni* possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e con qualifica non superiore a quella di consigliere, tra persone estranee alla pubblica Amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso mediante pubblico concorso alle qualifiche funzionali di assunzione. Nelle more della definizione, in sede di contrattazione collettiva, del trattamento economico spettante al personale assegnato alle segreterie particolari, al segretario particolare e agli addetti di segreteria, assunti ai sensi del presente comma, spetta lo stipendio iniziale annuo lordo previsto per il personale regionale con qualifica funzionale corrispondente a quella di assunzione, nonché un'indennità mensile lorda pari rispettivamente a quella di cui all'articolo 110, quinto comma, della legge regionale 53/1981 e a quella di cui all'articolo 110, sesto comma, della medesima legge regionale.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 21/1981 è il seguente:

Art. 3

Ai Consiglieri eletti a far parte dell'Ufficio di Presidenza compete una indennità aggiuntiva di funzione nella misura del 60% dell'indennità di carica degli Assessori regionali, se eletti Vice Presidenti del Consiglio; nella misura del 40% dell'indennità di carica degli Assessori regionali se eletti Segretari dell'Ufficio di Presidenza.

Ai Consiglieri eletti Presidenti di Commissione permanente o speciale compete una indennità aggiuntiva di funzione in misura uguale a quella spettante ai Consiglieri Segretari dell'Ufficio di Presidenza.

Al Presidente del Consiglio compete un trattamento complessivo pari a quello goduto dal Presidente della Giunta regionale.

Le indennità previste al primo e al secondo comma non sono tra loro cumulabili.

Note all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 7/1988, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 25

- 1. Il Presidente della Giunta regionale può delegare agli Assessori effettivi ed ai supplenti la trattazione degli affari concernenti le materie di cui al comma 2, lettere b), c) e d) dell'articolo 24; relativamente alla trattazione degli affari di competenza degli uffici della Presidenza di cui alla lettera c), la delega deve essere unitaria per ciascuna Direzione regionale o Servizio della Segreteria generale.
 - 2. (Abrogato).
- 3. Ove per la materia delegata ai sensi del comma 1 non sia prevista una struttura stabile di livello direzionale, il Presidente della Giunta regionale può, per la trattazione degli affari inerenti alla materia stessa istituire, secondo la procedura di cui all'articolo 29, comma 4, una struttura stabile di livello inferiore al Servizio, determinandone contestualmente il contingente di personale, distinto per qualifiche funzionali.
- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 38/1995, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 4

(Indennità di carica e indennità di funzione)

- 1. (Abrogato).
- 2. L'indennità di funzione spettante ai Vicepresidenti del Consiglio, ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza e ai Presidenti di Commissione permanente o speciale è disciplinata dall'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21.
- 3. La corresponsione dell'indennità di carica al Presidente del Consiglio regionale e dell'indennità di funzione ai Vicepresidenti del Consiglio e ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza spetta fino alla data dell'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza; al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori l'indennità di carica spetta fino alla data dell'elezione della nuova Giunta regionale. Le predette indennità spettano comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche o funzioni.

Nota all'articolo 20

- Per il testo dell'articolo 11 della legge regionale 38/1995 vedi nota all'articolo 7.

Note all'articolo 21

- Per il testo dell'articolo 11 della legge regionale 38/1995 vedi nota all'articolo 7.
- Il testo dell'articolo 24, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificato dall'articolo 34 della legge 342/2000, è il seguente:

Art. 24

(Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)

1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 23, che corrispondono redditi di cui all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.

1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti.

1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come modificato dall'articolo 8, comma 55, della legge regionale 4/2001, è il seguente:

Art. 10

(Documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione)

- 1. Al bilancio di previsione è allegato un documento tecnico di accompagnamento e specificazione, recante la disaggregazione delle unità previsionali di base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa in uno o più capitoli ai fini della gestione e della predisposizione del rendiconto generale di cui all'articolo 43.
- I capitoli costituiscono le unità fondamentali del documento tecnico, sono classificati in relazione ai contenuti economici e funzionali e definiti secondo il rispettivo oggetto, con evidenza delle relative disposizioni legislative di riferimento.
- 3. In relazione alle norme vigenti in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti, i capitoli di entrata e di spesa sono ordinati per servizi, nell'ambito della rubrica di riferimento, secondo la ripartizione amministrativa interna delle competenze all'accertamento delle entrate ed alla gestione della spesa. I servizi costituiscono autonomi centri di responsabilità amministrativa.
- 4. Il documento tecnico costituisce la sede di riscontro per la specifica imputazione delle previsioni di entrata e di spesa disposte con la legge finanziaria e con i provvedimenti legislativi e amministrativi di variazione al bilancio adottati in corso d'esercizio.
- 5. Il documento tecnico è corredato di appositi prospetti che riportano le assegnazioni di fondi a destinazione di spesa vincolata di cui all'articolo 14, le spese finanziate con il ricavo derivante da operazioni di mutuo, le spese finanziate con prestiti obbligazionari mediante emissione di Buoni ordinari regionali, e, suddivisi per partite in relazione all'oggetto, gli accantonamenti a fondo globale rispettivamente di parte corrente e capitale.
- 6. In appositi elenchi annessi al documento tecnico sono riportati i capitoli relativi a spese obbligatorie, a spese d'ordine, a spese di funzionamento, nonché le spese considerate impreviste.
- 7. Il documento tecnico e gli annessi elenchi sono approvati con apposito articolo della legge di bilancio.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 4

- presentato al Consiglio regionale in data 3 luglio 2003;
- assegnato alla V Commissione permanente in data 23 luglio 2003;
- dichiarato urgente dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del Regolamento interno, nella seduta antimeridiana di data 23 luglio 2003;
- esaminato dalla V Commissione permanente nelle sedute del 24, 25 e 30 luglio 2003 e approvato, a maggioranza, con modifiche, in tale ultima seduta, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Alzetta e, di minoranza, dei consiglieri Ciriani, Molinaro e Pedicini;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 4 agosto 2003; legge

- approvata dal Consiglio medesimo, a maggioranza, con modifiche, in tale ultima seduta;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/5353-03 dell'11 agosto 2003.

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2003, n. 14.

Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Disposizioni di carattere finanziario)

- 1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), il saldo finanziario complessivo presunto di 497.129.046,86 euro - iscritto tra le entrante nel bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e nel bilancio per l'anno 2003, in applicazione dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1999 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2002, nell'importo di 603.050.752,59 euro, con una differenza in aumento di 105.921.705,73 euro, di cui 97.622.779,97 euro costituiscono quota vincolata alle spese autorizzate dalle seguenti disposizioni con riferimento ai capitoli di spesa del documento tecnico allegato ai bilanci citati e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
- a) articolo 2, comma 11 tabella B capitolo 1600 1.033.628,93 euro;
- b) articolo 3, comma 2 capitolo 4306 3.554.814,41 euro;
- c) articolo 3, comma 18 tabella C capitolo 4355 limitatamente a 15 milioni di euro; capitolo 4860 2.050.000 euro;
- d) articolo 4, comma 1 capitolo 2259 4.824.001,50 euro:

- e) articolo 4, comma 12 capitolo 3294 287.332,33 euro;
- f) articolo 4, comma 13 capitolo 3298 3.605.973,97 euro;
- g) articolo 4, comma 16 capitolo 9500 669.171,70 euro;
- h) articolo 4, comma 24 tabella D capitolo 3308 785.786.82 euro;
- i) articolo 6, comma 46 tabella F capitolo 5930 793.779,43 euro;
- j) articolo 7, comma 22 tabella G capitolo 9660 62.144.717,73 euro; capitolo 6000 157.619,28 euro; capitolo 7520 2.715.953,87 euro.
- 2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A1; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione «modifica di denominazione».
- 3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, relative ad assegnazioni statali, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A2; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 2

(Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni le risorse attribuite dallo Stato a seguito dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvata dal CIPE con deliberazione n. 70 del 3 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2001, nel limite delle somme effettivamente trasferite e per le finalità di cui all'accordo di programma quadro tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Gli interventi previsti dall'accordo di programma sono finanziati fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. A detti interventi si applicano le disposizioni re-

gionali sui lavori pubblici.

- 2. Agli interventi di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 4.673.428 euro autorizzata per l'anno 2003 con l'articolo 1, comma 3 (tabella A2), a carico dell'unità previsionale di base 1.3.24.2.1404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3376, di nuova istituzione, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 3. I due limiti d'impegno ventennali di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (Legge finanziaria 1990), e all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991), sono assegnati in unica soluzione, per l'annualità 2004 e per quelle successive, a ciascun Comprensorio montano nella misura dell'ammontare delle annualità concesse, nell'anno 2003 e per il medesimo titolo, a ciascuna Comunità montana alla quale sono succeduti.
- 4. Con riferimento ai limiti di impegno di cui al comma 3, alle Province di Trieste e Gorizia è assegnato, complessivamente, l'ammontare dell'annualità attribuita nell'anno 2003 alla Comunità montana del Carso alla quale sono succedute.
- 5. In relazione al disposto dei commi 3 e 4, nell'unità previsionale di base 1.1.10.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, la denominazione del capitolo 1623 dell'allegato documento tecnico è sostituita dalla seguente: «Assegnazioni annue costanti a favore delle Province, dei Comprensori montani e degli altri enti succeduti alle soppresse Comunità montane, in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10».
- 6. La quota di cui al comma 4 è suddivisa tra le due Province per il 30 per cento in base alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna delle anzidette Province, calcolata al 31 dicembre 2002, e per il 70 per cento in base al rispettivo territorio montano di pertinenza, ed erogata in unica soluzione.
- 7. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), ai fini dell'individuazione dei criteri e delle modalità per l'adesione al patto di stabilità da parte delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti:
- a) si considerano finanziate con trasferimenti con vincolo di destinazione anche le spese sostenute con contributi attribuiti a tale titolo a Province e Comuni da altri soggetti che non rientrano nel patto di stabilità interno;
- b) si considerano spese eccezionali le spese sostenute mediante l'utilizzo di avanzi d'amministrazione

nei termini di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché le spese correnti sostenute mediante l'utilizzo delle entrate derivanti dall'applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli).

- 8. L'Amministrazione regionale, sentita l'Assemblea delle Autonomie locali provvede, entro il 15 settembre 2003, ad adeguare il regolamento di cui all'articolo 3, comma 16, della legge regionale 1/2003 alle previsioni di cui al comma 7.
- 9. Il Comune di Cividale del Friuli è autorizzato a sostituire uno o più interventi già individuati dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 41 dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), con un intervento finalizzato al completamento della ristrutturazione dell'edificio «ex eliporto» da adibire a sede del distaccamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per un importo pari agli interventi sostituiti. A tal fine il Comune di Cividale del Friuli presenta alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, apposita domanda indicante l'intervento o gli interventi da sostituire, corredata del progetto definitivo dell'opera pubblica sopra richiamata. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore alle finanze, approva l'integrazione e modifica il programma di opere pubbliche previsto dal comma 37 dell'articolo 3 della legge regionale 4/2001 e la trasmette alla Cassa depositi e prestiti per la successiva erogazione dei finanziamenti.
- 10. Con le medesime modalità previste dal comma 9 possono essere approvate ulteriori integrazioni e modifiche al programma di opere pubbliche previsto dall'articolo 3, comma 37, della legge regionale 4/2001, su richiesta degli enti interessati, da presentarsi alla Direzione regionale per le autonomie locali entro il 30 novembre 2003.
- 11. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la

classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art.

(Finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali)

- 1. Le maggiori risorse complessivamente accertate nell'importo di 3.554.814,41 euro, determinato ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge 388/2000, configurantesi quale compensazione delle eccedenze negative di risorse finanziarie spettanti ai sensi dell'articolo 42, comma 7, del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera e), della citata legge 388/2000, sono destinate al finanziamento del maggior fabbisogno della spesa sanitaria relativa all'anno 2002.
- 2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 3.554.814,41 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.41.1.222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4306 (1.1.157.2.08.08) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 41 Servizio della finanza sanitaria con la denominazione «Finanziamento agli enti che esercitano nella regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale per il maggior fabbisogno della spesa sanitaria relativa all'anno 2002 e ai precedenti» e con lo stanziamento di 3.554.814,41 euro per l'anno 2003.
- 3. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento delle spese correnti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 7.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, l'importo di 50.000 euro è vincolato alla realizzazione di uno studio nel campo del benessere, delle pratiche naturali, della qualità.
- 4. Le modalità per la realizzazione dello studio di cui al comma 3 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
- 5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), e per le finalità di cui agli articoli 1 e 5,

commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 (Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale), è autorizzata l'ulteriore spesa di 120.275,53 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.41.1.234 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4553 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a titolo di acquisizione al bilancio regionale delle quote di spettanza dell'Amministrazione regionale al 31 dicembre 2002, non ancora iscritte, dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 432/1998, ivi comprese le economie di spesa accertate alla stessa data per 120.148,64 euro sui corrispondenti unità previsionale di base e capitolo di spesa dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002.

- 6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, sino all'importo di 505.622,94 euro, al conguaglio dei finanziamenti erogati ai Comuni ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) in base alle somme a essi spettanti ai sensi degli atti di autorizzazione della spesa della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.
- 7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 505.622,94 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.41.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4680 (1.1.152.2.08.07) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 41 Servizio per le attività socio-assistenziali con la denominazione «Finanziamenti ai Comuni a titolo di conguaglio dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 reiscrizione fondi statali».
- 8. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), le parole: «in relazione al reddito di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione alla situazione economica di riferimento».
- 9. Il comma 8 dell'articolo 32 della legge regionale 10/1998, come modificato dall'articolo 4, comma 62, della legge regionale 1/2003, è sostituito dal seguente:
- «8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per la determinazione della situa-

zione economica di riferimento, è fissato il limite economico oltre il quale non vi è titolo per l'ammissione al beneficio e vengono emanate indicazioni per la graduazione dello stesso secondo quanto previsto al comma 4.».

- 10. Il comma 63 dell'articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è abrogato.
- 11. Al comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d bis) il comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 10/1998.».

- 12. Gli oneri derivanti dall'articolo 32, comma 8, della legge regionale 10/1998, come da ultimo sostituito dal comma 9, fanno carico all'unità previsionale di base 8.1.41.2.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 13. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dopo la parola: «oneri» sono inserite le parole: «, in linea capitale e per gli interessi,».
- 14. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23/2002, come modificato dal comma 13, fanno carico all'unità previsionale di base 8.3.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4859 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 15. All'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), come da ultimo sostituito dall'articolo 8, comma 6, della legge regionale 12/2003, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2, le parole: «i Comuni erogano assegni una tantum per la nascita di ciascun figlio a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori è residente in regione, cittadino italiano o comunitario da almeno dodici mesi alla data del parto» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni erogano assegni una tantum per la nascita di ciascun figlio a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge 189/2002, è residente in regione da almeno dodici mesi alla data del parto»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

- «5. Con regolamento sono fissati, in particolare, i limiti di reddito del nucleo familiare oltre i quali tale beneficio non è riconoscibile nonché i termini di presentazione delle domande. Con deliberazione della Giunta regionale è annualmente fissato l'importo da erogare ai beneficiari di cui al comma 2. I Comuni possono integrare l'importo fissato con propri fondi.».
- 16. Il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), è sostituito dal seguente:
- «7. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 6, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2004 ed esclusivamente alle nascite avvenute a decorrere da tale data. Sono altresì ammessi a godere dei benefici di cui all'articolo 14, nella formulazione che trova applicazione fino al 31 dicembre 2003, previa presentazione di apposita domanda nei termini da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale, i soggetti esclusi o che non hanno presentato richiesta per mancanza del requisito di "coppia coniugata" relativamente alle nascite avvenute negli anni 2001, 2002 e 2003, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti negli anni predetti. Per gli stessi si prescinde dal possesso del reddito non inferiore al limite di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale 49/1993. Ai fini e per gli effetti dell'applicazione del presente comma, nell'ambito dell'articolo 14 nella formulazione che trova applicazione fino al 31 dicembre 2003, la parola "coniugi" deve intendersi come riferita a "genitori".».
- 17. Avuto riguardo al disposto di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2003, come sostituito dal comma 16, gli oneri derivanti dall'applicazione del secondo periodo del medesimo comma 7 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.65.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8463 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 18. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capi-

toli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 4

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori della protezione civile, dell'edilizia, della viabilità e dei trasporti)

- 1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento rifiuti solidi), e per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata l'ulteriore spesa di 4.824.001,50 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 2. Il comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) è sostituito dal seguente:
- «13. Nelle more del trasferimento alla competente Autorità d'ambito delle opere acquedottistiche della Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati dall'articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, già prorogato con l'articolo 4, comma 5, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, con l'articolo 4, comma 9, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 e con l'articolo 4, comma 13, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, a sei anni fino a tutto l'11 ottobre 2003, è ulteriormente prorogato di un anno a decorrere dal 12 ottobre 2003 e fino all'11 ottobre 2004. Nel periodo così prorogato la copertura totale degli oneri di gestione dovrà avvenire al netto dei ricavi provenienti dalle forniture d'acqua ai Comuni interessati mediante tariffa stabilita con deliberazione della Giunta regionale. Ai canoni di derivazione per l'ulteriore anno continuerà a provvedere direttamente l'amministrazione titolare delle opere.».
- 3. Per le finalità previste dal combinato disposto dell'articolo 4, comma 13, della legge regionale 23/2002, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, dell'articolo 4, comma 9, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'arti-

colo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998) è autorizzata la spesa complessiva di 258.228,45 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.2.22.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2373 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- 4. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12, (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazione all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza) come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 23, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, e per le finalità ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di 140 euro, per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 4.5.23.1.2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2980 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione ai corrispettivi per il rinnovo delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi affluiti, per pari importo al 31 dicembre 2002, sull'unità previsionale di base 3.4.2222 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 768 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e non ancora iscritti in spesa.
- 5. Nell'ambito delle funzioni relative alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere e manutenzioni idrauliche di qualsiasi natura previste dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), alla realizzazione degli interventi urgenti sui corsi d'acqua nella provincia di Pordenone, interessati dagli eventi alluvionali dei mesi di giugno e novembre 2002, individuati nella deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2002, n. 4163, provvede la Direzione regionale della protezione civile.
- 6. Gli interventi di cui al comma 5 sono a carico delle autorizzazioni di spesa per complessivi 7.135.000 euro disposte dal comma 24, tabella D, sull'unità previsionale di base 4.9.26.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento, per 6.825.000 euro, al capitolo 4148 e per 310.000 euro al capitolo 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione agli storni di spesa, disposti dal comma 24, tabella D, dall'unità pre-

- visionale di base 4.4.22.2.597 del medesimo stato di previsione, con riferimento ai capitoli 2496 e 2497 del documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.
- 7. Al fine di garantire il transito viario della strada provinciale per il Passo Pramollo, soggetto a pericolo incombente di dissesto geostatico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare le opportune opere urgenti di protezione civile per la stabilizzazione del versante.
- 8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.9.26.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
- 9. Per gli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e limitatamente a quelli attuati da soggetti privati, non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, nonché le connesse disposizioni del regolamento di attuazione. La concessione ed erogazione dei finanziamenti avviene sulla scorta della documentazione amministrativa e tecnica prevista dal citato articolo 5 della legge regionale 1/2003 per ciascun intervento.
- 10. Ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282 (Disposizioni urgenti di protezione civile), per le finalità previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, n. 3258 (Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002 i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), è autorizzata la spesa di 863.473,33 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4155 (2.1.210.3.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica 26 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Finanziamento al fondo regionale della protezione civile per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nel mese di novembre 2002 nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia - finanziato con contrazione di mutuo con la Cassa depositi e prestiti con onere di ammortamento a carico dello Stato», il cui stanziamento per l'anno 2003 è elevato di pari importo.
- 11. All'onere di 863.473,33 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, si fa fronte

mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4168 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con decreto dell'Assessore alle finanze n. 16/RAG del 19 febbraio 2003.

- 12. In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 2002 sull'unità previsionale di base 4.3.1568 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1501 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sull'unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è iscritto l'ulteriore stanziamento di 287.332,33 euro per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3294 «Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale quota riservata alle ATER» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 13. Sull'unità previsionale di base 5.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è iscritto lo stanziamento di 3.605.973,97 euro per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3298 «Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale quota riservata alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e individuale» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione ai maggiori rientri di pari importo accertati al 31 dicembre 2002 sulle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, in riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

U.P.B.	Capitolo	Maggiore rientro
4.3.568	1531	586.083,61
4.3.569	1540	495.027,26
4.3.570	1541	367.436,94
4.3.571	1542	1.190.992,66
4.3.572	1543	966.433,50

- 14. Dopo il comma 16 dell'articolo 4 della legge regionale 23/2001, è aggiunto il seguente:
- «16 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a introitare ed erogare direttamente i fondi necessari per attuare programmi finanziati con il fondo unico ai sensi della convenzione di cui al comma 16.».

- 15. In relazione al disposto di cui al comma 24, tabella D, concernente le variazioni in diminuzione dello stanziamento dei capitoli 3264, 3275, 3286 e 3287, finalizzate alla riprogrammazione della spesa a carico del capitolo 3280 ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione), nell'unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli 437, 438 e 444 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, correlati ai capitoli di spesa sopra citati, è accertata la minore entrata di quanto ancora da riscuotere a fronte delle assegnazioni riprogrammate ai sensi del citato articolo 6, comma 1, della legge 21/2001; corrispondentemente nella medesima unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell'entrata è accertata la maggiore entrata di pari importo, con riferimento al capitolo 465 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 16. I maggiori rientri netti complessivi accertati al 31 dicembre 2002 pari a 669.171,70 euro, determinati quale saldo algebrico tra:
- a) le maggiori entrate accertate sull'unità previsionale di base 4.3.579 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento ai capitoli 1450 e 1534 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per 582.301,71 euro e rispettivamente per 89.467,25 euro;
- b) le minori entrate accertate sulle unità previsionali di base 3.6.544 e 4.3.579 del precitato stato di previsione, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1062 e 1533 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, per 7,26 euro e rispettivamente per 2.590 euro; confluiscono nell'unità previsionale di base 5.4.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9500 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è conseguentemente elevato di 669.171,70 euro per l'anno 2003.
- 17. Per le opere infrastrutturali presentate al CIPE in attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), delle quali l'Amministrazione regionale è anche soggetto aggiudicatore, è autorizzata l'assunzione degli oneri procedurali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale). Gli stessi rimangono a carico dell'Amministrazione regionale, qualora non recuperabili nei modi di cui all'articolo 4, comma 40, della legge regionale 23/2002.

- 18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 533 euro a carico dell'unità previsionale di base 6.4.25.2.168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4002 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di 533 euro per l'anno 2003 e nella cui denominazione è aggiunta in fine la locuzione «nonché per l'assunzione di oneri procedurali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190».
- 19. Ai sensi dell'articolo 66, quinto comma, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale), e per le finalità ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di complessivi 164.741,49 euro a carico dell'unità previsionale di base 6.4.25.1.201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3906 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione agli indennizzi per la maggiore usura delle strade affluiti, per pari importo, al 31 dicembre 2002, sull'unità previsionale di base 3.5.535 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 955 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e non ancora iscritti in spesa.
- 20. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), e previa applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 22, della legge regionale 23/2001, e del relativo regolamento attuativo, è autorizzata la spesa di 1.691.293,06 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 6.5.25.2.217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3742 (2.1.235.3.09.18) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica 25 - Servizio del trasporto pubblico locale - con la denominazione «Contributi per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni previa compensazione delle somme anticipate».
- 21. All'onere di 1.691.293,06 euro per l'anno 2003 derivante dall'autoriz-zazione di spesa di cui al comma 20 si provvede mediante storno degli importi di 895.506,17 euro e, rispettivamente, di 795.786,89 euro dalle unità previsionali di base 53.2.9.1.701 e 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli 1553 e 1571 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, i cui stanziamenti sono ridotti di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni

- di spesa. Detti importi corrispondono, per 895.506,17 euro e, rispettivamente, per 776.332,39 euro, a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore alle finanze 19 febbraio 2003, n. 16/RAG.
- 22. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 472/1999, e a integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 26, della legge regionale 23/2001, come rettificata con l'articolo 1, comma 3, tabella A2, e con il comma 21 del presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di 1.691.293,06 euro per l'anno 2017 a carico delle unità previsionali di base e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per l'anno medesimo, corrispondenti alle seguenti unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato al bilancio medesimo:
- a) unità previsionale di base 53.2.9.1.701 capitolo 1553 63.153,42 euro per l'anno 2017;
- b) unità previsionale di base 53.2.9.3.706 capitolo 1571 1.628.139,64 euro per l'anno 2017.
- 23. L'onere di complessivi 1.691.293,06 euro per l'anno 2017, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 22, grava per pari importo sulla rigidità del bilancio per l'anno medesimo, in relazione alla cessazione, a decorrere dall'anno 2017, delle seguenti autorizzazioni di spesa:
- a) autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 4, comma 109, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per lire 1.500.000.000, pari a 774.685,35 euro, per gli anni dal 2002 al 2016, a carico dell'unità previsionale di base 10.2.25.2.191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3775 (limite di impegno n. 10) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nei limiti dell'importo di 658.379,26 euro;
- b) autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 6, comma 83, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per lire 2.000.000.000, pari a 1.032.913,80 euro, per gli anni dal 2002 al 2016, a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5096 (limite di impegno n. 19) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 24. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di

spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 5

(Interventi nei settori dell'istruzione e della cultura)

- 1. Per concorrere al finanziamento della programmazione di spettacoli del nuovo Teatro Giuseppe Verdi di Gorizia, in coordinamento con l'intervento già previsto a favore dell'Ente Manifestazioni Artistico Culturali «Città di Gorizia» (EMAC), ai sensi della lettera A, numero 6), della tabella degli enti e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale, di cui all'articolo 6, comma 68, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è autorizzata la concessione al Comune di Gorizia di un contributo di 75.000 euro per l'anno 2003.
- 2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 9.6.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5357 (1.1.152.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 42 Servizio delle attività culturali con la denominazione «Concorso nelle spese per la programmazione degli spettacoli del nuovo Teatro Giuseppe Verdi di Gorizia».
- 3. All'articolo 5, comma 2, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
- «c bis) contributi straordinari, mediante la stipula di apposite convenzioni, per progetti speciali di istituzioni e associazioni della minoranza slovena concernenti iniziative di particolare rilevanza per favorire lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio linguistico, culturale e storico della minoranza slovena nel contesto regionale e nell'ambito della collaborazione transfrontaliera.».
- 4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il termine di presentazione dei pro-

- getti è fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 5. All'articolo 5, comma 3, della legge regionale 23/2001, come modificato dall'articolo 7, comma 76, della legge regionale 3/2002, le parole: «previa consultazione delle istituzioni anche di natura associativa della minoranza slovena maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Commissione di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, come da ultimo modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 31/1996».
- 6. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 23/2001 è sostituito dal seguente:
- «6. Le domande per la concessione dei benefici di cui al comma 2 sono presentate al Servizio autonomo per la tutela e la valorizzazione delle identità linguistiche e culturali.».
- 7. Gli interventi previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 23/2001, come modificato dal comma 3, fanno carico al «Fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni e associazioni della minoranza slovena» iscritto sull'unità previsionale di base 9.7.46.1.565 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5571 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 8. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 6

(Interventi nei settori produttivi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 170.000

euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste e di 80.000 euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, per far fronte alle eccezionali esigenze connesse alla alimentazione del bestiame delle aziende con allevamenti zootecnici colpite dalla siccità 2003 e ricadenti in aree non servite da sistemi irrigui consortili.

- 2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 250.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.61.2.430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 7131 (2.1.238.3.10.10), di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 Servizio delle avversità atmosferiche con la denominazione «Finanziamento straordinario alle C.C.I.A.A. di Trieste e di Gorizia per fronteggiare le esigenze connesse alla alimentazione del bestiame delle aziende con allevamenti zootecnici colpite dalla siccità 2003».
- 3. Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e per le finalità ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di complessivi 2.068.845,52 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6890 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; detto importo corrisponde al 50 per cento delle somme accertate e riscosse al 31 maggio 2003 sulle unità previsionali di base 3.2.519, 3.7.556, 3.2.1150 e 3.2.1160 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento rispettivamente ai capitoli 752, 1160, 1179 e 1183 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 4. In attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 (Modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, la Regione istituisce gli albi dei vigneti a denominazione di origine e gli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica; i requisiti per la loro istituzione, nonché per l'aggiornamento sono fissati in apposito regolamento da emanarsi entro e non oltre novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in armonia con quanto previsto nell'Accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2002.

- 5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura apposite convenzioni, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per l'affidamento della tenuta, della gestione, nonché della revisione degli albi dei vigneti a denominazione di origine e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica, nonché per l'eventuale aggiornamento dello schedario viticolo regionale.
- 6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 11.3.61.1.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, la cui denominazione è rettificata in «Interventi di parte corrente realizzati tramite le C.C.I.A.A.», con riferimento al capitolo 7136 (2.1.158.2.10.10), di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 Servizio delle produzioni vegetali con la denominazione «Contributi alle C.C.I.A.A. per la tenuta degli albi dei vigneti a denominazione di origine e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica».
- 7. Il titolo della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze relative alle epizoozie e alle fitopatie in agricoltura e prime norme di applicazione per l'emergenza B.S.E.), è sostituito dal seguente: «Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura».
- 8. All'articolo 1 della legge regionale 22/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituzione del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura»;
- b) al comma 1 le parole: «fitosanitarie e delle epizoozie» sono soppresse;
- c) al comma 2 dopo le parole: «eradicazione della malattia» è inserito il seguente periodo: «possono altresì essere indennizzate le aziende agricole che abbiano subito perdite a causa di avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali e da inquinamento da organismi geneticamente modificati (OGM)»;
- d) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole: «dei raccolti e delle colture» sono aggiunte le seguenti: «comprese quelle disposte dalle autorità competenti in caso di pericolo per la salute pubblica»;
- e) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole: «autorità competenti» sono aggiunte le seguenti: «nonché la compensazione dei danni alle produzioni derivanti dalle avverse condizioni atmosferiche e dalle calamità naturali»;
- f) al comma 6 le parole: «fitosanitarie e delle epizoozie» sono soppresse;

- g) al comma 7 le parole: «Il Direttore regionale dell'agricoltura è l'amministratore del Fondo a cui spettano emettere gli ordinativi di pagamento. In sua assenza o impedimento, possono essere delegati il dirigente del Servizio delle produzioni animali per quanto attiene agli interventi per le epizoozie, ovvero il dirigente del Servizio delle produzioni vegetali per quanto attiene agli interventi per le fitopatie.» sono sostituite dalle seguenti: «Il Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca, o suo delegato, è l'amministratore del Fondo a cui spetta emettere gli ordinativi di pagamento.»;
- h) al comma 11 le parole: «Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo regionale per le emergenze in agricoltura» in entrambe le denominazioni
- 9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 22/2002, come modificato dal comma 8, lettere c), d), ed e) fanno carico all'unità previsionale di base 11.4.61.2.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6410 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 10. In relazione al disposto di cui al comma 8, lettera b), nella denominazione dei citati unità previsionale di base 11.4.61.2.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 e capitolo 6410 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, le parole «fitosanitarie e delle epizoozie» sono soppresse.
- 11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a implementare di 530.631,04 euro la dotazione finanziaria del Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), per le finalità previste dall'articolo 11, primo comma, numeri 4), 5), 7), 8) e 9), della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima), e successive modifiche.
- 12. Con apposito regolamento sono stabiliti criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti in materia di pesca e di acquacoltura erogabili ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 80/1982.
- 13. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 530.631,04 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6262 (2.1.253.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 61 Servizio della pesca e dell'acquacoltura con la denominazione «Contributi

- al Fondo di rotazione regionale nel settore agricolo di cui alla legge regionale 80/1982», a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della legge 41/1982.
- 14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese con unità tecnico economica situata nella regione, iscritte al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), che esercitano in forma singola o associata attività di allevamento ittico in acque dolci, contributi nella misura del 40 per cento della spesa ammissibile a seguito della compiuta istruttoria delle domande, per interventi strutturali finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali negli impianti di piscicoltura intensiva.
- 15. Con apposito regolamento di esecuzione sono determinati i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 14.
- 16. Per le finalità di cui al comma 14 è autorizzata la spesa di complessivi 733.122,86 euro a carico dell'unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della legge 21 maggio 1998, n. 164 (Misure in materia di pesca e di acquacoltura):
- a) per 268.683,50 euro con riferimento al capitolo 6263 (2.1.243.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico con la denominazione «Contributi alle imprese che esercitano in forma singola o associata attività di allevamento ittico in acque dolci»;
- b) per 464.439,36 euro con riferimento al capitolo 6264 (2.1.243.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico con la denominazione «Contributi alle imprese che esercitano in forma singola o associata attività di allevamento ittico in acque dolci Reiscrizione fondi statali»
- 17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a domanda delle associazioni professionali di categoria, degli enti e istituti di ricerca pubblici o privati operanti nel territorio regionale, contributi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile per studi nel settore dell'acquacoltura in acqua dolce riconducibile alle seguenti tipologie:
- a) potenziamento della ricerca biotecnologica al fine di accelerare i processi di controllo di patologie emergenti privilegiando la messa a punto di vaccini ovvero la diffusione di pratiche di vaccinazione su vasta scala;
- b) iniziative finalizzate alla diffusione dei sistemi di produzione innovativi che prevedano l'applicazione di biotecnologie mirate all'eradicazione e/o il contenimento di patologie negli impianti di allevamento;

- c) progetti di ricerche conoscitive sulle disponibilità di farmaci innovativi sul mercato internazionale al fine di avviare, sul mercato nazionale, processi di omologazione degli stessi.
- 18. Con apposito regolamento sono determinati i criteri e le modalità delle contribuzioni di cui al comma 17.
- 19. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 11.1.61.1.2003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 6260 (2.1.162.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 Servizio della pesca e dell'acquacoltura con la denominazione «Contributi ad associazioni professionali di categoria, enti e istituti di ricerca pubblici o privati operanti nel territorio regionale per studi nel settore dell'acquacoltura in acqua dolce», a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della legge 164/1998.
- 20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni cooperative del settore della pesca operanti in regione e aventi rilevanza nazionale contributi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile affinché provvedano all'attuazione di programmi di attività, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 41/1982, e successive modifiche, concordati con la medesima, aventi come oggetto l'incremento della produzione, la valorizzazione dei prodotti ittici, la difesa e lo sviluppo dell'occupazione, la gestione della fascia costiera da realizzare in ambiti territoriali omogenei, comprendente anche l'autoregolamentazione delle attività e una positiva ricaduta economica e ambientale.
- 21. Con apposito regolamento di esecuzione sono determinati i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 20.
- 22. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa di 229.743,01 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 11.1.61.1.2003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6261 (2.1.162.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 61 Servizio della pesca e dell'acquacoltura con la denominazione «Contributi alle associazioni cooperative del settore della pesca per l'attuazione dei programmi di attività ex articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche» a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della legge 41/1982.
- 23. All'onere derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 13 e 22 per complessivi 760.374,05 euro per l'anno 2003 si fa fronte mediante

- storno di pari importo dall'unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6257 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 24. All'onere derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 16 e 19 per complessivi 793.122,86 euro per l'anno 2003 si fa fronte mediante storno dall'unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento ai capitoli 6258 e 6259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per 328.683,50 euro e rispettivamente per 464.439,36 euro, intendendosi conseguentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. La somma di 328.683,50 euro corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 16/RAG del 19 febbraio 2003.
- 25. I finanziamenti concessi ed erogati all'ERSA nel corso dell'esercizio 2002 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11, pari all'importo di 154.937,07 euro sono confermati per le finalità di cui alla medesima legge regionale e previo programma di intervento ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 11/2002.
- 26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, previo esperimento di gara europea, la realizzazione del «Progetto generale per la promozione integrata del sistema economico regionale».
- 27. Il bando relativo alla gara di cui al comma 26 è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale. Il bando chiarisce dettagliatamente gli obiettivi del programma di cui al comma 26; in ogni caso il capitolato deve indicare dettagliatamente le strategie, i metodi, gli strumenti e lo sviluppo del piano presentato.
- 28. Per le finalità di cui al comma 26 è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.64.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9253 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 64 Servizio della promozione e della statistica con la denominazione «Finanziamento per la realizzazione del progetto generale per la promozione integrata del sistema economico regionale».
- 29. Le risorse non utilizzate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a conclusione dei bandi emessi per i fini di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre

1989, n. 424 (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico), sono destinate per le finalità di cui alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).

- 30. Le risorse di cui al comma 29, quantificate in 11.891.420,10 euro, sono allocate nello stato di previsione della spesa dei predetti bilanci e documento tecnico ad essi allegato con il comma 28 sul capitolo 9253, riferito all'unità previsionale di base 14.3.64.2.1302 e con il comma 46 (tabella F) sui capitoli 9263, 9195 e 9252, 9189, 9272 e 9428, riferiti rispettivamente alle unità previsionali di base 14.4.64.2.1305, 14.3.64.1.1300, 14.3.64.1.1301, 14.4.64.2.1305 e 14.3.64.1.1306, a fronte dello storno di pari importo complessivo disposto con il medesimo comma 46 (tabella F) a carico del capitolo 9282, riferito all'unità previsionale di base 14.4.64.2.510 del medesimo stato di previsione della spesa.
- 31. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 12, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), a titolo di cofinanziamento regionale dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), per gli anni 2001 e 2002, è autorizzata la spesa complessiva di 127.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 9313.
- 32. In relazione al disposto di cui all'articolo 7, comma 83, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e alle risultanze all'1 marzo 2003 della gestione commissariale approvate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 172, commi 2 e 3, della legge regionale 2/2002, come integrato dall'articolo 7, comma 83, della legge regionale 1/2003, per far fronte alle spese derivanti dal subentro dell'Amministrazione regionale nei rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa Azienda regionale per la promozione turistica, è autorizzata la spesa di 2.550.620,35 euro a carico dell'unità previsionale di base 14.3.64.1.1309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9344 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), il capitolo 9344 è inserito nell'elenco n. 1 «Spese obbligatorie» annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.
- 33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie fino alla concorrenza di 2.075.000 euro al fine di consentire alla Promotur SpA di stipulare i mutui, per la copertura dei quali è

- stato istituito un limite di impegno decennale di 300.000 euro annui con l'articolo 7, comma 93, della legge regionale 1/2003, per le finalità di cui all'articolo 144, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (Legge finanziaria 1995), e successive modifiche. La concessione di garanzia è disposta dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore al commercio, al turismo e al terziario di concerto con l'Assessore alle finanze.
- 34. La domanda per la concessione della garanzia di cui al comma 33 è corredata:
- a) della deliberazione del Consiglio di amministrazione della Promotur SpA con cui è disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante;
- b) dell'attestazione con la quale il legale rappresentante della Promotur SpA dichiara l'impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.
- 35. L'eventuale onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 33 fa carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 36. Al comma 84 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2003 dopo la parola «spiagge» sono inserite le parole «anche attraverso la realizzazione di opere e impianti di difesa delle stesse».
- 37. In relazione al disposto di cui al comma 36, nell'ambito dell'unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, la denominazione del capitolo 9324 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così modificata: dopo la parola «spiagge» sono inserite le parole «anche attraverso la realizzazione di opere e impianti di difesa delle stesse».
- 38. E' autorizzato il rimborso anticipato, per complessivi 5.164.568,99 euro, di obbligazioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, acquistate dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 2 (Interventi agevolati a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizi) della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, con scadenza originaria 31 dicembre 2006.
- 39. Le risorse rinvenienti dal rimborso anticipato di cui al comma 38 sono destinate all'erogazione di contributi in conto interessi in forma attualizzata ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 36/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale 23/2002.
- 40. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 38, pari a 5.164.568,99 euro, affluiscono all'unità

previsionale di base 5.2.562 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1312 (5.2.0) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione «Rimborso anticipato di obbligazioni del Mediocredito SpA acquistate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 - Risorse da destinare al finanziamento degli interventi in favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi previsti dall'articolo 2 della medesima legge regionale 36/1996» e con lo stanziamento di 5.164.568,99 euro per l'anno 2003.

- 41. In relazione al disposto di cui al comma 39 e per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 36/1996, è autorizzata la spesa di 5.164.568,99 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 14.5.64.2.1308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9321 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 42. Ai sensi dell'articolo 6, comma 37, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e per le finalità ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di 190.339,66 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 15.2.62.2.3103 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8203 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 2003, in relazione all'accertamento per pari importo degli interessi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26 (Disposizioni relative al DOCUP obiettivo 2 1994-1996), maturati al 31 dicembre 2002 e riversati alla Regione ai sensi del medesimo articolo, iscritti, con l'articolo 1, comma 2, Tabella A1, sull'unità previsionale di base 4.3.850 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1462 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 43. Gli interessi attivi maturati sulle somme pagate dall'Amministrazione regionale ai gruppi di azione locale dell'iniziativa comunitaria Leader + o ai loro capifila amministrativi e finanziari, al netto degli oneri per interessi passivi e spese bancarie, sono trasferiti dai percettori alla Regione entro il 30 aprile di ciascun anno, nell'ammontare maturato al 31 dicembre dell'anno precedente e affluiscono sull'unità previsionale di base 4.3.1056, che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 al Titolo IV

- categoria 4.3 con la denominazione «Recupero di interessi programma Leader +» con riferimento al capitolo 713 (4.3.6) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 14 Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna con la denominazione «Recupero dai gruppi di azione locale degli interessi maturati su somme messe a loro disposizione ai fini dell'attuazione dell'iniziativa comunitaria Leader +».
- 44. Le somme introitate ai sensi del comma 43 sono destinate al finanziamento di interventi aggiuntivi all'asse 1 del piano finanziario del programma Leader+regionale e confluiscono sull'unità previsionale di base 15.2.14.2.3101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1071 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 45. La Cassa per il credito alle imprese artigiane SpA - Artigiancassa è autorizzata a destinare per le finalità di cui alla legge regionale 2 agosto 1982, n. 51 (Nuova normativa in materia di credito agevolato a medio ed a breve termine in favore delle imprese artigiane, delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane. Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30. Concessione contributo straordinario all' Ente per lo sviluppo dell'artigianato), secondo criteri fissati dalla Giunta regionale, l'importo complessivo di 1.416.000 euro, già alla stessa erogati nella misura di 1.340.300 euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 (Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828), e nella misura di 75.700 euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, quinto comma, della legge regionale 70/1983, per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 (Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici), e rispettivamente ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge regionale 70/1983, e non utilizzati per tali finalità all'entrata in vigore della presente legge.
- 46. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli

anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 7

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

- 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare a soggetti specializzati nel settore economico-finanziario l'incarico di revisione annuale del rating di controparte nonché del rating sul merito di credito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.8.1.1638 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con la denominazione «Spese per la revisione del rating della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» alla funzione obiettivo 52 programma 52.3 rubrica n. 8 spese correnti con riferimento al capitolo 5000 (1.1.142.1.01.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 8 Servizio finanziario con la denominazione «Spese per l'affidamento a specialisti esterni dell'incarico di revisione del rating della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia».
- 3. La Giunta regionale può autorizzare aperture di credito a favore di un funzionario delegato dall'Amministrazione regionale, al fine di sostenere le spese per l'affidamento dell'incarico di cui al comma 1.
- 4. Nella tabella G approvata con l'articolo 8, comma 71, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), relativamente all'unità previsionale di base 52.3.63.1.1626 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, dai riferimenti normativi del capitolo 8521 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono soppresse le parole «art. 26, comma 5».
- 5. Nella tabella G, approvata con l'articolo 8, comma 71, della legge regionale 1/2003, relativamente all'unità previsionale di base 52.3.43.1.1621 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, tra i riferimenti normativi del capitolo 5796 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono aggiunte, in fine, le parole «art. 26, comma 5, legge regionale 22 aprile 2002, n. 12».

- 6. Nel testo dell'articolo 32, comma 6, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), le parole «unità previsionale di base 3.7.720» sono sostituite dalle parole «unità previsionale di base 3.6.420».
- 7. Nel testo dell'articolo 1, comma 16, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), dopo le parole «prestare garanzie» sono aggiunte le parole «e a rilasciare apposite delegazioni di pagamento all'Istituto tesoriere ai sensi del comma 12».
- 8. Le spese derivanti dalle garanzie autorizzate dall'articolo 1, comma 16, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 7, fanno carico al capitolo 1547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003.
- 9. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 16, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 7, fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli 1545, 1546 e 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e all'unità previsionale di base 53.5.8.1.714 dello stato di previsione della spesa dei bilanci sopra citati, con riferimento al capitolo 9682 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 10. Al fine di garantire il tempestivo assolvimento delle eventuali obbligazioni discendenti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 16, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 7, l'Amministrazione regionale, nella predisposizione del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 e dei bilanci per gli anni seguenti sino al 2007, provvederà ad iscrivere sui capitoli di cui al comma 9 risorse sufficienti al pagamento degli importi eventualmente dovuti di anno in anno ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 7.
- 11. In via transitoria e fino all'approvazione del Piano triennale previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7, al fine di assicurare continuità agli interventi regionali a favore dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, in deroga a quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), della stessa legge regionale, per l'anno 2003 i soggiorni culturali, di studio e di aggiornamento professionale dei corregionali all'estero previsti dallo stesso sono destinati a giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni.
- 12. Per le finalità di cui al comma 11, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con

riferimento al capitolo 5579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è elevato di pari importo.

- 13. Al fine di garantire la continuità operativa del Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil con il completo impiego delle risorse ad esso destinate, nell'ambito della gestione affidata al commissario straordinario istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), come modificato dall'articolo 7, comma 27, della legge regionale 23/2002, all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2/1999, come modificato dall'articolo 15, comma 9, della legge regionale 13/2000, le parole «30 giugno 2002» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2005».
- 14. Il comma 9 dell'articolo 15 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), e il comma 11 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sono abrogati.
- 15. La delibera consiliare prevista dall'articolo 1, comma 23 bis, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), ai fini della concessione in comodato d'uso, deve essere corredata degli impegni contabili di spesa relativi agli interventi da attuare in base ad apposito programma approvato con la delibera medesima.
- 16. Il comma 18 dell'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14 (Assestamento del bilancio 1998 e del bilancio pluriennale 1998-2000 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), è sostituito dal seguente:
- «18. Qualora interventi rendicontabili su programmi e progetti statali e comunitari approvati e iscritti a bilancio, ovvero interventi sostenibili a fronte di specifiche assegnazioni all'uopo finalizzate, corrispondano ad impegni già assunti su capitoli di bilancio diversi da quelli appositamente istituiti a fronte dei programmi, progetti e interventi medesimi, al fine della corretta contabilizzazione sono assunti impegni di pari importo sui capitoli pertinenti del programma o del progetto statale o comunitario di riferimento ovvero dell'intervento di riferimento e sono disposti i corrispondenti pagamenti con commutazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.».
- 17. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti a favore degli organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione, istituite ai

- sensi dell'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), nel momento in cui gli organi gestori provvedano a dimostrare l'effettivo fabbisogno di cassa.
- 18. Il mandato ad amministrare conferito agli organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione, già istituite ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 7/1999, deve intendersi attribuito con rappresentanza.
- 19. All'articolo 8 della legge regionale 1/2003, dopo il comma 68 è inserito il seguente:
- «68 bis. Nelle fattispecie previste dal comma 68, l'annullamento degli importi eccedenti rispetto all'impegno globale di spesa è riassorbito equamente liquidando le somme dovute ai singoli beneficiari; qualora tale criterio non fosse applicabile, l'annullamento è riassorbito, avuto riguardo all'ordine cronologico inverso di presentazione delle istanze.».
- 20. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, e del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, l'unità previsionale di base 11.3.61.1.1048 è classificata tra le «spese di investimento» e il codice è sostituito con il seguente: «11.3.61.2.1048».
- 21. Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e al bilancio per l'anno 2003, il codice di finanza regionale dei seguenti capitoli è così modificato:
- a) capitolo 6950 da «2.1.141.2.10.10» a «2.1.220.3.10.10»;
- b) capitolo 9257 da «2.1.232.2.10.24» a «2.1.232.3.10.24».
- 22. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 8

(Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove o maggiori autorizzazioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7, con esclusione di quelle recanti autonoma espressa copertura, nonché quello conseguente alle riduzioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 2 - tabella A1 - trova copertura nel saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, nonché nelle variazioni in aumento di entrata previste dall'articolo 1, comma 2 - tabella A1 - e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7 medesimi.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 agosto 2003

per il Presidente IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

=========					=======	========
		ABELLA AI	(RELATIVA ALL' AR	ricolo i)		
	========	=========		-=========	========	========
1.2.511 QUO'	TA DELLE ACCI	SE SUI CARBURAI	NTI PER AUTOTRAZIONE			
AUTOTRAZIO DALL' ART DELLA L. : ART. 3 , O	ERIVANTI DALL ONE AI SENS ICOLO 5 QUATE 16/2002 COMMA 16 , L.	I DELL'ART: R DEL DECRETO : 28.12.1995 N.	DELLA QUOTA DELLE ACCICOLO 3, COMMA 16, LEGGE 452/2001, CONVEI	DELLA L. 549, RTITO, CON MODIFICA 12.11.1996 N. 47	/1995, COME AZIONI, DALL	MODIFICATO ' ARTICOLO 1
2002		12003	6.500.000,00 2004		2005 -	
3.5.537 SAN	ZIONI PECUNIA	RIE AMMINISTRA'	FIVE NEL SETTORE DEL :	TURISMO		
MATERIA D ALPINA	DELLE SANZION I ESERCIZIO D		VE PECUNIARIE COMMINA' NE DI GUIDA ALPINA-MAI 1.1995 N. 44			
2002		2003	-500,00 2004	-500,00	2005	-500,00
MATERIA D	DELLE SANZION I ESERCIZIO D	ELLA PROFESSIOI	VE PECUNIARIE COMMINA NE DI MAESTRO DI SCI L.R. 18.4.1997 N. 16	TE PER VIOLAZIONI		SCIPLINA IN
2002	==	2003	-500,00 2004	-500,00	2 00 5	-500,00
TOTALE: 3.5	537					
			-1.000,00 2004			
CAPITOLO S/	843 (3. DI SOMME EROG	ATE SU CAPITOL	E TURISTICO (DI NUOVA ISTITUZ: I DI SPESA DI COMPETEI RCIO DEL TURISMO E DEI	NZA DEL SERVIZIO DI		
12002		2003	23.998,06 2004		2005 -	-
ART. 172 13 E COME	DI CREDITI DA , COMMA 1 , L INTEGRATO DA	.R. 16.1.2002 I LL' ART. 7 , Co	AZIENDA REGIONALE PER N. 2 COME SOSTITUITO I DMMA 93 , L.R. 29.1.20	DA ART. 9 , COMMA 4 003 N. 1	40 , L.R. 1	5.5.2002 N.
		2003	2.156.958,61 2004			
TOTALE: 3.6	.600					
2002		12003	2.180.956,67 2004		2005 -	-
		E EROGATE E RE:	LATIVI INTERESSI NEL :	SETTORE DEL TURISMO	0	
ED ACCANTO DELL' INQ ART. 175	I DA PARTE DE ONATE NONCHE' UADRAMENTO NE , COMMA 6 , L	QUELLE RELATI L RUOLO UNICO I .R. 16.1.2002 I		REGIONALE SULLA ESONALE DI RUOLO	BUONUSCITA	
			157.406,76 2004			-

				:=========	==========	
		TABELLA A1	(RELATIVA ALL' ARTIC	COLO 1)		
=======	=======				 (CONTINUA)	=======
	CUPERO DI ZIONE AGRI		ELATIVI INTERESSI NEL SET	TORE DEL CREDI	TO AGRARIO E DEI	LLA COO_
	DI SOMME COMMA 2 ,	LETTERA C) , L.	NTERVENTI EX ART. 3, COMM 14.2.1992 N. 185 , ART.	16 , COMMA 5 ,	L. 27.3.2001 N	
2002			56.000,00 2004		2005	
	DI SOMME		NTERVENTI EX ART. 3, COMM) , L. 14.2.1992 N. 185 ,	,		
2002		2003	15.000,00 2004		2005	
TOTALE: 3.						
2002			71.000,00 2004		2005	
3.6.1003 R	ECUPERO DI	SOMME EROGATE E 1	RELATIVI INTERESSI NELLA	GESTIONE DEI R.	======================================	ZIONALI
TWINNING	DA ALTRE UNGHERIA		ELL' INDENNITA' DI TRASFE			
12002		2003	10.599,82 2004		2005	
				:========		
GIUR CAPITOLO E	IDICI IN N / 693	MATERIA DI LAVORI 1 (MODIFICA DE)				
			DELL'EDILIZIA E DEI LAVO			
12002		2003	2004 		2005	I
3.6.1045 R		SOMME EROGATE E 1	RELATIVI INTERESSI NELLA			
-ASSISTE	DI SOMME NZIALI E S	SOCIALI DELLA DIRE	LI DI SPESA DI COMPETENZA ZIONE PER LA SANITA' E LE	POLITICHE SOC	IALI E RELATIVI	INTERESSI
12002		12003	505.622,94 2004		12005	1
3.7.428 RII SVILI CAPITOLO E	ENTRI DI S UPPO DELLE / 849	EPESE PER ONERI DI E RISORSE UMANE	PERSONALE SOSTENUTE DAL	SERVIZIO PER L	' ORGANIZZAZIONI	E E LO
			249.591,39 2004			
		·	249.591,39 2004 			
		DI BENI IMMOBILI				
CAPITOLO E	/ 1309	(4.1.0)	(DI NUOVA ISTIT	UZIONE)		
TRASFERI' ART. 1 ,	TI IN PROP COMMI 13	PRIETA' ALLA REGION , 23 , L.R. 25.1.3		ERVIZI SANITARI	REGIONALI	
12002		12003	7.500.000,00 2004			

	TABELLA A1	(RELATIVA ALL'	ARTICOLO 1)			
			:=======	(CONTINUA	=======================================	=====
4.3.850 RECUPERO DI	INTERESSI DALLA " F	RIULIA S.P.A. " -	OBIETTIVO 2			
DERIVANTI DAGLI II BENEFICIARI DELLE	NANZIARIA REGIONALE NTERESSI SUI CONTI C AZIONI 1.1 E 1.5 DE , L.R. 13.9.1999 N.	ORRENTI APERTI PRE L DOCUP OBIETTIVO	ESSO LE BANCHE 2 1994 - 1996	CONVENZIONATE		SOMME DEI
2002	2003	190.339,66 200)4	2005		I

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

 	TABELLA A2	(RELATIVA A	ALL' ARTICO	OLO 1)			1
2.3.9 ASSEGNAZIONI VINC							
CAPITOLO E/ 712 ACQUISIZIONE DI FONDI INCENTIVI ALLE IMPRES ARTT. 6 , 9 , DECRETO	E LEGISLATIVO 23.	.4.2002 N. 110					
2002	2003	33.748,16	2004		2005		I
2.3.112 ASSEGNAZIONI DA							
CAPITOLO E/ 117	(2.3.2)	(DI NU	JOVA ISTITU	JZIONE)			
ACQUISIZIONE DALLO ST 19 APRILE 2001, AI SE SPETTANTE ALLA REGION - FONDO DI DOTAZIONE ART. 61 , ART. 63 , D N. 23, COME AGGIUNTO	NSI DEGLI ARTICO E AUTONOMA FRIUI - ARTICOLO 4 CON ECRETO LEGISLATI DA ART. 4 , COM	DLI 61 E 63 DEI LI VENEZIA GIUI NVENZIONE TRA F IVO 31.3.1998 N MA 14 , L.R. (N	DECRETO I LIA PER E REGIONE E (J. 112 , AF J.6)	LEGISLATIVO INTERVENTI CASSA DEPOS RT. 4 , COM	31 MARZO DI EDILIZI ITI E PRESTI MA 16 bis	1998, N. A SOVVENZIO TI , L.R. 12.9	112, ONATA .2001
12002	12003	9.942.086,05	12004		12005		1
2.3.460 ASSEGNAZIONI VI CAPITOLO E/ 465 ACQUISIZIONE DI FONDI DELL' ARTICOLO 6, COM ART. 6 , COMMA 1 , L.	DALLO STATO PER	ER INTERVENTI 1 R INTERVENTI DJ	JEL SETTORI	E DELL' EDI	LIZIA		==== SENSI
2002		1.415.389,44					
							 =====
2.3.472 ASSEGNAZIONI VI ALLEVATORI (A.P.A		NCESSIONE DI CO	ONTRIBUTI A	ALLE ASSOCI	AZIONI PROV	INCIALI DEC	GLI
CAPITOLO E/ 582 ACQUISIZIONE DI FONDI ALLEVATORI PER LA TEN BESTIAME NONCHE' PER ART. 4 , COMMI 1 , 2	UTA DEI LIBRI (L' ACQUISTO DI A , LETTERA B) ,	GENEALOGICI E ATTREZZATURE L. 8.11.1986 N	L' ATTUZ	AZIONE DEI	CONTROLLI	FUNZIONALI	DEL
2002	2003	-28.847,55	2004	-28.847	,55 2005	-28.84	7,55
2.3.1200 ASSEGNAZIONI V							====
CAPITOLO E/ 739	(2.3.2)	UI NU	JOVA ISTITU	JZIONE)			
ASSEGNAZIONI STATALI ART. 1 , COMMA 11 , I	. 27.12.1997 N.	449					
2002	2003	234.721,32	2004	 	2005	 	
2.3.1231 ASSEGNAZIONI V TO PUBBLICO LOCAL	INCOLATE ALL' AN						
CAPITOLO E/ 1001 ACQUISIZIONE DI FOND SOSTITUZIONE DI AUTOB ART. 14 , COMMA 1 , I	SUS DESTINATI AL 7.12.1999 N. 4	TRASPORTO PUBE 172 , ART. 4 ,	BLICO LOCAI COMMA 21 ,	LE IN ESERC , L.R. 12.9	IZIO DA OLTR .2001 N. 23	E QUINDICI A	ANNI
2002	12003		12004		12005	(0.11
	2005 2008 2011 2014	0,01	2006 2009 2012 2015	0	,01 2007 2010 ,01 2013 2016	 (0,01 0,01 0,01

	TABELI	LA A2	(RELATIVA A	LL' ARTICO	LO 1)			1
==========						(CONTINUA)	=======	
2.3.1804 ASSEGN	MAZIONI STATALI	I PER INTERV	ENTI RELATIVI	AD INFRAS	TRUTTURE E RI	QUALIFICAZ:	IONE URBAN	NΑ
CAPITOLO E/ 11	.8 (2.3.	.2)	(DI NU	JOVA ISTITU	ZIONE)			
QUALITA' DELL MEDIANTE AZIC ART. 63 , COM	DI FONDI STATA E CITTA', DELI NE CONGIUNTA I	LE ISTITUZIO: PRA IL GOVER: D LEGISLATIV	NI LOCALI, DE NO E LA GIUNT D 31.3.1998 N	CLLA VITA A 'A DELLA RE J. 112	SSOCIATA E GIONE AUTONOM	DELLA SIC	JREZZA AT	TUATI
12002		12003	4.673.428,00	12004		2005		
5.1.582 RICAVO AL MERCAT	DELLE OPERAZIO O FINANZIARIO	ONI DI FINAN	ZIAMENTO DI I	NTERVENTI	DI INTERESSE	REGIONALE	CON RICC	DRSO
ESERCIZIO DA ART. 14 , COM	2 TUO CONTRATTO OLTRE QUINDICI IMA 1 , L. 7.12	ANNI 2.1999 N. 47	2 , ART. 4 ,	COMMA 21 ,	L.R. 12.9.20	01 N. 23		
12002		12003	229.842,76	12004		12005		-
1.3.24.2.1404 T	RASFERIMENTI A	ALLE AUTONOM	IE LOCALI PER	INTERVENT	I SPECIFICI			
CAPITOLO S/ 337	6 (1.1.	.210.3.12.27) (DI NU	JOVA ISTITU	ZIONE)			
DELLE CITTA', AZIONE CONGIU ART. 63 , COM	AI COMUNI PER DELLE ISTITUZ INTA TRA IL GOV IMA 1 , DECRETO	ZIONI LOCALI /ERNO E LA G) LEGISLATIV	, DELLA VITA IUNTA DELLA F D 31.3.1998 N	ASSOCIATA EGIONE AUT 1. 112 , AR	E DELLA SIC ONOMA FRIULI T. 2 , COMMA	UREZZA AT' VENEZIA GII 1 , L.R. (1	TUATI MEI JLIA N.6)	DIANTE
2002 	 		4.673.428,00			2005	 	
						=======		
5.1.24.2.1112 C								
CAPITOLO S/ 337	7 (1.2.	.236.3.07.26) (DI NU	JOVA ISTITU	ZIONE)			
DEGLI ARTICOL - ARTICOLO 4 ART. 61 , ART N. 23 COME AG	DI DOTAZIONE RE LI 61 E 63 DEL CONVENZIONE TE L. 63 , DECRETO GUNTO DA ART.	DECRETO LE RA REGIONE E D LEGISLATIV . 4 , COMMA	GISLATIVO 31 CASSA DEPOSI D 31.3.1998 N 14 , L.R. (N.	MARZO 1 TI E PREST 1.112 , AR 6)	998, N. 112 ITI	- FONDO	DI DOTA	AZIONE 2001
12002		12003	9.942.086,05	2004		12005		
5.1.24.2.1612 I								
CAPITOLO S/ 328	0 (2.1.	.241.3.07.26) (DI NU	JOVA ISTITU	ZIONE)			
ART. 6 , COMM ART. 11 , COM	LE PER L' EDII IA 1 , L. 8.2.2 IMA 2 , L.R. 7.	2001 N. 21 , .3.2003 N. 6	PRIMO PERIOI	O DELL' AR	T. 10 , COMMA	1 , ART.	LO , COMMA	
2002		2003	1.415.389,44	12004		12005		1
==========								
6.5.25.2.217 CC	NTRIBUTI PER I	L' ACQUISTO	DI AUTOBUS E	ALTRI MEZZ	I DI TRASPORT	O TERRESTRI	Ξ	
OLTRE QUINDIC MUTUO A CARIC ART. 14 , COM	R LA SOSTITUZI I ANNI PREVIA O DELLO STATO IMA 1 , L. 7.12	COMPENSAZIO 2.1999 N. 47	NE DELLE SOMM 2 , ART. 4 ,	E ANTICIPA COMMA 21 ,	TE - FINANZI L.R. 12.9.20	ATO CON (CONTRAZION	NE DI
12002		2003	229.842,76	2004	 	2005		I

 		(RELATIVA ALL'		
		==========		
1 F 61 1 007 CONT	DITUINI ALLE AGGGTAGI	CONT. D.T. N.T. D.T. MOD.T.	DD ALEDT DIET DED II 000	MEGNIO DEL GEMMODE
ZOOTECNICO	rributi alle associazi	ONI DI ALLEVATORI	ED ALTRI ENTI PER IL SOS	TEGNO DEL SETTORE
			FRIULI-VENEZIA GIULIA PEF DEL BESTIAME NONCHE' F	
ATTREZZATURE - H L. 29.6.1929 N.	FONDI STATALI 1366 , ART. 4 , COMMI	1 , 2 , LETTERA :	B) , L. 8.11.1986 N. 752	, L. 15.1.1991 N.
			4 , COMMA 1 , L. 3.8.199	
			04 -28.847,55 200 	
			=============================== ERCIALI, TURISTICHE E DI	
	(2.1.243.3.10.2			
CONCESSIONE DI (JN CREDITO D' IMPOSTA	ALLE PICCOLE E ME	DIE IMPRESE COMMERCIALI E	D ALLE ALTRE IMPRESE
ART. 11 , COMMA	4A 1 DELL' ARTICOLO 11 1, L. 27.12.1997 N. 4	149	49/97 	
2002			04 200	
17.1.7.2.401 INCE	TIVI ALLE IMPRESE			
N. 110			DLO 6 DEL DECRETO LEGISLA	
16.4.1999 N. 7, L.R. 23.8.2002 N	COME INSERITA DALL' 7 1. 23	ART. 6 , COMMA 43	, COMMA 1 , LETTERA I, L.R. 23.8.2002 N. 23 ,	ART. 6, COMMA 48 ,
12002	2003	33.748,16 20		5
	RESSI, SPESE E ONERI A EGIONALE CON RICORSO A		ERAZIONI DI FINANZIAMENTO ARIO	DI INTERVENTI DI
AL TRASPORTO PUR	BBLICO LOCALE IN ESERC	CIZIO DA OLTRE QUI	ATTO PER LA SOSTITUZIONE NDICI ANNI MA 26 , L.R. 12.9.2001 N.	
2002	12000			
	2004	22.149,11 20	 05	6 28.250,26
	2007	31.691,98 20	35.419,95 200	9 39.454,84
	2010	43.818,82 20 59.129,01 20	25.075,36 200 08 35.419,95 200 11 48.535,44 201 14 65.061,46 201	53.629,88 71.457,76
	2016	78.836,23		
53.2.9.3.706 RIMBO		VANTE DALLE OPERA	ZIONI DI FINANZIAMENTO DI	
AUTOBUS DESTINAT	TI AL TRASPORTO PUBBLI	CO LOCALE IN ESER	MUTUO CONTRATTO PER CIZIO DA OLTRE QUINDICI A MA 26 , L.R. 12.9.2001 N.	INNI
			 04 -22.149,11 200	
			04 -22.149,11 200	
	2004	-22.149,11 20 -31.691,98 20	05	-28.250,25 9 -39.454,84
	2010	-43.818,81 20	11 -48.535,43 201	2 -53.629,87
	2013	-59.129,00 20	-65.061,45 201	5 -71.457,76

		(RELATIVA ALL' ARTI			
1.1.9.1.2850 AMMORTAMEN	IO MUTUI DELLE .	AUTONOMIE LOCALI PER IN	TERVENTI DI PAR	TE CAPITALE	
CAPITOLO S/ 1600 ONERI RELATIVI ALL' A PRESTITI PER LA REALI: ART. 3 , COMMA 39 , L	ZZAZIONE DI OPE .R. 26.2.2001 N		NI E PROVINCE C	ON LA CASSA	DEPOSITI E
2002	2003	1.033.628,93 2004		2005	- -
ATTIVA DEL LAVORO, CO E ANAGRAFE DEI SOGGET	DVINCE PER L' E LLOCAMENTO E AV FI CHE HANNO AD	SERCIZIO DELLE FUNZION VIAMENTO AL LAVORO E SE EMPIUTO O ASSOLTO ALL'	I TRASFERITE RVIZI ALL' IMPI OBBLIGO SCOLAST	IN MATERIA I EGO, CONFLITTI ICO	DEL LAVORO
ART. 2 BIS , L.R. 14.1	· ·			.R. 25.1.2002 	N. 3
1.1.65.2.1908 ASSEGNAZIO BILI	DNI ALLE PROVIN	CE PER LE FUNZIONI TRAS	FERITE IN MATER	IA DI LAVORO I	DEI DISA_
DISABILI COMMA 5BIS DELL' ART. LETTERA F) , L.R. 29	12 BIS , L.R. .1.2003 N. 1	NTEGRAZIONE DEI FONDI 14.1.1998 N. 1, COME MC			
2002	2003	-100.000,00 2004		2005	-
1.3.1.2.13 SPESE D' INV					
SOFTWARE APPLICATIVO : L.R. 27.4.1972 N. 22	PER I SERVIZI A , ART. 10 , COM	ONALE - SPESE PER LA GLI ENTI LOCALI (RILEVA MA 2 , LETTERE C) , D	NTE AGLI EFFETT) , L.R. 12.2.2	I DELL' I.V.A. 001 N. 3	.)
2002	2003	-228.891,82 2004		2005	-
=======================================				=========	========

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

	TABELLA C	(RELATIVA ALL' A	,		
7.1.41.1.220 FINANZI	AMENTO DELLE SPESE	CORRENTI DEL SERVIZ	IO SANITARIO RE	EGIONALE	
L. 23.12.1978 N. 8 N. 21 COME SOSTITU 15.12.1997 N. 446 SOSTITUITO DALL' A 25 , ART. 5 , COMM 2 , ART. 4 , COMMA 2 , L.R. 27.11.200 MODIFICATO DA ART.	33 , ART. 6 , COMM ITO DALL' ART. 10 , ART. 6 , COMMA 1 RT. 4 , COMMA 20 , A 2 , L. 3.12.1999 54 , L.R. 26.2.20 1 N. 25 , ART. 5 ,	NO, NELLA REGIONE, L A 6 , L.R. 21.7.1992 , COMMA 6 , L.R. 200 , L.R. 12.2.1998 N. L.R. 26.2.2001 N. 4 N. 493 , ART. 3 , C 01 N. 4 , ART. 6 , C COMMI 6 , 10 E ART. . 30.4.2003 N. 12 ,	N. 21 , ART. 9 1 N. 8 TITOLO 3 , ART. 50 , , ART. 8 , COM OMMI 12 , 15 , OMMA 6 , L.R. 2 5 , COMMA 7 ,	O , COMMA 3 , I DEL DECRE L.R. 20.4.19 MMA 1 , L.R. 16 , 18 , L.R 2001 N. 8 , AR L.R. 25.1.20 3 , L.R. 23.8	L.R. 21.7.1992 TO LEGISLATIVO 99 N. 9 COME 13.9.1999 N. 12.2.2.2000 N. T. 1 , COMMA 02 N. 3 COME .2002 N. 23
2002	2003	40.000.000,00 2004		2005	
SANITARIE ASSISTEN ART. 5 , COMMA 33	(2.1.237.3.08. AZIENDE PER I SER ZIALI PUBBLICHE	07) (DI NUOVA I VIZI SANITARI PER IL . 3 , ART. 12 , COMM	STITUZIONE) COMPLETAMENTO) DELLA RETE	
12002	· ·	2.050.000,00 2004		12005	
8.1.41.1.237 FINANZI CAPITOLO S/ 4700 FONDO SOCIALE REGI- ASSISTENZIALI DI ARTT. 24 , 25 , 26	AMENTO DELLE SPESE ONALE PER IL FINAN COMPETENZA DEI COM , L.R. 19.5.1998 1 N. 4 , ART. 32 ,		IZI SOCIO-ASSIS RELATIVE ALLA ATI E DI INTERV MA 4 , L.R. 15.	GESTIONE DEI VENTI PER LA F 2.1999 N. 4 ,	COMUNI SERVIZI SOCIO AMIGLIA ART. 4 , COMMA
2002	2003	3.300.000,00 2004		2005	

		LA D	(RELATIVA AL	L' ARTICOI	LO 4)			
				=======	=======	========	=======	
4.1.22.1.2213	SISTEMI DI GEST	FIONE QUALITA	A' AMBIENTALE					
NELL' AMBITO FATTIBILITA ART. 4 , COI	212 AGLI ENTI DI SVI D DEI DISTRETTI ' DI SISTEMI DI MMA 8 , L.R. 23	INDUSTRIALI GESTIONE QUA 8.2002 N. 23	O IN AREE CON LITA' AMBIENT	TIGUE COLI ALE	LEGATE PER	LA REDAZIONE	E DI STUD	I DI
12002		12003	40.000,00	2004		12005		
==========				=======		=========		=====
4.1.22.2.92 U' LIDI	TILIZZO DELLA QU	JOTA DI SPETT	ANZA REGIONAL	E DEL TRII	BUTO PER IL	DEPOSITO DE	EI RIFIUTI	so_
PER LA BONI FINANZIAMEN' PER INVESTI DEI FANGHI ART. 3 , COI 12.2.1998 N	A MINOR PRODUZIO FICA DEI SUOLI I TO DELL' ARPA PE MENTI AMBIENTALI DI RISULTA MMA 27 , L. 28.1 . 3 , ART. 21 ,	ENQUINATI E I ER L' ISTITUZ E RIFERIBILI -2.1995 N. 54 COMMA 1 , LE	L RECUPERO JONE E LA MAN AI RIFIUTI DE 19 , ART. 11 , ETTERA C) , L	DELLE ARE UTENZIONE L SETTORE L.R. 24.1 .R. 3.3.19	EE DEGRADA DELLE AREE PRODUTTIVO 1.1997 N. 5 998 N. 6	TE, PER I NATURALI PR SOGGETTO A	L'AVVIO E ROTETTE, NO ALLA TASSA COMMA 19,	D IL NCHE' ZIONE L.R.
2002		12003	-354.053,22	2004		12005		1
=========	=========		========	=======		=========		
4.3.22.2.103	SPESE PER LA DIE	FESA DELL' AM	BIENTE DALL'	AMIANTO				
E DI BONIFIC ARTT. 1 , 2	410 'ATTUAZIONE DEI CA, AI FINI DELI	LA DIFESA DAI	PERICOLI DER , L.R. 3.9.1	IVANTI DAI 996 N. 39	LL' AMIANTO	- FONDI REG	GIONALI	
12002	-25.000,00	2003 -						
CAPITOLO S/ 2	CONTRIBUTI PER I 424 IN CONTO CAPITAI DI MATERIALI (LE A FAVORE I)I ENTI PUBBLI	CI ED ENT				
UTILIZZAZIO	NE COLLETTIVA OMMA 1 , L.R. 9.	.11.1998 N. 1	.3 COME MODIFI	CATO DALL				
12002	-2.431.846,15		·		 	2005	 	
4.3.22.2.196	CONTRIBUTI PER 1							====
URBANI NELLI SERVIZIO IN' ART. 1 , L.I	418 JNA TANTUM A FAV E FORME DI CUI & TEGRATIVO PER L& R. 28.8.2001 N.	AL DECRETO LE A GESTIONE DE 17 COME MODI	GISLATIVO 18 ZI RIFIUTI PRO FICATO DALL'	AGOSTO 200 DOTTI DALI ART. 18 ,	DO, N. 267, LE ATTIVITA COMMA 12 ,	PER L'A 'AGRICOLE L.R. 15.5.2	ATTIVAZIONE	DEL
12002	-103.291,00	2003 -	-	2004		12005		
GIUGNO 1999 DI CARATTERI FINANZIARIO	427 AD ENTI TERRITOR , N. 142 PER LA E SPERIMENTALE, DMMA 1 , L.R. 7.	REALIZZAZION NONCHE' DI A	IE DI IMPIANTI LTRE INIZIATI	DI SMALTI VE DI RI	IMENTO E RE ILIEVO REG	CUPERO DEI SIONALE-RICOR	RIFIUTI, . RSO AL ME	ANCHE RCATO
	-3.356.947,84							
TOTALE: 4.3.2								
2002	-3.460.238,84	2003 -	: :- :	2004 	 	2005	 	

	======	 T	ABELLA D	(RELATI	VA ALL' ARTI	colo 4)		:=======	
=====	======	=======	========	=======	=======	=======	(CONTINUA)		=====
4.4.22	2.2.597	SPESE PER C	PERE IDRAULICH	HE E DI SIST	EMAZIONE IDR	OGEOLOGICA			
SPES IDR <i>A</i> R.D	AULICO-F . 30.12.	A MANUTENZI ORESTALI 2023 N. 326		IVE MODIFICA	ZIONI E INTE	GRAZIONI ,	CON ESCLUSI R.D. 13.2.2033 98 N. 12	Î	~
-	2002 	-310.00	0,00 2003		2004		2005		
SPES IDRA R.D	AULICO-F . 30.12.	A MANUTENZI ORESTALI - 2023 N. 326	RICORSO AL MER 7 , E SUCCESSI	RCATO FINANZ IVE MODIFICA	IARIO ZIONI E INTE	GRAZIONI ,	CON ESCLUSI R.D. 13.2.2033 13.7.1998 N.	3 N. 215 ,	~
-	2002	-6.825.00	0,00 2003		2004		2005		
SPES IDRO ART 68	OGEOLOGI . 40 , L , COMMA	A REALIZZAZ CA DI COMPE .R. 8.4.198 1 , L.R. 3.	TENZA REGIONAI 2 N. 22 , ART	LE G. 6 , 7 , C ART. 4 , C	OMMA 1 , L.R	. 17.8.1985	DI OPERE I N. 38 ABROGA	ATI DALL	
	12002		12003	2.560.137	,15 2004		12005		1
SPES IDRO ART ART 3.7	OGEOLOGI . 7 , CO . 4 , CO .2002 N.	A REALIZZAZ CA DI COMPE MMA 1 , L.R MMA 3 , LET 16 , ART.	TENZA REGIONAI . 17.8.1985 N TERA B) , L.H 40 , L.R. 8.4.	LE - RICORSO . 38 ABROGAT R. 12.9.2001 .1982 N. 22	AL MERCATO DALL'ART.	FINANZIARIC 68 , COMMA . 2 , COMMA	DI OPERE I 1 , L.R. 3.7. 2 , LETTERA	.2002 N.	16 ,
-									
-	E: 4.4.2								
-		-/.135.00	0,00 2003 	5.917.084	,99 2004 	 	2005		
CAPITO FINA ART 9.5 8.4 20.4 2, QUII 20.4	DLO S/ 4 ANZIAMEN F. 9 , 1 .1988 N. .1997 N. 4.1999 N L.R. 20 NQUIES ,	148 TI DEL "FON 0 , 11 , CO 27 COME IN 10 , ART 9 , ART4.1999 N. COMMA 1 ,	MMA 1 , 12 , (TEGRATO DALL' 9 , COMMI 12 , 32 BIS , COMMI 9 E MODIFICATO LETTERA 0) , 11 , COMMA 1 ,	PER LA PROTE COMMI 1 , 2 ART. 8 , L. 13 , L.R. 3 A 1 , L.R. 3 D DALL' ART. L.R. 31.12.	ZIONE CIVILE , ART. 33 , R. 4.5.1992 10.11.1998 N 1.12.1986 N. 5 , COMMA 1 1986 N. 64 C	L.R. 31.12. N. 15 , AF . 14 , A 64 COME IN , L.R. OME INTEGF , ART. 4 ,	D AL MERCATO FI 1986 N. 64 , A RT. 17 , COM RT. 27 , CO ISERITO DALL' A 3.7.2000 N. RATO DALL' AF COMMA 39 , L.F	ART. 14 , MMA 18 , DMMA 1 , ART. 28 , 13 , ART. RT. 28 , R. 22.2.200	L.R. L.R. COMMA T. 32 L.R.
	12002		12003	6.825.000	,00 2004		12005		

	TABELI	LA D	(RELATIVA	ALL' ARTI	COLO 4)	========	
=======				:======	:======:	(CONTINUA)	
ARTT. 9 , 9.5.1988 : 8.4.1997 : 20.4.1999 2 , L.R. QUINQUIES 20.4.1999 2 COMMI D. E 7 , L.R	ENTI DEL "FONDO RI 10 , 11 , COMMA 1 N. 27 COME INTEGRA N. 10 , ART. 9 , C N. 9 , ART. 32 B 20.4.1999 N. 9 E N , COMMA 1 , LETTI N. 9 , ART. 11 , A 1 A 8, ART. 5 , . (N.6)	L , 12 , CC ATO DALL' A COMMI 12 , IS , COMMA MODIFICATO ERA 0) , I COMMA 1 , L.R. 3.7.2	DMMI 1 , 2 , A ART. 8 , L.R. 13 , L.R. 10. 1 , L.R. 31.1 DALL' ART. 5 L.R. 31.12.198 L.R. 10.11.19	ART. 33 , 4.5.1992 11.1998 N 2.1986 N. , COMMA 1 36 N. 64 C 398 N. 14 ART. 4 , I	L.R. 31.12.198 N. 15 , ART. N. 14 , ART 64 COME INSEL , L.R. 3. COME INTEGRATO , ART. 4 , COI L.R. 11.9.2000	17 , COM . 27 , CO RITO DALL' A 7.2000 N. O DALL' AR MMA 39 , L.R N. 18 , ART	MA 18 , L.R. MMA 1 , L.R. RT. 28 , COMMA 13 , ART. 32 T. 28 , L.R. 22.2.2000 N. 4 , COMMI 5
2002 		2003	439.591,39) 2004		2005 	
TOTALE: 4.9	.26.2.116						
12002		12003	7.264.591,39	12004		12005	
=======	=======================================	=======	========	:======	:=======	========	
5.1.24.1.79	9 CONTRIBUTI PER	INTERVENTI	RIGUARDANTI A	LLOGGI IN	1 LOCAZIONE		
CAPITOLO S/	3290 (1.1	.152.2.08.2	26) (DI N	UOVA ISTI	TUZIONE)		
INTEGRATI 1998, N. ART. 11 ,	ENTI AI COMUNI DEI VI DEI CANONI DI I 431 E NON UTILIZZA COMMI 4, 8, L.	LOCAZIONE A ATE 9.12.1998	AI SENSI DELL' N. 431	ARTICOLC) 11, COMMI 4 1	E 9, DELLA L	EGGE 9 DICEMBRE
LOCAZIONE DELL' ART ART. 11 ,	3308 ENTI AI COMUNI DI AI SENSI DELL' AF ICOLO 4, COMMI 76 L. 9.12.1998 N. 4	RTICOLO 11, E 77, DELI 431 , ART.	, COMMI 4 E 8, LA LEGGE REGIC 4 , COMMI 76	DELLA LE DNALE 4/20 , 77 , L.	EGGE 9 DICEMBRI 001 .R. 26.2.2001 I	E 1998, N. 4 N. 4	31 ED AI SENSI
TOTALE: 5.1							
12002		12003	801.717,39	2004		12005	
5.1.24.2.15	9 CONTRIBUTI SU LI	EGGI PREGRI	ESSE PER L'EI)ILIZIA			
ART. 36 , MODIFICAZ LIMITE 1	3264 I PER GLI INTERVEN L. 5.8.1978 N. 49 IONI NELLA L. 25.3	57 , ART. 1 3.1982 N. 9	l , COMMI 4 94	, 11 ,	D.L. 23.1.19	982 N. 9	
12002	-818.064,82	12003		12004		2005	
LIMITE 2	2002 - 2002		-818.064,82				
	 -798.281,93						
	2002 - 2002						
LIMITE 3							
2002 		2003 			 	2005 	
LIMITE 4	2002 - 2002		-564.702,42				
	-589.599,18						
	2002 - 2002						

	=======	TABELLA D	(RELATI	VA ALL' ARTI	COLO 4)	========	=======	:======
========		:========	========	:=======	=======	CONTINUA)	:======
LIMITE 5								
		75,11 2003		12004		12005		1
	2002 - 200	2	-1.739.775	,11				
12002	-40.3	07,68 2003		12004		12005		
	2002 - 200		-40.307					
AGEVOLATA ART. 38 , LIMITE 1	ENTI PER INT IN CORSO L. 5.8.1978	N. 457	ERNENTI IL COM					
12002	-220.5	55,69 2003		12004		12005		1
	2002 - 200		-220.555					
2002	-29.9	45,91 2003		2004		2005		
	2002 - 200		-29.945					
LEGGE 15 F COSTRUZION 1982, N. 9 ART. 9 , E COMMA 10 ,	TEBBRAIO 198 JE O IL RECU 94 J.L. 15.12.1 D.L. 23.1.	0, N. 25, E 0 PERO DI ALLO 979 N. 629 C0 1982 N. 9 C0	E 15 DICEMBRE CONTRIBUTI UN GGI AI SENSI I DNVERTITO CON NVERTITO NELLA ELLA L. 5.4.19	IA TANTUM A DEL DECIMO CO MODIFICAZION L. 25.3.198	. PRIVATI MMA DELL' A II NELLA L.	PER L'ACQU RT. 2 DELLA 15.2.1980 N.	ISTO, LA LEGGE 25 25 , ART	NUOVA MARZC . 2 ,
 2002	-1.287.0	29,59 2003		2004		2005		
LIMITE 2	2002 - 200		-1.287.029	,59				
12002	-321.8			2004		2005		
	2002 - 200		 -321.814					
ART. 36 , NELLA L. 2 118 , ART. DALL' ART. 8.8.1996 N LIMITE 1	PER GLI IN L. 5.8.1978 5.3.1982 N. 85 , L.R. 36 , L.R. J. 29	N. 457 , AR 94 , ART. 3 1.9.1982 N. 17.6.1993 N.	EDILIZIA CONVE r. 1 , COMMA 1 , COMMA 7 , E 75 , ART. 94 , 45 , ART. 1 ,	1 , D.L. 23. O.L. 7.2.1985 L.R. 1.9.1 L.R. 7.3.19	1.1982 N. 9 N. 12 CONV 982 N. 75 83 N. 22 ,	CONVERTITO C ERTITO NELLA COME DA U ART. 21 , C	L. 5.4.1 TIMO SOS OMMA 2	L985 N. STITUITC , L.R.
			-580.750					
 2002	-1.118.9	13,87 2003		12004		12005		1
	2002 - 200		-1.118.913					
2002 			 			2005 	 	
LIMITE 4	2002 - 200		-1.151.052	,				

	TABELL	A D	 (RELATIVA .	====== ALL' ARTI	======= COLO 4)	=======================================	================
		=======	========	======	=======	(CONTINUA)	
LIMITE 5							
12002	 -951.932,79					2005	I
	2002 - 2002		-951.932,79				
LIMITE 6							
2002 	-1.169.113,47	2003	 	2004 	 	2005 	I
LIMITE 7	2002 - 2002		-1.169.113,47				
12002	-2.474.871,46	12003		12004		2005	
LIMITE 8	2002 - 2002		-2.474.871,46				
	-956.594,07						
	2002 - 2002		-956.594,07				
ART. 36 ,	J207 L PER GLI INTERVEN L. 5.8.1978 N. 45 25.3.1982 N. 94					9 CONVERTITO COI	N MODIFICAZIONI
	-94.521,61					2005	
TOTALE: 5.1							I
	12 INTERVENTI REGI						
	3280 (2.1.						
ART. 6 , ART. 11 ,	IONALE PER L' EDIL COMMA 1 , L. 8.2.2 COMMA 2 , L.R. 7.	001 N. 21 3.2003 N.	, PRIMO PERIO	DO DELL'	ART. 10 ,	COMMA 1 , ART.	10 , COMMA 2 ,
12002		12003	16.502.396,97	12004		12005	
5.3.22.2.17	3 CONTRIBUTI PER C	PERE PUBB	LICHE E DI MET.	ANIZZAZIO	NE		
RETE DI D TERRITORI ART. 3 , (27.12.198	ONTRIBUTI PER LA C ISTRIBUZIONE DEI G RICOMPRESI NEI CO COMMA PRIMO , LETT 5 N. 60 , ART. 18	AS COMBUS MPRENSORI ERA B) , , COMMA 2	TIBILI E DI AL' DELLE COMUNIT. L.R. 2.9.1981 3 , L.R. 15.5.	TRE INFRA A' MONTAN N. 63 C 2002 N. 1	STRUTTURE E OME SOSTI 3	ENERGETICHE NE.	LL'AMBITO DEI
12002		12003	-258.228,45	12004		12005	
5.3.24.2.17	7 CONTRIBUTI PER I	NTERVENTI	EDILIZI DI IN	TERESSE P	UBBLICO		
NELLE SPE LA DI FOR	D DECENNALE AL CO SE RELATIVE ALLA T MAZIONE	'RASFORMAZ	IONE DELL'EX C.	ASERMA "M	ONTE VODIC	CE" DI VILLA VIC	
	DMMA 38, L.R. 15.2						
	-51.650,69 			2004		2005	

		(RELATIVA ALL' ARTIC		
		=======================================	(CONTINU	
VENTI SU EDIFICI L.R. 30.4.2003 N.	PUBBLICI E INFRASTR . 12	NE DI VILLA VICENTINA A UTTURE GIA' APPARTENENTI		erivanti da inte <u>r</u>
2002	12003	51.650,69 2004	2005	
TOTALE: 5.3.24.2.17				
2002 -51	1.650,69 2003	51.650,69 2004		I
=======================================				==========
5.4.24.2.644 INTERV	/ENTI EDILIZI NELLE	ZONE TERREMOTATE		
LEGGE REGIONALE 2 E REGIONALE NONCE TITOLO V L.R. 23 14 , COMMA 19 , I	23 DICEMBRE 1977, N. HE' AD OPERE DI PUBB .12.1977 N. 63 , ART L.R. 3.7.2000 N. 13	. 7 , COMMA 5 , L.R. 22. , ART. 7 , COMMA 6 , L.R	D IMPIANTI PUBBLICI DI 2.2000 N. 2 COME MODIF . 22.2.2000 N. 2	INTERESSE LOCALE
12002		797.639,99 2004		
CAPITOLO S/ 9621 FONDO DI SOLIDARI FRIULI-VENEZIA GI	IULIA 	UZIONE, LO SVILUPPO ECON		
12002	2003	-797.639,99 2004	2005	I
5.5.24.1.2995 STUDI CAPITOLO S/ 9403 FONDO DI ROTAZION REALIZZAZIONE DI	IO FATTIBILITA' TECN NE PER LA PREDISPOSI	ZIONE DI STUDI DI FATTIB CUI ALLA LEGGE REGIONALE	ILITA' TECNICA E FIN	
2002	2003	689.000,00 2004	2005	
=======================================				
6.1.25.2.182 SPESE	PER OPERE DI VIABIL	ITA' D' INTERESSE REGION	ALE	
VIABILITA' DI INT ART. 4 , COMMA PE DALL' ART. 16 , (PERESSE REGIONALE - RIMO , L.R. 3.9.1984 COMMA 5 , L.R. 30.4.	ZZAZIONE, IL COMPLETAMEN RICORSO AL MERCATO FINAN N. 48 , ART. 10 , L. 2003 N. 12 , ART. 5 , CO	ZIARIO R. 20.5.1985 N. 22 MMA 136 , L.R. 26.2.20	COME SOSTITUITO
12002	12003	3.000.000,00 2004	2005	
		PORTI E NELLE VIE DI NAV		=========
TURISTICO, NEI CA COMPETENZA REGION	ANALI MARITTIMI, NEL NALE-RICORSO AL MERC 4.8.1987 N. 22 COME	LI APPRODI MARITTIMI, LA LE VIE DI NAVIGAZIONE IN ATO FINANZIARIO INTEGRATO DALL' ART. 3,	TERNA E PER LE OPE	RE MARITTIME DI

 	TABELLA	D (RELATIVA	ALL' ARTICOLO	4)		
==========			=========	(CON	======== TINUA)	======
6.4.25.1.203 CON	TRIBUTI PER I S	ERVIZI DI TRASPORTO	SPECIALE, STRAC	DRDINARIO E INTE	ERNAZIONALE	
PER IL TRASPOR DEI SERVIZI PR ART. 1 , L.R.	E IMPRESE CONCE TO DI PASSEGGER ESTATI 14.12.1979 N. 7	SSIONARIE DEGLI AUTO I CON LE REPUBBLICHE 2 COME SOSTITUITO DA A 3, L.R. 30.4.2003	DI SLOVENIA E	DI CROAZIA, PER COMMA 1 , L.R.	R LA PARTICO	OLARITA' . 16 E
2002		003 -420,0		- 200)5	
PER LA REALIZZ ART. 5 , L.R.	AZIONE DI INFRA: 13.11.1995 N. 4		I ELETTRICI			ATORI E
2002	2	 003	 0 2004	- 200	 D5	
CAPITOLO S/ 3950 CONTRIBUTI A S		PER L' ACQUISTO DI	VEICOLI ELETTRI	CI E RELATIVI A	ACCUMULATORI	
2002	2	003 -10,0	0 2004	- 200)5	
TOTALE: 6.4.25.2	.209					
2002	2	003 -113,0	0 2004	- 200	05	
	==========					======

			(RELATIVA ALL'			
			A FREQUENZA SCOLAS			
L' ACQUISTO D ART. 16 , COM 15.5.2002 N. :	FAVORE DI NU I TESTI MA 47 , L.R.	12.2.1998 N	RI A SOSTEGNO D			
2002		12003	400.000,00 200		2005	I
==========			=======================================			==========
9.2.42.1.271 FI	NANZIAMENTI	AGLI ERDISU				
ART. 6 , COMM	ΓΊVO REGIONA A 8 , L.R. 2	6.2.2001 N.	SSEGNI DI STUDIO U 4			
2002		12003	225.000,00 200	4	2005	
CAPITOLO S/ 539: SPESE PER LA 1	2 REALIZZAZION MODERNA E	E DI UN PROG CONTEMPORANE		L' ALLESTIMENT	OMPENDIO DI V	
2002		2003	-250.000,00 200			
RILEVANTE INT ART. 21 , L.R 5 , COMMA 4 ,	FINANZIAMENT ERESSE CULTU . 8.9.1981 N L.R. 22.2.2	RALE 1. 68 , ART. 000 N. 2 , A	MMA ANNUALE DELLE 22 , L.R. 8.9.1981 RT. 6 , COMMA 12 ,	N. 68 COME DA L.R. 26.2.200	ULTIMO SOSTIT l N. 4	UITI DAL ART.
2002			-450.000,00 200	4		
TOTALE: 9.6.42.						
12002			-700.000,00 200	4	2005	

				.========
	TABELLA F	(RELATIVA ALL' ART		
			INFRASTRUTTURE NELLE ZO	
REALIZZAZIONE DELI GESTIONE DEI COMPI ART. 6 , COMMA 150 LIMITE 3	LE INFRASTRUTTURE CO RENSORI SCIISTICI DI 5 , L.R. 22.2.2000 N	MPRESI GLI IMPIANTI DI PRAMOLLO E DEL TARVIS . 2		NENZE E PER LA
2002	2003	-107.135,76 2004	2005	
2003 -	2003	-107.135,76		
			A DIFFUSIONE DEI PRODOT	
PROFESSIONALE PER ART. 13 , COMMA 1	GLI OPERATORI AGRIT	URISTICI 25 COME INTEGRATO DAI	RSI DI FORMAZIONE E	
REGIONALI NEI SET PUBBLICI E PRIVAT	IORI DELLA PESCA E D I, PER LA PROMOZIONE , L.R. 29.1.2003 N.	ELL' ACQUACOLTURA, NON E RICERCA NEI SETTORI	VZE DI PROGRAMMAZIONE NCHE' CON ENTI, ORGANI MEDESIMI	
2002	2003	2004	2005	I
=======================================		=======================================		:=========
11.1.61.2.380 TRASFI	ERIMENTI ALL' ERSA P	ER CONTRIBUTI IN CONTO	CAPITALE NEL SETTORE	DELL' AGRITURI_
COMUNITA' MONTANE STRUMENTI INFORMA' LA VALORIZZAZIONE ART. 3 , L.R. 22.' 1 , L.R. 20.11.200 L.R. 9.11.1998 N.	E ALLE PROVINCE PER FIVI, DELLA SEGNALET E LA GESTIONE DI TE 7.1996 N. 25 , ART. DO N. 21 , ARTT. 13	LA REALIZZAZIONE, L ICA AGRITURISTICA, DI STIMONIANZE DELLA CIVI 11 , L.R. 22.7.1996 N , 14 , 15 , 16 , L.R.	IN CONTO CAPITALE AMMODERNAMENTO E LA ITINERARI AGRITURISTICI LTA' CONTADINA REGIONAI 25 COME INTEGRATO DALI 22.7.1996 N. 25 , ART.	MANUTENZIONE DI E IL RECUPERO, E L'ART. 19 , COMMA 94 , COMMA 2 ,
			2005	
11.2.61.2.363 SPESE STRUTTURE COLI		CUZIONE DI OPERE DI IN	NTERESSE AGRARIO E FORES	TALE E INFRA_
INTERVENTI DI CONS SERVIZIO DI PIU' I ART. 1 , COMMA SEC DALL' ART. 6 , L.I	SERVAZIONE E RICOSTI FONDI CONDO , L.R. 31.8.19 R. 29.6.1983 N. 70 E	TUZIONE VEGETALE, E 1 65 N. 18 COME INTEGRAT	E AGRARIO E FORESTALE, C PER L'ESECUZIONE DI TO DALL'ART. 2 , L.R. 1 ALL'ART. 80 , COMMA 1 ,	OPERE COMUNI A 2.8.1975 N. 58 E

	TABE	LLA F	(RELATIVA ALL'	ARTICOLO 6	5)		
========	=========	========	=======================================	:========	CONTINU?		===
11.2.61.2.36	4 CONTRIBUTI PE	R INTERVENT	I COLLETTIVI NELLE	ZONE MONTANE	E E SVANTAGGIATE		
ATTREZZATU MIGLIORAME ALLE MALGH ART. 4, CO CON EFFETT	PER LA COSTRUZ RE, FISSE E MOE NTO DEI PASCOLI E E DI QUELLA I MMA PRIMO, NUME O EX ART. 93,	BILI, OCCORR , NONCHE' F NTERNA AI P CRO 5, L.R. COMMA 1 , L	20.7.1967 N. 16 AE .R. 13.7.1998 N. 1	MENTO DEL BES ED IL RIATTAN BROGATO DALL' .2	STIAME NELLE MA MENTO DELLA VIABI ART. 80 , COMMA	ALGHE Ê PER 'LITA' DI ACCE 1 , LETTERA F	IL SSSC
12002		12003	500.000,00 20	004	12005		
			ENTI INFRASTRUTTUF				===
AVVERSITA' DELL' ARTI ART. 10 , 93 , COMMA	NTI PER IL RIF ATMOSFERICHE I COLO 1 DELLA LE L.R. 23.8.1985 1 , L.R. 13.7.	OI CARATTERE GGE 15 OTTC N. 45 ABROG 1998 N. 12	STRADE VICINALI ECCEZIONALE SECON BRE 1981, N. 590, ATO DALL' ART. 80	NDO LE DISPOSI E SUCCESSIVE , COMMA 1 , I	ZIONI DI CUI MODIFICAZIONI EI LETTERA FFF) CON	AL TERZO CO INTEGRAZIONI I EFFETTO EX A	MMA
2002		12003	1.040.000,00 20	004	12005		
ART. 15 , 13 , ART.	ALL' ERSA OMMA 1 , LETTEF COMMA 1 , L.R. 6 , COMMI 17 ,	22.7.1996 N 26 , L.R. 2	. 11.5.1993 N. 18 . 25 COME INTEGRAT 2.2.2000 N. 2, ART	O DALL' ART. 1. 8, L.R. 25.	94 , COMMA 2 , I 1.2002 N. 3	.R. 9.11.1998	Ν.
2002 			- 515.477,93 2004				
			======================================				
PRODUZIONI N. 590 ART. 75 ,	ONI A FAVORE DE AGRICOLE DEL C COMMA 1 , L.R.	CONCORSO DEL 26.9.1995 N		L' ARTICOLO 1	.0 DELLA LEGGE 15	OTTOBRE 19	81,
2002		6 2003	20	004			
			=======================================				
11.4.61.2.38	5 CONCORSO NEGI	I INTERESSI	SUI PRESTITI D' E	SERCIZIO PER	I DANNI DA EVENT	CALAMITOSI	
AMMORTAMEN NELLE ZONE (MI.P.A.F. ART. 1 , C COMMA 2 ,	EL PAGAMENTO DE TO QUINQUENNALE DELIMITATE CON) - FONDI REGIO OMMA 2 , LETTEF LETTERA C) , I L.R. 25.1.2002	C A FAVORE DI DECRETI EM DNALI LA B) , L. J. 14.2.1992	SI E CONTRIBUTI AN I AZIENDE AGRICOLE ESSI DAL MINISTER 15.10.1981 N. 590 N. 185 , ART. 16	DANNEGGIATE O PER LE F , ART. 2 , L. , COMMA 5 , I	DA EVENTI CALAMI POLITICHE AGRICO 13.5.1985 N. 19 1. 27.3.2001 N. 1	TOSI E RICADE DLE E FOREST 98 , ART. 3 22 , ART. 8	ONTI PALI ,
		12003	11.200,00 20	004 11	.200,00 2005	11.200,	001
	2003 - 2007		11.200,00				

	TABELLA F	(RELATIVA ALI			
				(CONTI	
CAPITOLO S/ 7114					
CONCORSO NEL P CUI ALL'ARTI INTEGRAZIONI, E TRASFORMAZIO DA EVENTI CALA POLITICHE AGRI ART. 1, COMMA 15.10.1981 N.	COLO 2 DELLA LEG A FAVORE DI AZIENDE NE DEI PRODOTTI AGR MITOSI E RICADENTI COLE E FORESTALI (M 3 , L 25.7.1956 N 590 , ART. 8 , L 1	RESSI SUI PRESTITI I GE 14 FEBBRAIO 19 AGRICOLE SINGOLE EI ICOLI E ASSOCIAZIONI NELLE ZONE DELIMITAT I.P.A.F.) - FONDI RE 1.838 COME INSERITO 3.5.1985 N. 198 , AF A 5 , L. 27.3.2001 N	064, N. 38 0 ASSOCIATE, 1 RICONOSCIU 1 CON DECRE 1 CON ART. 1 1 RT. 3 , COMM	, E SUCCESSIVE COOPERATIVE DI (TE DEI PRODUTTOR) TI EMESSI DAL , COMMA 2 , LE A 2 , LETTERE D	MODIFICAZIONI ED COMMERCIALIZZAZIONE I AGRICOLI, COLPITE MINISTERO PER LE ETTERA C) , L.) , F) , L.
LIMITE 4					
2002		3.000,00 2	004	3.000,00 2005	3.000,00
	3 - 2007	3.000,00			
TOTALE: 11.4.61.					
12002	2003	14.200,00 2	004	14.200,00 2005	14.200,00
11.4.61.2.1001 F	ONDO REGIONALE PER	LE EMERGENZE IN AGRI	COLTURA		
FINANZIAMENTO ART. 1, COMMA ART. 1, COMMA (N.6) , ART. 2	DEL FONDO REGIONALE 1, L.R. 13.8.2002 N 2, L.R. 13.8.2002 N , COMMI 1, 3, L.R.		AGRICOLTUR O DALL'ART. O DALL'ART.	6, COMMA 8, LETT	r. c), D), E), L.R.
12002		2.685.206,05 2	004		
SPERIMENTAZION PROMOZIONALI I FORMAZIONE DEL CONTRIBUTI AD	E, DIMOSTRAZIONE AN N MATERIA DI TARTUF PERSONALE TECNICO ASSOCIAZIONI MICOLO	LA CONCESSIONE DI CHE PER SCOPI SCIE ICOLTURA, NONCHE' PE E DI QUELLO PREPOSTO GICHE E A PRIVATI PE RSI DI PREPARAZIONE	ENTIFICI E ER ATTIVITA' D ALLA VIG ER INIZIATIV	ASSISTENZA TEC FORMATIVA, DI ILANZA E PER I E DI VALORIZZAZIO	NICA E INIZIATIVE QUALIFICAZIONE E LA CONCESSIONE DI DNE DEL PATRIMONIC
ART. 15 , COMM	I 1 , 3 , L.R. 16.8				
2002 	2003 	- 51.650,69 200	14	2005	
MIGLIORAMENTO FORESTALE ART. 7 , L.R.	' E.R.S.A. PER L' A E LA VALORIZZAZION 22.4.2002 N. 11	TTUAZIONE DEI PROGRÆ E DELLE RISORSE G	SENETICHE A	UTOCTONE DI IN	TERESSE AGRARIO E
		- 154.937,07 200			
TOTALE: 11.5.61.					
		- 206.587,76 200			
		IONE COLTURE ENERGET			
CAPITOLO S/ 6853	(2.1.152.2.	10.10) (DI NUON	A ISTITUZIO	NE)	
FINANZIAMENTI SPERIMENTAZION ENERGETICHE E ART. 8 , COMMA	AD ENTI LOCALI E A SOSTEGNO DI AZI DELLA PRODUZIONE DI 19 , L.R. 25.1.200	TERRITORIALI ED IS ONI LOCALI VOLTE ALI ENERGIA DA BIOMASSA 2 N. 3	TITUTI PUB JA DIMOSTRAZ	BLICI E PRIVATI IONE E ALLA DIFFU	
2002		107.000,00 2			

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)
(CONTINUA)
11.5.61.1.820 INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENTALE
CAPITOLO S/ 6815 FINANZIAMENTI ALL' ERSA PER L'ATTUAZIONE IN AZIENDE PRESCELTE DI PROGETTI SPERIMENTALI DIMOSTRATIVI, NONCHE' DI PROGETTI PILOTA, RIFERITI ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA E AL CICLO PRODUZIONE DI CARNI BIOLOGICHE ART. 7 , COMMA 17 , L.R. 26.2.2001 N. 4 COME MODIFICATO DALL'ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 15.5.2002
13
11.5.61.1.827 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI ALLEVATORI ED ALTRI ENTI PER IL SOSTEGNO DEL SETTO ZOOTECNICO
CAPITOLO S/ 6865 CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER L'INCREMENTO ED IL MIGLIORAM NTO DELL'ALLEVAMENTO EQUINO FAVORENDO IL MIGLIORAMENTO DELLA RAZZA MEDIANTE IL RICORSO A RIPRODU TORI SELEZIONATI ART. 7 , COMMA 34 , L.R. 29.1.2003 N. 1
2002 2003 -50.000,00 2004 2005
11.5.61.2.378 CONTRIBUTI PER L' ALLEVAMENTO, LA RIPRODUZIONE E LA PROFILASSI DEL BESTIAME CAPITOLO S/ 7027 FINANZIAMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE E L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI INTERVENTO PER LA LOTTA CONT L' IPOFECONDITA' DEL BESTIAME E LA MORTALITA' NEO E POST-NATALE - FONDI REGIONALI ART. 4 , COMMA 2 , LETTERA B) , L. 8.11.1986 N. 752 , ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 6.11.1995 N. 42 IMPLICITAMENTE ABROGATO DALL' ART. 80 , COMMA 1 , LETTERA MM) , L.R. 13.7.1998 N. 12 CON EFFET EX ART. 93 , COMMA 1 , L.R. 13.7.1998 N. 12,
2002
12.3.62.2.322 CONTRIBUTI PER IMPIANTI IDROELETTRICI CAPITOLO S/ 7960 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE SINGOLE O ASSOCIATE, PER LA RIATTIVAZIONE DI IMPIAN IDROELETTRICI ART. 11 , COMMA 8 , L.R. 12.2.1998 N. 3
2002
12.5.1.2.22 INTERVENTI IN MATERIA DI INNOVAZIONE RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO CAPITOLO S/ 8648 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI IN MATERIA DI INNOVAZIONE RICERCA, SVILUPPO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ART. 23 QUATER, COMMA 1, L.R. 16.4.1999 N. 7 COME INSERITO DALL' ART. 18, COMMA 2, L. 30.4.2003 N. 11 2002 2003 4.000.000,00 2004 2005
2.5.62.1.1289 SPESE PER L'ALBO DEI CONSULENTI PERITALI IN MATERIA DI RICERCA APPLICATA E INNOVA_ ZIONE TECNOLOGICA CAPITOLO S/ 7919
SPESE PER LA COSTITUZIONE DELL' ALBO PER LE CONSULENZE PERITALI SUI CONTENUTI TECNICO-SCIENTIFI ED ECONOMICI DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PRESENTATE ALLA DIREZIONE REGIONALE DELL' INDUSTRIA SENSI DEL CAPO VII DELLA LEGGE REGIONALE 47/1978 COME SOSTITUITO DAL CAPO VIII DELLA LEG REGIONALE 30/1984 ART. 8 , COMMA 25 , L.R. 25.1.2002 N. 3
2002 2003 4.000,00 2004 2005

============					=========
 	TABELLA F	(RELATIVA ALL' A	ARTICOLO 6)		
===========	=======================================	==============		(CONTINUA)	
13.1.63.2.338 PR	OMOZIONE ARTIGIANATO				
CARTEON OF A					
ELETTRONICO	E IMPRESE ARTIGIANE E A		PER FACILITARNE	L' ACCESSO	AL COMMERCIO
ART. 57 , COMM	A 1 , L.R. 22.4.2002 N.	12 			
2002	2003 	152.758,50 2004	1	2005	
	======================================			========	========
		WIL A TAVORE DEED	ANTIGIAWATO		
PRODUZIONE	E IMPRESE ARTIGIANE PE A 1 , L.R. 22.4.2002 N.		E DI SERVIZI E	LA VALORIZ	ZAZIONE DELLA
	2003				
	2003 				
	NTRIBUTI IN CONTO INTER				
CAPITOLO S/ 8730					
FINANZIAMENTI A AGEVOLATI A SO ART. 50 , COMM	AL MEDIOCREDITO DEL FRI STEGNO DEGLI INVESTIMEN A 1 , L.R. 22.4.2002 N.	TI AZIENDALI DELLE 12 , ART. 7 , COM	IMPRESE ARTIGIAN MA 44 , L.R. 29.1	IE .2003 N. 1	
12002		-130.000,00 2004	1	12005	
1 , ART. 7 , C	71 TER , L.R. 22.4.200 OMMA 15 , L.R. 29.1.200	3 N. 1			
12002	2003	-500.000,00 2004	1	12005	
CAPITOLO S/ 8734	(2.1.243.6.10.2	3) (DI NUOVA I	(STITUZIONE)		
AGEVOLATI A SO	AL MEDIOCREDITO DEL FRI STEGNO DELLE ESIGENZE D A 1 , L.R. 22.4.2002 N.	I CREDITO A BREVE '	FERMINE DELLE IMP	RESE ARTIGIAN	
12002	2003	130.000,00 2004	 1	2005	
TOTALE: 13.2.63.					
2002	2003 	-500.000,00 2004		2005	
==========		=======================================		:========	
13.2.63.2.455 IN	TERVENTI DI PARTE CAPIT.	ALE A FAVORE DELL'	ARTIGIANATO		
	E IMPRESE ARTIGIANE PER REVENZIONE INCENDI, P				
ART. 8 , COMMA	46 , L.R. 25.1.2002 N.				
12002	-20.758,50 2003	2004	4	12005	
O AFFINE ENTRO COMPRESE QUELLI ART. 8 , COMMA	LE SPESE DI SUCCESSIONE IL TERZO GRADO, COLLAB E RELATIVE A NUOVI IMPI. 47 , L.R. 25.1.2002 N.	ORATORE FAMILIARE ANTI ED ATTREZZATUI 3	O DIPENDENTE RE	DA ALMENO D	UE ANNI, IVI
	-40.000,00 2003		 1	2005	
	, ,	1200			

		(RELATIVA A			
=======================================	:=========	=======================================	==========	(CONTINUA	
REGIONALE 21/196 ART. 8 , COMMA 5	5 GIA' DI COMPETE 3 , L.R. 25.1.200	A REGIONE NELLA TR NZA DEL SOPPRESSO 2 N. 3	ENTE PER LO SVI	LUPPO DELL' ARTIC	GIANATO (ESA)
2002	2003	-340.000,00	2004	12005	
SERVIZI, L' ADEG AL 31.12.2002 ART. 7 , COMMA 4	UAMENTO DI STRUTT	PER L' AMMODERNAM URE E IMPIANTI E I L.R. 29.1.2003 N.	A SUCCESSIONE N		DMANDE PREGRESSE
12002	2003	98.000,00		2005	
TOTALE: 13.2.63.2.	455				
		-242.000,00	2004		
=======================================	:=========	============	=========	==========	==========
13.3.63.1.443 CONT	RIBUTI PER LA REV	ISIONE DELLE COOPE	CRATIVE		
PER REVISORI DI MANCHI O SIA INS	COOPERATIVE E PER SUFFICIENTE L' ATT 22 , L.R. 20.11.1	982 N. 79 COME DA	IQUIDAZIONE DEI	LE SOCIETA' COC	OPERATIVE QUANDO
2002		150.000,00		2005	
=======================================	:=========		:=========		
13.3.63.2.447 CONT	RIBUTI ALLE COOPE	RATIVE SOCIALI PER	INVESTIMENTI		
CAPITOLO S/ 8792 CONTRIBUTI ANNUI ART. 11 , COMMA LIMITE 7	6 , L.R. 7.2.1992	N. 7	PER LE SPESE DI	INVESTIMENTO	
2002	-99.261,97 2003		2004	2005	
2002	- 2002	-99.261,97			
=======================================	=======================================	=======================================	==========		
14.3.64.1.1300 INT	TERVENTI DI PROMOZ	IONE TURISTICA DI	PARTE CORRENTE		
TURISTICA INDIVI	SOGGETTI TERZI PE	R LA REALIZZAZIONE À REGIONALE - FOND 3 N. 1	DI MANIFESTAZI	ONI E INIZIATIVE	AVENTI RILEVANZA
2002	2003	550.001,94	2004	2005	
TURISTICA INDIVI ART. 7 , COMMA 7	DUATE DALLA GIUNT 4 , L.R. 29.1.200	3 N. 1			AVENTI RILEVANZA
		153.998.06		 12005	I

	TABELLA F	(RELATIVA ALL'	ARTICOLO 6)		:========	:==
=======================================		===========	=========	(CONTINUA)		:==
CAPITOLO S/ 9252	(1.1.162.2.10.2	4) (DI NUOVA	ISTITUZIONE)			
FINANZIAMENTI ANNU PERSEGUIMENTO DEI F ART. 18 , COMMA 1 ,	INI ISTITUZIONALI L.R. 16.1.2002 N.	E PER LE SPESE DI 2	FUNZIONAMENTO	A TURISTICA (A	(IAT) PER	IL
2002	2003	173.852,16 20				 I
TOTALE: 14.3.64.1.130	0					
2002	2003	877.852,16 20		2005		
=======================================	=========	==========	=========		:========	==
14.3.64.1.1301 SPESE 1	DIRETTE PER ATTIVI	TA' ISTITUZIONALI				
CAPITOLO S/ 9189	(1.1.148.1.10.2	4) (DI NUOVA	ISTITUZIONE)			
SPESE PER L' ACQUIS' DIREZIONE REGIONALE ART. 174 , COMMA 1 23	DEL COMMERCIO, DE	L TURISMO E DEL T	ERZIARIO			
	2003	700.000,00 20		2005		 I
=======================================						==
14.3.64.1.1306 INTERVIOLO S/ 9428 CONTRIBUTI AI COLLEGO PROFESSIONE E PER SPECIALIZZAZIONI DI ART. 159, COMMA 1	(1.1.163.2.06.2 GI DI CUI AGLI ART ZIONE E LO SVOLGI L' ORGANIZZAZIONE CUI ALL' ARTICOLO , L.R. 16.1.2002 N	4) (DI NUOVA TICOLI 122, 127 E MENTO DEI CORSI E LO SVOLGIMEN 138, COMMA 1, LE	ISTITUZIONE) 132 DELLA LEGGE DI ABILITAZI TO DEI CORSI	E REGIONALE 16 G CONE PER L'E PER IL CONSE	ESERCIZIO DEL EGUIMENTO DEL	LΑ
2002	2003	32.000,00 20	04	2005		
14.3.64.2.1302 INTERV					:========	==
CAPITOLO S/ 9257 FINANZIAMENTI A COM COSTITUITE PER LO S' ECONOMICHE TURISTICI ART. 7 , COMMI 3 ,	UNI E PROVINCE PER VOLGIMENTO DI ATTI HE DI INTERESSE RE	LA PARTECIPAZION VITA' DI PROMOZIC GIONALE IN AMBITO N. 2	E A CONSORZI TU NE TURISTICA	E LA GESTIONE	E DI ATTIVIT	'A
	2003		04	2005		
					:=======	==
14.4.64.2.510 CONTRIB	UTI PER STRUTTURE	ED INFRASTRUTTURE	TURISTICHE			
CAPITOLO S/ 9251 CONTRIBUTI AI COM L'AMPLIAMENTO DI AI (LEGGE ABROGATA) AR'	REE ATTREZZATE PER	IL TURISMO ITINE 99 N. 17	RANTE			E
2002 -100		20	04	12005		I
CAPITOLO S/ 9271 CONTRIBUTO ALL' ASSO OPERE DI ORDINARIA I ART. 6 , COMMA 114	OCIAZIONE PROLOCO E STRAORDINARIA MA , L.R. 15.2.1999 N	VILLA MANIN DI CC NUTENZIONE . 4	DROIPO A SOLLIE	EVO DEGLI ONERI	RELATIVI AL	
2002 -129	.119,22 2003	20	04	12005		- 1

	======================================	(RELATIVA ALL' AR	======================================	========	
	IADELLIA F	AA LUA AVIIALIAA)	iicolo 0)		
=======================================	=========	=======================================	=========	======== (CONTINUA)	========
				(CONTINUA)	
CAPITOLO S/ 9282 CONTRIBUTI IN CONTO I COOPERATIVE E SOCIETA DELLE STRUTTURE RICET REALIZZAZIONE O LA RI COSTIERI INTERESSATI ART. 1 , COMMA 1 , L. 142 CONVERTITO IN ART	' CONSORTILI SU TIVE DI CUI ALL' STRUTTURAZIONE D DAI FENOMENI DI 30.12.1989 N. 4	MUTUI DECENNALI PER ARTICOLO 6 DELLA LE I STRUTTURE DI SUPPO EUTROFIZZAZIONE VERI 24 , ART. 2 , COMMA	LA RISTRUTTURAZIO GGE 17 MAGGIO 1: RTO ALL' OFFER' FICATISI NELL' AI	ONE E LA RIQU 983, N. 217, TA TURISTICA NNO 1989	ALIFICAZIONE E PER LA NEI COMUNI
2002 -11.891.4		2004		2005 -	-
TOTALE: 14.4.64.2.510					
2002 -12.120.5	39,32 2003 	2004 	 	2005 - 	-
=======================================	==========	=======================================	=======================================		========
14.4.64.2.1305 CONTRIBU	TI PER INVESTIME	NTI NEL SETTORE DEL	TURISMO		
CAPITOLO S/ 9246 CONTRIBUTI IN CONTO RISTRUTTURAZIONE O L' CARAVAN A SUPPORTO DE ART. 109, COMMA 1,	AMPLIAMENTO DI L TURISMO ITINER L.R. 16.1.2002 N	AREE ATTREZZATE PER ANTE . 2		ORANEA DI AU	TOCARAVAN E
		-27.000,00 2004			-
CAPITOLO S/ 9263					
CONTRIBUTI IN CONTO C MIGLIORAMENTO DELLE S PER VACANZE ART. 156 , COMMA 1 ,	TRUTTURE RICETTI	VE ALBERGHIERE, ALL'			
2002	2003	1.000.000,00 2004		2005 -	-
CAPITOLO S/ 9272	(2.1.243.3.10.2	4) (DI NUOVA IS	TITUZIONE)		
CONTRIBUTI IN CONTO C REALIZZAZIONE E AMMOD RICOSTRUZIONE, AMMOD REALIZZAZIONE E AMMOD NATURALI DI INTERESSE DI RISALITA E RELATIV DI TURISMO CONGRESSUA ART. 161, COMMA 4,	ERNAMENTO DI IMP ERNAMENTO, AMPL ERNAMENTO DI IMP TURISTICO, PER E PERTINENZE E P LE L.R. 16.1.2002 N	IANTI E OPERE COMPLIAMENTO E ARREDAME IANTI E OPERE FINALI AMMODERNAMENTO DI IMISTE DI DISCESA, PER	EMENTARI ALL' NTO DI RIFUGI ZZATI AL MIGLIOR PIANTI TURISTICO	ATTIVITA' TUR E BIVACCHI UTILIZZO DE SPORTIVI, COM E E AMPLIAMENT	ISTICA, PER ALPINI, PER LLE CAVITA' PRESI QUELLI O DI CENTRI
2002	12003	435.566,00 2004		2005 -	-
TOTALE: 14.4.64.2.1305					
		1.408.566,00 2004			
15.3.43.1.1047 OBIETTIV	O 3 - PROGRAMMAZ	IONE 2000 - 2006			
CAPITOLO S/ 5930 CONTRIBUTI A IMPRESE, REGIONALE PER L' IMPI L' AMMODERNAMENTO DEL 3 ART. 1 , COMMA 1 , PU 183 , ART. 52 , L.R.	EGO PER LA REALI LE POLITICHE E D NTO 3) , REGOLA	ZZAZIONE DI PROGETTI EI SISTEMI DI ISTRUZ MENTO C.E.E. 21.6.19	DIRETTI A FAIONE, FORMAZIONE 99 N. 1260 , ART	VORIRE L'AD E OCCUPAZIONE . 5 , L. 1	EGUAMENTO E - OBIETTIVO 6.4.1987 N.
14.1.1998 N. 1 , E SU	CCESSIVE MODIFIC		I 		
12002	12003	793.779,43 2004		2005 -	-

			:======================================	
 	TABELLA G	(RELATIVA ALL' ARTICOL		
	GIONALE PER L' EUROPA			
ART. 93 , L.R. 5. 1 , L.R. 5.9.1997	1.1989 N. 6, COME MOD	3 , L.R. 31.1.1989 N. 6, . 16.8.2000 N. 16	COMMI 1, 2 , L.R. 30.10.2000 COME INTEGRATO DALL' ART. 3	3 , COMMA
12002			2005	1
			=======================================	=======
3.1.6.1.61 CONTRIBU EUROPEA	TI PER PROGETTI AMMES	SI A FINANZIAMENTO E GES	TITI DIRETTAMENTE DALLA COMM	MISSIONE
FINANZIAMENTO DI	PROGRAMMI DELL' UNION 6 , L.R. 8.4.1997 N.	E EUROPEA GESTITI DIRETT	LIA GIULIA PER PROGETTI AN PAMENTE DALLA COMMISSIONE EUR	
2002		-1.051,74 2004	2005	
DENOMINATA "GIORN ART. 8 , COMMA 3	ATA DELLA FRATELLANZA , L.R. 29.1.2003 N. 1	" A SARAJEVO	'ENERE I COSTI DELLA I	
2002	2003	-50.000,00 2004 	2005	
CAPITOLO S/ 724 FONDO REGIONALE F ART. 11 , COMMA 1	PER LE ATTIVITA' DI CO	19	E PARTENARIATO INTERNAZIONA	
2002	2003	50.000,00 2004 	2005 	
3.2.18.1.937 INTERV CAPITOLO S/ 5584 SOVVENZIONE STRAC NE DI UN PROGRAMM DISPOSIZIONE DELI UN PROGETTO PILOT DALL'AMERICA LATI	ENTI A FAVORE DEGLI E PRDINARIA ALLE ASSOCIA LA ORGANICO DI CARATTE L'ANAGRAFE DEI CORREGI L'A PER RIENTRI LAVORAT NA L.R. 25.1.2002 N. 3	MIGRATI ZIONI REGIONALI DEI CORR RE INNOVATIVO E SPERIMEN		PROMOZIO- ER LA PRE-
2002	2003 -	300.000,00 2004	2005	
			=======================================	
3.3.1.1.961 CONTRIE	UTI AD ENTI ED ASSOCI	AZIONI DI INTERESSE REGI	ONALE	
CAPITOLO S/ 64 QUOTA ASSOCIATIVA IN ROMA ART. 5 , L.R. 15.			DOCUMENTAZIONI - CINSEDO -	
		25.000,00 2004		

======================================	TABELLA G	(RELATIVA ALL	ARTICOLO 7)	
=============			:========	(CONTINUA)	
8.5.65.1.263 CONTRIB	UTI AGLI ISTITUTI I	DI PATRONATO E ASS	SISTENZA SOCIA	LE	
CAPITOLO S/ 8480 (1. CONTRIBUTI AGLI IS' ISTITUZIONALI NONC' PROMOZIONALE	TITUTI DI PATRONATO) E DI ASSISTENZA	SOCIALE PER L		
ARTT. 2 , 1 , L.R.	14.3.1988 N. 12 ,	· ·	L , L.R. 8.8.1		
2002		222.053,18 2004		2005	
16.1.13.1.634 RIMBOR. ZIONE, RELATIV		PATE AI GESTORI DE			
CAPITOLO S/ 920 RIMBORSO ALLE COMP. CARBURANTI PER AUT ART. 10 , COMMA 1 20.3.2002 N. 9 , A	OTRAZIONE RELATIVE , L.R. 12.11.1996 N RT. 3 , COMMI 16 ,	ALLE RIDUZIONI DI N. 47, COME DA ULT	PREZZO PRATICIMO MODIFICAT	CATE ALLA POMPA O DALL' ART. 10,	COMMA 1 , L.R.
2002	2003	6.500.000,00 20	104	2005	
SPESE PER IL CONSIC L' ACQUISTO E LE A L' USO DEGLI UFFIC ART. 20 TER , COMM N. 16 , ARTT. 3 , 31 , ART. 13 , L.R 11 , L.R. 12.2.199 12 , COMMA 1 , 7 , 137 , ART. 6 , COM	FFITTANZE DI BENI I I E DEI RELATIVI IN A 1 , L.R. 24.6.199 11 , 12 , 19 , 21 , . 26.8.1996 N. 35 , 8 N. 3 , ART. 2 , 0 13 , COMMA 2 , 19	MMOBILI NONCHE' (MPIANTI)3 N. 49 COME INSE L.R. 13.9.1995 N. ART. 42 , COMMA COMMA 4 , ART. 8 , , L.R. 10.4.2001 LEGISLATURA N. 10	QUELLE PER IL : ERITO DALL' AR 1. 38 , ART. 5 2 , L.R. 9.9 COMMA 4 , L. N. 11 , ART.	FUNZIONAMENTO, L. T. 17 , COMMA 1 , 0 , COMMA 1 , L. 1997 N. 31 , AR R. 17.4.2000 N.	A MANUTENZIONE E L.R. 25.3.1996 R. 19.8.1996 N. F. 19 , COMMA B , ARTT. 5 , LEGISLATURA N.
2002	2003	500.000,00 20	004	2005	
52.2.4.1.652 SPESE P CAPITOLO S/ 568 SPESE DERIVANTI DA AGGIORNAMENTO E PE ART. 49 , L.R. 31. N. 1 , ART. 13 , Co	ER CORSI DI FORMAZI LL' EFFETTUAZIONE I RFEZIONAMENTO PROFF 8.1981 N. 53 , ART. OMMA 1 , L.R. 25.2.	CONE, AGGIORNAMENT DEI CORSI PREVISTI ESSIONALE PER IL F . 18 , COMMA 3 , I .2000 N. 4	DAL PROGRAMM PERSONALE REGIONALE, 9.9.1997	AMENTO DEL PERSOI A DELLE ATTIVITA ONALE N. 31 , ART. 53	NALE DI FORMAZIONE, L.R. 14.1.1998
2002	2003	26.000,00 20	004	12005	
52.3.1.1.663 SPESE P. CAPITOLO S/ 69 SPESE PER IL FUNZION PRESENZA, LE INDENTED LO STUDIO DI PARTTILI ADESIONE AD ASSOPARTECIPAZIONE AGISTITUZIONI, FONDA DALLE STESSE COSTITAMMINISTRATORI AI ARTT. 1 , 2 , L.R. DALLI ART. 2 , COM	ER IL FUNZIONAMENTO ONAMENTO DI CONSIGI NITA' DI MISSIONE, COLARI PROBLEMI REO OCIAZIONI CHE SVOLO LI ONERI PER CON ZIONI, ENTI ED ASSO TUITI, AI QUALI ADE SUDDETTI CONVEGNI, 28.10.1980 N. 58,	D DI COMMISSIONI, LI, COMITATI, COLI IL RIMBORSO SPESI GIONALI, AL PERSON GANO UN' ATTIVITA IVEGNI, CONGRESSI OCIAZIONI OVVERO I ERISCE LA REGIONE, CONGRESSI ED INIZ ART. 2 E ART. 4 8.1984 N. 38 , AF	COMITATI, COL LEGI E COMMIS. E, I COMPENSI, VALE ESTRANEO CHE POSSA IN ED INIZIAT DA UNA O PIU' CONTROL ON CALIATIVE - SEGR BIS , L.R. 2 RT. 6 , COMMI	LEGI E CONSIGLI SIONI, COMPRESI GLI ASSEGNI AI I ALLA REGIONE, NOI TERESSARE LA REG: IVE PARTICOLARI REGIONI O COMITA' ERI PER LA PAI ETERIA GENERALE 3.8.1982 N. 63, 4 , 5 , L.R. 15.	I GETTONI DI RELATORI E PER NCHE' SPESE PER LONE E PER LA PROMOSSI DA PI ORGANIZZATORI RTECIPAZIONE DI COME AGGIUNTO 5.2002 N. 13
2002		30.000,00 20		2005	

 		(RELATIVA ALL' ARTI		========	
		=======================================		(CONTINUA)	
52.3.1.2.666 SISTEMA I	NFORMATIVO DELL'	AMMINISTRAZIONE REGION	JALE - SPESE PE	R LO SVILUPPO	
SOFTWARE APPLICATIVE ART. 1 , L.R. 27.4.1 ULTIMO MODIFICATO DATE OME MODIFICATO DALIN. 26 , ART. 8 , COM 19 , COMMA 1 , L.R. 12.11.1996 N. 47, CC 11.11.1996 N. 46, CC L.R. 20.3.2000 N. 7 ART. 45 , L.R. 31.5.	PER L' AMMINISTR. 972 N. 22, COME MO ALL' ART. 14 , L.R L' ART. 6 , COMMA : MMA 5 , L.R. 12.11 12.2.1998 N. 3 , 2 DME AGGIUNTO DALL' DME ABROGATO DALL' , ART. 11 , L.R. 2002 N. 14 , ART.	NALE - SPESE PER LA AZIONE REGIONALE DDIFICATO DAL COMMA 1 . 27.11.2001 N. 26 , A 2 , L.R. 30.4.2003 N. .1996 N. 47 , ART. 6 , ART. 10 , L.R. 25.2.20 ART. 7, COMMA 5 , L.R ART. 3 , COMMA 14 , I 10.4.2001 N. 12 , ART. 6 , COMMA 2 , L.R. 23	DELL' ART. 82, RT. 2 E ART. 3 12 , ART. 14 , COMMA 2 , L.R 00 N. 4 COM 1. 8.5.2000 N. R. 15.5.2002 1 5 , COMMA 1 , 8.2002 N. 23	L.R. 1.2.1991 , L.R. 27.4.1 COMMA 5 , L.R. . 14.1.1998 N. MA 3 BIS ART. 11 , ART. 20 F N. 13, ART. 38 L.R. 12.2.200	N. 4 E DA 1972 N. 22 27.11.2001 1 , ART. 7 , L.R. BIS , L.R. , COMMA 2 ,
		228.891,82 2004			
N. 14 , ART. 63 , CC DALL' ART. 7 , COMMA (SPESA OBBLIGATORIA	D AL LAVORO INTERI L. 24.6.1997 N. 1 DMMA 2 E COMMA 14 : A 30 , L.R. 23.8.20	INALE NALE 96 , L.R. 30.3.2001 N. BIS DELL' ART. 63 ,	10 , ART. 72 L.R. 3.7.20	, COMMA 3 , L.F 02 N. 16, COM	R. 31.5.2002 ME AGGIUNTO
		120.000,00 2004			
=======================================					
52.3.12.1.1628 SPESE F STICA CAPITOLO S/ 1954 SPESE PER IL FUNZION	(1.1.141.1.01.0		TUZIONE)		
LO STUDIO DI PARTICO L' ADESIONE AD ASSOCI PARTECIPAZIONE AGLI ISTITUZIONI, FONDAZI DALLE STESSE COSTITU AMMINISTRATORI AI SU ART. 1 E ART. 2 , L. DALL' ART. 2 , COMMA	DLARI PROBLEMI REG CIAZIONI CHE SVOLG, CONERI PER CON CONI, ENTI ED ASSO JITI, AI QUALI ADE JDDETTI CONVEGNI, R. 28.10.1980 N. A PRIMO, L.R. 23.	IL RIMBORSO SPESE, I C IONALI, AL PERSONALE E ANO UN' ATTIVITA' CHE VEGNI, CONGRESSI ED CIAZIONI OVVERO DA UNA RISCE LA REGIONE, NON CONGRESSI ED INIZIATIV 58, ARTT. 2, 4 BIS, 8.1984 N. 38	STRANEO ALLA R POSSA INTERESS. INIZIATIVE P. O PIU' REGION ICHE' ONERI P. TE - SERVIZIO A' L.R. 23.8.19	EGIONE, NONCHE ARE LA REGIONE ARTICOLARI PI I O COMITATI OI ER LA PARTECI UTONOMO DELLA S 82 N. 63, CON	SPESE PER E PER LA ROMOSSI DA RGANIZZATORI IPAZIONE DI STATISTICA ME AGGIUNTO
12002	2003	6.000,00 2004		2005	-
=======================================					
52.3.17.1.1293 SPESE F ZIONE	PER L' ACQUISTO DI	BENI E SERVIZI PER L'	ATTIVITA' DEL	SERVIZIO DELL	'IMMIGRA_
CAPITOLO S/ 4953	(1.1.141.1.01.0)	1) (DI NUOVA ISTI	TUZIONE)		
PRESENZA, LE INDENNI LO STUDIO DI PARTICO L' ADESIONE AD ASSOCI PARTECIPAZIONE AGLI ISTITUZIONI, FONDAZI DALLE STESSE COSTITU AMMINISTRATORI AI L' IMMIGRAZIONE ART. 1 , ART. 2 , L.	TA' DI MISSIONE, DLARI PROBLEMI REG DIAZIONI CHE SVOLG, ONERI PER CON ONI, ENTI ED ASSO JITI, AI QUALI ADE SUDDETTI CONVEGN R. 28.10.1980 N. ME AGGIUNTO DALL'	I, COMITATI, COLLEGI E IL RIMBORSO SPESE, I C IONALI, AL PERSONALE E ANO UN' ATTIVITA' CHE VEGNI, CONGRESSI ED CIAZIONI OVVERO DA UNA RISCE LA REGIONE, NON I, CONGRESSI ED IN 58, ART. 2, L.R. 23. ART. 2, COMMA PRIMO,	OMPENSI, GLI A. STRANEO ALLA R. POSSA INTERESS. INIZIATIVE P. O PIU' REGION ICHE' ONERI P. IIZIATIVE - 8.1982 N. 63	SSEGNI AI RELATEGIONE, NONCHE ARE LA REGIONE ARTICOLARI PE I O COMITATI OF ER LA PARTECT SERVIZIO AUTORIA ART. 4 F	FORI E PER SPESE PER E PER LA ROMOSSI DA RGANIZZATORI IPAZIONE DI FONOMO PER BIS , L.R.
2002	2003	4.000,00 2004		2005	 -

		(RELATIVA ALL' ARTI			
=======================================	=======================================			======================================	=======
52.3.18.1.2520 SPESE CORREGIONALI AL		BENI E SERVIZI PER L'	ATTIVITA' DEL S	SERVIZIO AUTONO	MO PER I
CAPITOLO S/ 5011	(1.1.141.1.01.03	l) (DI NUOVA ISTI	TUZIONE)		
PRESENZA, LE INDENN LO STUDIO DI PARTIC L' ADESIONE AD ASSO PARTECIPAZIONE AGI ISTITUZIONI, FONDAZ DALLE STESSE COSTII AMMINISTRATORI AI S ALL' ESTERO ARTT. 1 , 2 , L.R. DALL' ART. 2 , COMM	TTA' DI MISSIONE, COLARI PROBLEMI REGIOTIAZIONI CHE SVOLGZIONI CHE SVOLGZIONI CHE SVOLGZIONI, ENTI ED ASSOCIUTI, AI QUALI ADEI UDDETTI CONVEGNI, COLORI CONVEGNI, COLORI C	I, COMITATI, COLLEGI E IL RIMBORSO SPESE, I C IONALI, AL PERSONALE E ANO UN' ATTIVITA' CHE VEGNI, CONGRESSI ED CIAZIONI OVVERO DA UNA RISCE LA REGIONE, NON CONGRESSI ED INIZIATIV ARTT. 2 , 4 BIS , 3.1984 N. 38 , ART. 7	OMPENSI, GLI ASS STRANEO ALLA REC POSSA INTERESSAS INIZIATIVE PAS O PIU' REGIONI CHE' ONERI PES E - SERVIZIO AUT L.R. 23.8.1982	SEGNI AI RELATO GIONE, NONCHE' RE LA REGIONE RTICOLARI PRO O COMITATI ORG R LA PARTECIP TONOMO PER I CO 2 N. 63 COME	RI E PER SPESE PER E PER LA MOSSI DA ANIZZATORI 'AZIONE DI RREGIONALI C AGGIUNTO
		2.R. 30.4.2003 N. 12 90.000,00 2004		 2005	
52.3.27.1.1616 SPESE	PER L' ATTIVITA' DE	ELLA DIREZIONE DEI PAR l) (DI NUOVA ISTI	CHI		
PRESENZA, LE INDENN LO STUDIO DI PARTIC L' ADESIONE AD ASSO PARTECIPAZIONE AGI ISTITUZIONI, FONDAZ DALLE STESSE COSTII AMMINISTRATORI AI S ARTT. 1 , 2 , L.R. DALL' ART. 2 , COMM	TTA' DI MISSIONE, COLARI PROBLEMI REGIONI CHE SVOLGIONI CHE SVOLGIONI, ENTI ED ASSOCIUTI, AI QUALI ADEI UDDETTI CONVEGNI, (28.10.1980 N. 58, (A PRIMO, L.R. 23.8)	I, COMITATI, COLLEGI E IL RIMBORSO SPESE, I C IONALI, AL PERSONALE E ANO UN' ATTIVITA' CHE JEGNI, CONGRESSI ED CIAZIONI OVVERO DA UNA RISCE LA REGIONE, NON CONGRESSI ED INIZIATIV ART. 2 E ART. 4 BIS, 3.1984 N. 38, ART. 8	OMPENSI, GLI ASS STRANEO ALLA REC POSSA INTERESSAS INIZIATIVE PAS O PIU' REGIONI CHE' ONERI PES E - DIREZIONE RS L.R. 23.8.1982 , COMMI 9 , 10	SEGNI AI RELATO GIONE, NONCHE' RE LA REGIONE RTICOLARI PRO O COMITATI ORO R LA PARTECIP EGIONALE DEI PA 2 N. 63, COME , L.R. 30.9.199	RI E PER SPESE PER E PER LA MOSSI DA ANIZZATORI 'AZIONE DI 'RCHI ' AGGIUNTO 6 N. 42
2002	12003	, ,		2005	
					=======
52.3.42.1.1620 SPESE	PER L' ATTIVITA' DI	ELLA DIREZIONE DELL' I	STRUZIONE E CUL	IURA	
ATTREZZATURE D' UFF SUPPORTO INFORMATIC VOLTE ALLA FORMAZIC	ICIO, ATTREZZATURI O NONCHE' PARTECIPA NE E ALL' AGGIORNAN	, IVI COMPRESE QUEL E INFORMATICHE, LIBR AZIONE A SPECIFICI COR MENTO PROFESSIONALE - 4, COME MODIFICATO DA	I, RIVISTE E SI, SEMINARI, DIREZIONE DELL'	PUBBLICAZIONI CONVEGNI ED ISTRUZIONE E C	ANCHE SU INIZIATIVE ULTURA
2002	2003	-5.000,00 2004			
PRESENZA, LE INDENN LO STUDIO DI PARTIC L' ADESIONE AD ASSO PARTECIPAZIONE AGI ISTITUZIONI, FONDAZ DALLE STESSE COSTIT	TTA' DI MISSIONE, I OLARI PROBLEMI REGI CIAZIONI CHE SVOLGI I ONERI PER CON IONI, ENTI ED ASSOC UITI, AI QUALI ADEI	I, COMITATI, COLLEGI E IL RIMBORSO SPESE, I C IONALI, AL PERSONALE E ANO UN' ATTIVITA' CHE VEGNI, CONGRESSI ED CIAZIONI OVVERO DA UNA RISCE LA REGIONE, NON CONGRESSI ED INIZIATIV	OMPENSI, GLI ASS STRANEO ALLA REC POSSA INTERESSAI INIZIATIVE PAI O PIU' REGIONI CHE' ONERI PEI	SEGNI AI RELATO GIONE, NONCHE' RE LA REGIONE RTICOLARI PRO O COMITATI ORG R LA PARTECIP	RI E PER SPESE PER E PER LA MOSSI DA ANIZZATORI PAZIONE DI
DALL' ART. 2 , COMM INTEGRATO DALL' ART ART. 9 , COMMA 3 , 4 , L.R. 8.5.2000 N COMMA 5 , L.R. 16.8 30.4.2003 N. 12	A PRIMO , L.R. 23.8 2. 14 , COMMA 17 , 1 L.R. 30.4.2003 N. 3 3. 10 , ART. 2 , COM 2000 N. 16, COME 1	ART. 2 E ART. 4 BIS , 3.1984 N. 38 , ART. 21 L.R. 30.4.2003 N. 12 , 12 , ART. 6 , COMMA 4 MMA 4 , ART. 3 , COMMA MODIFICATO DALL' ART.	, COMMA 6 , L.I E INTEGRATO DAI , L.R. 15.7.199' 3 , L.R. 21.7.2 9 , COMMA 1	R. 22.3.1996 N. LL' ART. 9 , C 7 N. 24 , ART. 2000 N. 14 , , LETTERA C	15, COME OMMA 2 E 11 , COMMA ART. 8 ,) , L.R.
2002	12003	-300,00 2004		2005	
TOTALE: 52.3.42.1.162					
2002	2003	-5.300,00 2004		2005	

 		TABELLA G	(RELATIVA ALL' ART				=
	==========	==========	=======================================		======= (CONTINUA)	========	:=
52.3	3.45.1.1623 SPESE	PER L' ATTIVITA' DE	L SERVIZIO DEL VOLONT	ARIATO			
CAF	PITOLO S/ 5004	(1.1.141.1.01.0	1) (DI NUOVA IST	ITUZIONE)			
F I I I I 24	PRESENZA, LE INDEN O STUDIO DI PARTI L'ADESIONE AD ASS PARTECIPAZIONE AG ESTITUZIONI, FONDA DALLE STESSE COSTI AMMINISTRATORI AI ARTT. 1 , 2 , L.R. DALL'ART. 2 , COM	NITA' DI MISSIONE, COLARI PROBLEMI REG DCIAZIONI CHE SVOLG LI ONERI PER CON ZIONI, ENTI ED ASSO TUITI, AI QUALI ADE SUDDETTI CONVEGNI, 28.10.1980 N. 58, MA PRIMO, L.R. 23.	I, COMITATI, COLLEGI I IL RIMBORSO SPESE, I (IONALI, AL PERSONALE I ANO UN' ATTIVITA' CHE VEGNI, CONGRESSI ED CIAZIONI OVVERO DA UNI RISCE LA REGIONE, NOI CONGRESSI ED INIZIATIV ART. 2 E ART. 4 BIS 8.1984 N. 38 , ART. 3	COMPENSI, GLI ASS ESTRANEO ALLA REC POSSA INTERESSAI INIZIATIVE PAI A O PIU' REGIONI NCHE' ONERI PEI VE - SERVIZIO AU' , L.R. 23.8.1983 , COMMA 8 , L.R	SEGNI AI RE GIONE, NONC RE LA REGIO RTICOLARI O COMITATI R LA PART TONOMO DEL 2 N. 63, . 20.2.1995	CLATORI E PE CHE'SPESE PE CHE'SPESE PE CHE'SPESE PE CHESTIONE DE COME AGGIUNT N. 12	ER ER JA DA RI DI
	2002	12003	1.500,00 2004		12005		1
CAF S A S V F	DENTITA' LINGU PITOLO S/ 5017 SPESE PER ESIGENZE ATTREZZATURE D' UF SUPPORTO INFORMATI FOLTE ALLA FORMAZI PROMOZIONE DELLE I ART. 8 , COMMA 52	ISTICHE E CULTURALI (1.1.141.1.01.0 OPERATIVE CORRENTI FICIO, ATTREZZATUR CO NONCHE' PARTECIP ONE E ALL' AGGIORNA DENTITA' LINGUISTIC	1) (DI NUOVA IST: , IVI COMPRESE QUE: E INFORMATICHE, LIBB; AZIONE A SPECIFICI COI MENTO PROFESSIONALE - HE E CULTURALI 4, COME MODIFICATO DE	ITUZIONE) LLE PER L'ACÇ RI, RIVISTE E RSI, SEMINARI, SERVIZIO AUTONOI	QUISTO DI PUBBLICAZI CONVEGNI MO PER LA	MATERIALI E ONI ANCHE S ED INIZIATIV TUTELA E I	U E LA
_			5.000,00 2004				
			1) (DI NUOVA IST:				-
F I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	PRESENZA, LE INDEN LO STUDIO DI PARTI L' ADESIONE AD ASS PARTECIPAZIONE AG LITUZIONI, FONDA DALLE STESSE COSTI AMMINISTRATORI AI PROMOZIONE DELLE I LART. 1 , L.R. 28.1 COMMA PRIMO E DALL COME DA ULTIMO MOD	NITA' DI MISSIONE, COLARI PROBLEMI REG DCIAZIONI CHE SVOLG LI ONERI PER CON ZIONI, ENTI ED ASSO TUITI, AI QUALI ADE SUDDETTI CONVEGNI, DENTITA' LINGUISTIC 0.1980 N. 58 , ART. ' ART. 2 , COMMA PR IFICATO DALL' ART.	I, COMITATI, COLLEGI I IL RIMBORSO SPESE, I (IONALI, AL PERSONALE I ANO UN' ATTIVITA' CHE VEGNI, CONGRESSI ED CIAZIONI OVVERO DA UNI RISCE LA REGIONE, NOI CONGRESSI ED INIZIATI HE E CULTURALI 2 , L.R. 28.10.1980 I IMO , L.R. 15.11.1983 6 , COMMI 9 , 10 , L.I ART. 2 , COMMA PRIMO	COMPENSI, GLI ASSESTRANEO ALLA REC POSSA INTERESSAI INIZIATIVE PAI A O PIU' REGIONI NCHE' ONERI PEI VE - SERVIZIO AU' N. 58, COME MOD N. 79, ART. 2	SEGNI AI RE GIONE, NONC RE LA REGIO RTICOLARI O COMITATI R LA PART TONOMO PER IFICATO D , L.R. 23. 13 , ART. 4	CLATORI E PE CHE' SPESE PE CHE E PER I PROMOSSI D ORGANIZZATOR CECIPAZIONE D LA TUTELA E I CALL' ART. 1 8.1982 N. 63	ER ER LA DA RI DI LA
	2002	2003	300,00 2004		 2005		-
TOT							_
101			5.300,00 2004				_
CAF	PITOLO S/ 7600 PESSE PER IL FUNZI PRESENZA, LE INDEN O STUDIO DI PARTI ' ADESIONE AD ASS PARTECIPAZIONE AG STITUZIONI, FONDA ALLE STESSE COSTI AMMINISTRATORI AI ARTT. 1 , 2 , L.R. PALL' ART. 2 , COM	ONAMENTO DI CONSIGL NITA' DI MISSIONE, COLARI PROBLEMI REG DCIAZIONI CHE SVOLG LI ONERI PER CON ZIONI, ENTI ED ASSO TUITI, AI QUALI ADE SUDDETTI CONVEGNI, 28.10.1980 N. 58, MA PRIMO, L.R. 23.	I, COMITATI, COLLEGI I IL RIMBORSO SPESE, I (IONALI, AL PERSONALE I ANO UN' ATTIVITA' CHE VEGNI, CONGRESSI ED CIAZIONI OVVERO DA UNI RISCE LA REGIONE, NOI CONGRESSI ED INIZIATIV ART. 2 E ART. 4 BIS 8.1984 N. 38	E COMMISSIONI, COMPENSI, GLI AS: ESTRANEO ALLA REC POSSA INTERESSAI INIZIATIVE PAI A O PIU' REGIONI NCHE' ONERI PEI VE - DIREZIONE RI , L.R. 23.8.198;	SEGNI AI RE GIONE, NONC RE LA REGIO RTICOLARI O COMITATI R LA PART EGIONALE DE 2 N. 63,	CLATORI E PE CHE'SPESE PE CHE'SPESE PE CHE'SPESS I COMGANIZZATOR CECIPAZIONE I CLL'INDUSTRIA COME AGGIUNT	ER ER LA OA RI OI
	2002 	2003	6.000,00 2004		2005 		-

		TABELLA G	(RELATIVA ALL' A	ARTICOLO 7)		
========	=======	:=========	=======================================		(CONTINUA)	
52.3.62.1.2 NITAR		PER COMPENSI E AI	LTRI ONERI DA CORRISE	ONDERE A ENTI	I GESTORI DI PRO	GRAMMI COMU_
FINANZIAR ART. 18 ,	NESSE CON IA REGIONA COMMA 2 ,	LE "FRIULIA S.P.A L.R. 27.11.2001	N. 26		2 1994-1996"	GESTITO DALLA
12002			8.000,00 2004			
			DELLA DIREZIONE DEL			
CAPITOLO S/	5012	(1.1.141.1.01	.01) (DI NUOVA I	STITUZIONE)		
PRESENZA, LO STUDIO L' ADESIO PARTECIPA ISTITUZIO DALLE STE AMMINISTR DELLE PRO ARTT. 1 , DALL' ART	LE INDENN DI PARTIC NE AD ASSO ZIONE AGL NI, FONDAZ SSE COSTIT ATORI AI S FESSIONI 2 , L.R. 1. 2 , COMM DALL' ART.	NITA' DI MISSIONE, COLARI PROBLEMI RI DCIAZIONI CHE SVOI LI ONERI PER CO LI ONERI PER CO LIONI, ENTI ED ASS CUITI, AI QUALI AI SUDDETTI CONVEGNI 28.10.1980 N. 58 MA PRIMO , L.R. 23 4 , COMMA 5 , L	GLI, COMITATI, COLLEG, IL RIMBORSO SPESE, EGIONALI, AL PERSONAL LGANO UN' ATTIVITA' CONVEGNI, CONGRESSI SOCIAZIONI OVVERO DA DERISCE LA REGIONE, CONGRESSI ED INIZIA, ARTT. 2, 4 BIS 3.8.1984 N. 38, ART. R. 25.1.2002 N. 3	I COMPENSI, C E ESTRANEO AI THE POSSA INTE ED INIZIATIV UNA O PIU' RE NONCHE' ONEF ATIVE - DIREZI , L.R. 23.	GLI ASSEGNI AI F LLA REGIONE, NON ERESSARE LA REGI /E PARTICOLARI EGIONI O COMITAT RI PER LA PAF IONE REGIONALE	RELATORI E PER NCHE' SPESE PER TONE E PER LA PROMOSSI DA PI ORGANIZZATORI RTECIPAZIONE DI DEL LAVORO E COME AGGIUNTO
2002		2003	12.000,00 2004		2005	
ART. 3 , 15.12.199	L' IRAP DA COMMI 147 7 N. 446 ,	ART. 20 , COMMA	.1996 N. 662 , ARTT. 21 , L.R. 12.2.1998	N. 3		ETO LEGISLATIVO
12002		12003	62.144.717,73 2004		12005	
	=======					
53.1.9.1.40				:========		
	0 RESTITUZ	IONE ALLE A.S.S.	DEI PROVENTI DERIVAN			
CAPITOLO S/				JTI DA OPERAZI		
RESTITUZI OPERAZION ART. 1 , INSERITO	1446 ONE ALLE A I DI CARTO COMMA 21 , DALL' ART.	(1.1.157.2.08 AZIENDE SANITARIE DLARIZZAZIONE PER L.R. 25.1.2002 1 7 , COMMA 14 , I	DEI PROVENTI DERIVAN .32) (DI NUOVA I REGIONALI E AGLI ENT LA VENDITA DEI BENI N. 3 , ART. 1 , COMMA L.R. 23.8.2002 N. 23	TI DA OPERAZI STITUZIONE) TI INTERESSATI GIA' DI PROPE A 27 SUB 2 ,	IONI DI CARTOLAR I DEI PROVENTI I RIETA' DELLE AZI . L.R. 25.1.20	RIZZAZIONE DERIVANTI DALLE ENDE STESSE 002 N. 3 COME
RESTITUZI OPERAZION ART. 1 , INSERITO 2002	1446 ONE ALLE A II DI CARTO COMMA 21 , DALL' ART.	(1.1.157.2.08 AZIENDE SANITARIE DLARIZZAZIONE PER L.R. 25.1.2002 1 7 , COMMA 14 , I	DEI PROVENTI DERIVAN .32) (DI NUOVA I REGIONALI E AGLI ENT LA VENDITA DEI BENI N. 3 , ART. 1 , COMMA L.R. 23.8.2002 N. 23 7.500.000,00 2004	TI DA OPERAZI STITUZIONE) TI INTERESSATI GIA' DI PROPE A 27 SUB 2 ,	ONI DI CARTOLAR DEI PROVENTI I RIETA' DELLE AZI L.R. 25.1.20	RIZZAZIONE DERIVANTI DALLE ENDE STESSE 002 N. 3 COME
RESTITUZI OPERAZION ART. 1 , INSERITO 2002	1446 ONE ALLE A II DI CARTO COMMA 21 , DALL' ART.	(1.1.157.2.08 AZIENDE SANITARIE DLARIZZAZIONE PER L.R. 25.1.2002 1 7 , COMMA 14 , I	DEI PROVENTI DERIVAN .32) (DI NUOVA I REGIONALI E AGLI ENT LA VENDITA DEI BENI N. 3 , ART. 1 , COMMA L.R. 23.8.2002 N. 23	TI DA OPERAZI STITUZIONE) TI INTERESSATI GIA' DI PROPE A 27 SUB 2 ,	ONI DI CARTOLAR DEI PROVENTI I RIETA' DELLE AZI L.R. 25.1.20	RIZZAZIONE DERIVANTI DALLE ENDE STESSE 002 N. 3 COME
RESTITUZI OPERAZION ART. 1 , INSERITO 2002	1446 ONE ALLE A II DI CARTO COMMA 21 , DALL' ART.	(1.1.157.2.08 AZIENDE SANITARIE DLARIZZAZIONE PER L.R. 25.1.2002 1 7 , COMMA 14 , I	DEI PROVENTI DERIVAN .32) (DI NUOVA I REGIONALI E AGLI ENT LA VENDITA DEI BENI N. 3 , ART. 1 , COMMA L.R. 23.8.2002 N. 23 7.500.000,00 2004	TI DA OPERAZI STITUZIONE) TI INTERESSATI GIA' DI PROPE A 27 SUB 2 ,	ONI DI CARTOLAR DEI PROVENTI I RIETA' DELLE AZI L.R. 25.1.20	RIZZAZIONE DERIVANTI DALLE ENDE STESSE 002 N. 3 COME
RESTITUZI OPERAZION ART. 1 , INSERITO 2002 53.1.23.1.2 CAPITOLO S/ ONERI DER ECONOMIA DELLA SEZ DI LIQUID CONTENZIO ART. 6 , 31 , ART.	1446 ONE ALLE A I DI CARTO COMMA 21 , DALL' ART ======= 38 DISAVAN 2963 IVANTI DAL E BONIFICA IONE DI BO IONE DI BO IONE DEI SI GRAVANT COMMA 1 , 72 , COMM	(1.1.157.2.08 AZIENDE SANITARIE DLARIZZAZIONE PER L.R. 25.1.2002 1 7, COMMA 14, I	DEI PROVENTI DERIVAN .32) (DI NUOVA I REGIONALI E AGLI ENT LA VENDITA DEI BENI N. 3 , ART. 1 , COMMA L.R. 23.8.2002 N. 23 7.500.000,00 2004	STITUZIONE) STITUZIONE) TI INTERESSATI GIA' DI PROPE A 27 SUB 2 , A 27 SUB 2 , CONTROL OF CON	CONSORZI PER ANAL DELL ARSULTANT RIVANTI DALLA	RIZZAZIONE DERIVANTI DALLE ENDE STESSE 002 N. 3 COME
RESTITUZI OPERAZION ART. 1 , INSERITO 2002 53.1.23.1.2 CAPITOLO S/ ONERI DER ECONOMIA DELLA SEZ DI LIQUID CONTENZIO ART. 6 , 31 , ART.	1446 ONE ALLE A II DI CARTO COMMA 21 , DALL' ART.	(1.1.157.2.08 AZIENDE SANITARIE DLARIZZAZIONE PER L.R. 25.1.2002 1 7, COMMA 14, I 12003 IZI CONSORZI BONIE A MONTANA DELLE PE DNIFICA MONTANA DE IMPLEMENTA DE LE PE DNIFICA MONTANA DE IMPLEMENTA D	DEI PROVENTI DERIVAN .32) (DI NUOVA I REGIONALI E AGLI ENT LA VENDITA DEI BENI N. 3 , ART. 1 , COMMA L.R. 23.8.2002 N. 23 7.500.000,00 2004	STITUZIONE) CI INTERESSATI GIA' DI PROPE A 27 SUB 2 , CONTROLO CO	CONSORZI PER ANAL DEL FERRO MEDUNA RISULTANTI DALLA	RIZZAZIONE PERIVANTI DALLE ENDE STESSE 002 N. 3 COME GLI UFFICI DI D-VAL CANALE E FI DAI BILANCI DEFINIZIONE DI R. 19.8.1996 N.

	TABEL	LA G	(RELATIVA ALL' ARTICO	LO 7)		
=====					CONTINUA)	========
53.1.	43.1.695 RESTITUZIONE D	I SOMME ALL	O STATO E ALL' UNIONE EU	ROPEA		
VEF ART 126	7. 24 , L. 21.12.1978 N. 50 , ART. 25 , L. 21.12. SPESA OBBLIGATORIA)	845 , ART. 1978 N. 845	EUROPEA DI SOMME RISCOS 5 , L. 16.4.1987 N. 183 , REGOLAMENTO C.E.E. 24	, REGOLAMENT	ro c.e.e.	21.6.1999 N.
		12003	157.619,28 2004		2005	
						========
53.1.	61.1.1539 RIMBORSI ALLO	STATO				
VEF 14	FEBBRAIO 1992, N. 185 15.10.1981 N. 590		SE IN TESORERIA AI SENSI			
	2002	12003	2.715.953,87 2004		12005	
=====						
53.5.	8.1.712 ONERI PER SPESE	OBBLIGATOR	IE E D' ORDINE			
ONE		B), ART.	INE 20 , COMMI 1 , 2 , L.R.			
			-561.000,00 2004			
=====		=======	=======================================	=========		========
53.6.	8.1.920 FONDO GLOBALE D	I PARTE COR	RENTE			
			ALE PER IL COMPARTO SANI			
			25.000.000,00 2004			
=====		========			========	
53.6.	8.2.9 FONDO GLOBALE DI	PARTE CAPIT	ALE			
	COLO S/ 9710/88 ENTERVENTI A SOSTEGNO DE		ERRROVIARI MERCI			
			-300.000,00 2004			
	COLO S/ 9710/99 CANTONAMENTI A FONDO GLO	BALE PER PR	OVVEDIMENTI LEGISLATIVI	IN CORSO		
	2002		-2.068.845,52 2004	-15.200,00		-15.200,00
TOTAL	LE: 53.6.8.2.9					
	2002	12003	-2.368.845,52 2004	-15.200,00	2005	-15.200,00

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2003, n. 15.

Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, l'alienazione di beni regionali e il personale regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 24/2002 concernente la nomina degli organi dell'ERSA)

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), come modificato dall'articolo 20, comma 13, della legge regionale 12/2003, le parole «Entro il 31 luglio 2003» sono sostituite dalle parole «Entro il 30 novembre 2003».

Art. 2

(Procedure di alienazione dei beni regionali di cui all'articolo 1, comma 28, della legge regionale 3/2002)

- 1. All'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), dopo il comma 29 è aggiunto il seguente:
- «29 bis. L'alienazione dei beni indicati al comma 28 ai soggetti di cui al comma 29, è affidata all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), con sede in Roma, che vi provvede, ai sensi del comma 28 medesimo, previo acquisto dalla Regione al valore determinato secondo le procedure tecnico-estimative previste in attuazione del regime di aiuto di Stato n. N 110/2001, approvato con decisione della Commissione europea di cui alla nota SG (2001) D/288933 del 5 giugno 2001.».

Art. 3

(Modifica dell'articolo 48 della legge regionale 18/1996 in materia di incarichi dirigenziali)

1. L'articolo 48 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), come da ultimo sostituito dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 20/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 48

(Conferimento degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b))

- 1. Gli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), sono attribuiti a personale appartenente alla categoria dirigenziale tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare in relazione alle competenze attribuite alle singole strutture, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all'attività svolta in precedenza nell'ambito dell'Amministrazione regionale.
- 2. Gli incarichi sono attribuiti per la durata di tre anni e sono rinnovabili e revocabili. Al conferimento, alla revoca ovvero al rinnovo degli incarichi si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, sentito il Direttore regionale preposto alla struttura presso la quale va conferito, revocato o rinnovato l'incarico; per quanto attiene il conferimento dell'incarico di Direttore di Servizio autonomo, si provvede su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, previa indicazione del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato in materia. Al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi presso la Segreteria generale del Consiglio regionale si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, sentito il Segretario generale.
- 3. Qualora alla data di scadenza dell'incarico, conferito a un dipendente regionale, la Giunta regionale sia in ordinaria amministrazione, l'incarico medesimo è prorogato fino a quando non si sia provveduto ai sensi del comma 4.
- 4. Gli incarichi possono essere revocati o rinnovati entro centottanta giorni dalla nomina della Giunta regionale o dalla costituzione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati.
- 5. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, secondo le procedure di cui al comma 2, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, per un numero massimo di unità pari al quindici per cento dei posti previsti per gli incarichi medesimi, a persone, in possesso del diploma di laurea, di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi e in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

- 6. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 5 a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio.
- 7. Gli incarichi di cui al comma 5 sono attribuiti per la durata massima di tre anni eventualmente rinnovabili. Per i soggetti provenienti dal settore pubblico, il conferimento dell'incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'Ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.
- 8. La Giunta regionale determina il trattamento economico dei dirigenti di cui al comma 5 con riferimento a quello previsto per i dipendenti regionali cui sono conferiti gli stessi incarichi; detto trattamento può essere motivatamente integrato in esito alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per gli incarichi da conferire presso il Consiglio regionale, il trattamento economico è determinato d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio medesimo. La Giunta regionale determina, altresì, gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata; in ogni caso il contratto è risolto di diritto non oltre i centottanta giorni dalla nomina della Giunta regionale o dalla costituzione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Salvo quanto determinato ai sensi del presente comma, trovano applicazione le disposizioni previste dal Contratto collettivo di lavoro per il personale dell'area dirigenziale.».

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 agosto 2003

per il Presidente IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 1, comma 4 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24, come modificato dall'articolo 20, comma 13, della legge regionale 12/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Istituzione, natura giuridica e finalità dell'ERSA)

omissis -

«4. Entro il 30 novembre 2003, il Presidente della Regione, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, nomina il Presidente e il Consiglio di amministrazione.».

- omissis -

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 1, commi da 28 a 29 bis, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Disposizioni di carattere finanziario)

- omissis -

- 28. L'amministrazione regionale è autorizzata ad alienare i fondi rustici dell'azienda agricola Vittoria di Fossalon di Grado, nonché i terreni situati in Comune di San Quirino e Fontanafredda, già di proprietà dell'Ente nazionale tre Venezie. Le condizioni per l'acquisto dei terreni vengono fissate con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, e tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per le aziende agricole entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- 29. I beni immobili di cui al comma 28 sono alienati secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) ai conduttori in affitto;
- b) ad imprenditori agricoli a titolo principale residenti da almeno due anni nei comuni in cui sono ubicati i beni medesimi con preferenza ai giovani agricoltori, di cui all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, e come individuati dal Piano regionale di sviluppo rurale, compresi quelli che acquisiscono i requisiti entro due anni;
- c) ad imprenditori agricoli a titolo principale, residenti da almeno due anni nella regione Friuli Venezia Giulia.
- 29 bis. L'alienazione dei beni indicati al comma 28 ai soggetti di cui al comma 29, è affidata all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), con sede in Roma, che vi provvede, ai sensi del comma 28 medesimo, previo acquisto dalla Regione al valore determinato secondo le procedure tecnico-estimative previste in attuazione del regime di aiuto di Stato n. N 110/2001, approvato con decisione della Commissione europea di cui alla nota SG (2001) D/288933 del 5 giugno 2001.

- omissis -

- II testo della nota del 5 giugno 2001 SG (2001) D/288933 avente oggetto «Aiuto di Stato n. N110/2001-Ismea: interventi a favore del riordino fondiario», è il seguente:

- omissis -

I.

Conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione le misure summenzionate con lettera del 1° febbraio 2001, protocollata l'8 febbraio 2001.

Informazioni complementari sono state trasmesse con lettera del 30 marzo 2001, protocollata il 4 aprile 2001.

Mi pregio comunicarLe che la Commissione non ha obiezioni da sollevare nei confronti della misura in oggetto a norma degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

Nell'adottare questa decisione la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni:

II.

La ridotta dimensione media delle aziende agricole e l'estrema frammentazione della proprietà fondiaria costituiscono tuttora i principali problemi strutturali dell'agricoltura italiana. A differenza degli altri Stati membri dell'UE, nell'ultimo trentennio, l'Italia ha conosciuto un processo estremamente limitato di concentrazione delle aziende agricole, in termini tanto di riduzione del numero di aziende quanto di aumento delle loro superfici. Il regime di aiuto notificato mira ad ovviare a tale situazione, tramite un programma di ricomposizione fondiaria volto a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e l'aumento della dimensione media delle aziende. Per conseguire tali obiettivi, il programma, che sarà attuato dall'ISMEA (Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo), ente economico di diritto pubblico che ha fra i suoi compiti anche la promozione della ricomposizione fondiaria, prevede i seguenti tipi di aiuti:

- 1) aiuti per l'acquisto di terreni,
- 2) aiuti concernenti i costi legali e amministrativi della ricomposizione fondiaria e le relative spese per indagini.

Sono beneficiarie degli aiuti le aziende agricole, singole e associate, i cui proprietari non hanno compiuto 50 anni alla data di presentazione della domanda

L'aiuto per l'acquisto di terreni è concesso sotto forma di prestito agevolato o di locazione finanziaria («leasing») conformemente ai criteri previsti dalla norma n. 10 del regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali (1). Da questo punto di vista, il contratto di locazione finanziaria deve comportare una clausola di riacquisto. Inoltre, l'importo massimo dell'aiuto non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione finanziaria.

Il livello dell'aiuto a favore del beneficiario sarà determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine, il tasso di riferimento sarà il tasso d'interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione. Tanto nel caso della locazione finanziaria quanto in quello del prestito agevolato, il livello dell'aiuto così calcolato sarà sempre (all'epoca della concessione dell'aiuto e ad ogni controllo successivo) inferiore al massimale previsto per l'aiuto al punto 4.1.1.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2), cioè il 40% nelle zone normali e il 50% nelle zone svantaggiate. Per i giovani agricoltori, entro cinque anni dall'insediamento, tali massimali possono raggiungere il 45% nelle zone normali e il 55% nelle zone svantaggiate.

L'aiuto è concesso unicamente alle aziende agricole di cui si possa comprovare la redditività mediante valutazione delle prospettive e il cui conduttore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate. L'efficienza economica dell'azienda è valutata sulla base degli stessi criteri adottati dalle Regioni nel quadro degli investimenti nelle aziende agricole effettuati a norma del regolamento 1257/99.

L'aiuto è concesso alle aziende agricole che soddisfano almeno il livello di efficienza economica stabilito dall' ISMEA. Qualora i piani di sviluppo regionali o i programmi operativi regionali prevedano parametri più restrittivi, si applicano questi ultimi. In nessun caso l'aiuto è concesso ad aziende agricole che si troyano in difficoltà finanziaria.

Per essere ammissibili all'aiuto, le aziende devono soddisfare i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Nel caso dei giovani agricoltori, queste condizioni possono essere soddisfatte entro un termine non superiore a tre anni dalla data dell'insediamento come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1750/1999 (3) della Commissione. Le autorità italiane hanno trasmesso l'elenco delle disposizioni comunitarie e nazionali che devono essere rispettate dai potenziali beneficiari per usufruire dell'aiuto ed hanno comunque garantito il rispetto di ogni restrizione o limitazione stabilita dai piani di sviluppo regionali o dai programmi operativi regionali.

L'aiuto può essere concesso unicamente per l'acquisto di terreni destinati alla produzioni di prodotti per cui esistono normali sbocchi di mercato. A questo proposito, sono autorizzati soltanto gli investimenti conformi ai criteri previsti dai piani di sviluppo regionali e dai programmi operativi regionali approvati dalla Commissione. Al fine di garantire il rispetto di detti piani e programmi, l'ISMEA chiederà alle competenti autorità regionali di confermare la coerenza degli investimenti con i pertinenti documenti di programmazione.

L'investimento massimo non deve superare l'importo totale ammissibile all'aiuto stabilito dallo Stato membro conformemente all'articolo 7 del regolamento relativo allo sviluppo rurale.

I contributi previsti dalla misura in questione sono cumulabili con altri contributi pubblici, fatto salvo il rispetto dei massimali stabiliti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

III

A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, che favorendo talune imprese o talune produzioni falsano o minacciano di falsare la concorrenza.

Gli aiuti a favore degli agricoltori previsti dal regime di aiuti notificato rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE in quanto concedono a tali produttori benefici economici che altrimenti essi non avrebbero ottenuto con la normale attività e quindi migliorano la loro capacità concorrenziale rispetto ad altri agricoltori della Comunità che non beneficiano del medesimo tipo di aiuto (4). Poiché detti agricoltori operano in un mercato altamente competitivo, caratterizzato da intensi scambi intracomunitari, la misura può anche influire sugli scambi tra gli Stati membri (5).

Gli aiuti in questione possono essere considerati compatibili con il mercato comune solo se possono beneficiare di una della deroghe previste dal trattato. Considerando la natura dell'aiuto in questione, risulta che l'unica deroga applicabile potrebbe essere quella prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

La misura di aiuto notificata prevede contributi a favore dell'acquisto di terreni e della ricomposizione fondiaria.

Gli aiuti per l'acquisto di terreni costituiscono un aiuto agli investimenti nelle aziende agricole che rientra nella sezione 4.1 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. I punti 4.1.1.3 e 4.1.1.4 degli orientamenti, che illustrano le condizioni per la concessione di questo tipo di aiuti, stabiliscono che il sostegno agli investimenti può essere concesso unicamente i) ad aziende agricole di cui si può comprovare la redditività mediante valutazione delle prospettive; ii) ad aziende agricole il cui conduttore possiede conoscenze e competenze professionali adeguate; iii) ad aziende agricole che soddisfano requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e iv) nell'eventualità di un aumento della produzione, per investimenti per cui esistono sbocchi normali sui mercati (6). Il tasso dell'aiuto non può superare il 40%, o il 50% nelle zone svantaggiate. Tale tasso può essere aumentato al 45%, o al 55% nel caso di investimenti effettuati da giovani agricoltori.

Dalle informazioni trasmesse dalle autorità italiane e riportate nella parte descrittiva della presente decisione, risulta che l'aiuto previsto dalla misura in questione è concesso unicamente alle aziende e per investimenti che rispettano tutte le suindicate condizioni. Tale aiuto può pertanto essere considerato compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

L'aiuto inteso a coprire i costi legali e amministrativi della ricomposizione fondiaria, incluse le relative spese per indagini, soddisfa tutte le condizioni di cui alla sezione 12 degli orientamenti che prevede per questo tipo di aiuto massimali fino al 100% delle spese. Detto aiuto può pertanto essere considerato compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

IV.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, tanto l'aiuto a favore dell'acquisto di terreni quanto l'aiuto per la ricomposizione fondiaria possono essere considerati compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto agevolano lo sviluppo di alcune zone senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

La Commissione ricorda alle autorità italiane il valore del patrimonio paesaggistico e attira la loro attenzione sull'importanza di preservarne le caratteristiche naturali nel corso del processo di ricomposizione fondiaria.

- omissis -

- (1) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39
- (2) GU C 232 del 12.8.2000. pag. 19
- (3) GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31
- (4) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti si assiste ad una possibile distorsione di concorrenza rispetto ad altre imprese concorrenti che non beneficiano dello stesso contributo, Causa C-730/79, Racc. 1980, pag. 2671, paragrafi 11 e 12.
- (5) Le importazioni in Italia di prodotti agricoli provenienti dagli altri Paesi dell'UE sono ammontate nel 1998 a 15.222 milioni di ecu; le esportazioni dall'Italia verso il resto dell'UE hanno raggiunto nello stesso anno 9.679 milioni di ecu.
- (6) Nel caso in oggetto, per sbocchi di mercato si intendono quelli dei prodotti agricoli coltivati sui terreni oggetto del regime in questione.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 47, commi 1 e 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificati dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 20/2002, è il seguente:

Art. 47

(Articolazione della dirigenza)

- 1. La dirigenza si articola su un'unica qualifica funzionale e su più profili professionali.
- 2. Nell'ambito della qualifica funzionale di cui al comma 1 sono previsti i seguenti incarichi:
 - a) direttore regionale;
- b) direttore di Servizio o di struttura equiparata a Servizio, direttore di Servizio autonomo, dirigente con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità, dirigente con funzioni ispettive.

- omissis -

LAVORI PREPARATORI

- Stralcio n. 6.02
- risultante dall'emendamento di pagina 6.9, stralciato dal disegno di legge n. 6 recante «Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»;
- deliberato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 6 agosto 2003;
- Stralcio n. 6.03
- risultante dall'emendamento di pagina 7.2, stralciato dal disegno di legge n. 6 recante «Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»;
- deliberato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 6 agosto 2003;

- deliberata la procedura d'urgenza per l'esame degli stralci n.ri 6.02 e 6.03 dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del Regolamento interno, nella seduta pomeridiana del 6 agosto 2003, con autorizzazione alla presentazione delle relazioni in forma orale;
- assegnati alla I Commissione permanente integrata ai sensi dell'articolo 83 del Regolamento interno in data 6 agosto 2003;
- esaminati congiuntamente dalla I Commissione permanente integrata nella seduta del 6 agosto 2003 ed approvati in testo unificato a maggioranza, con modifiche, con relazioni di maggioranza del consigliere Petris e di minoranza del consigliere Gottardo:
- testo unificato esaminato ed approvato a maggioranza, senza modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 6 agosto 2003.
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/5395-03 del 12 agosto 2003.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

Durata dell'abbonamento
 Canone annuo indivisibile ITALIA
 Euro
 60,00

Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamnto alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE FAX 040 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato per iscritto entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato per iscritto 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

• Costo singolo fascicolo ITALIA Euro 1,50

• Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine

Euro 1,50 DOPPIO

Costo singolo fascicolo ESTERO

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA 1.
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunte Lire 240.000, Euro 123,95 IVA incl. ogni n. 100 righe di circa 60 battute)

Euro 3,00 IVA incl.

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni
con più di 5.000 abitanti riduzione 50% tariffa
per Province e Comuni
con meno di 5.000 abitanti riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in lire o in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.P.A. Via privata OTO, 29 LA SPEZIA
LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni TRIESTE
CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO Via Paolo Sarpi, 13 UDINE
LIBRERIA CARDUCCI Piazza XX Settembre, 16 UDINE
CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16
LIBRERIA MINERVA Piazza XX Settembre PORDENONE
LIBRERIA EDITRICE CANOVA S.r.l. Via Calmaggiore, 31 TREVISO
LIBRERIA FELTRINELLI Via della Repubblica, 2
LIBRERIA GOLDONI S. Marco, 4742 VENEZIA
LIBRERIA COMMERCIALE V.le Coni Zugna, 62
LIBRERIA LATTES Via Garibaldi, 3 TORINO
LIBRERIA DI STEFANO Via Ceccardi, 2 GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1-TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312)
 DAL 1964 AL 31.3. 2001

 rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via privata OTO, 29 -La Spezia - Tel. 0187 - 518.582
 DALL'1/4/2001